

TORNATA DELL'8 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO: *Atti diversi. — Congedi. — Discussione del progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale Cavour — Avvertenze del ministro per le finanze, Sella, e spiegazioni del deputato Cavallini — Emendamento del deputato Morini al 1° articolo, ritirato dopo osservazioni del deputato Cavallini — Obbiezioni del deputato Salaris, ed emendamenti dei deputati Mancini e Michelini all'articolo 7, relativi alle espropriazioni ed ai compensi — Spiegazioni e opposizioni del ministro per le finanze, e dei deputati Cavallini, Leopardi e Finzi — Modificazioni — Altre opposizioni del ministro, e dei deputati Valerio e Cavallini — Approvazione dell'articolo 7 emendato, e dei seguenti — Istanza del relatore D'Errico, e risposta del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, Torelli — Sospensione — Approvazione a squittinio segreto del suddetto schema. — Proposizione del deputato Marolda-Petilli per una seduta da tenersi domani, approvata. — Relazione sul progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire. — Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento delle reti ferroviarie — Emendamenti dei deputati Biancheri, Giuliani e Depretis all'articolo 1° — Osservazioni del ministro per i lavori pubblici, Jacini, e del deputato Torrigiani — Istanze del deputato Di San Donato — Osservazioni del deputato Valerio — Approvazione dell'articolo 1° con emendamenti — Sospensione dell'articolo 2°, ad istanza del ministro per le finanze, e del 3° — Osservazioni dei deputati De Cesare, D'Errico e Fiorenzi sul 4° relativo alla convenzione per le ferrovie meridionali — Emendamento del deputato Tabassi. — Relazione sullo schema di legge per una pensione alla vedova del commendatore Plana.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10716. La Giunta municipale di Castelfidardo domanda la reiezione del progetto di legge concernente la concessione al municipio di Ancona di deviare nove mila metri d'acqua al giorno dal fiume Musone.

10717. Abitanti 734 del comune di Borgo a Mozzano chiedono la conservazione di quel monastero dei frati mendicanti di San Francesco.

10718. La deputazione provinciale di Novara domanda che l'ultimo paragrafo dell'articolo 2° della legge sulla ricchezza mobile venga modificato nel senso che sieno sommate unicamente le quote parziali d'imposta dipendenti dal criterio dell'imposta fondiaria e nuovamente ripartita sull'estimo urbano; e subordinatamente chiede la soppressione dell'intero paragrafo.

10719. La Giunta municipale, i consiglieri e 50 cittadini di Spello, provincia dell'Umbria, invitano la Camera ad approvare il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nei termini proposti dalla Camera.

ATTI DIVERSI.

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Morini.

MORINI. Fu presentata una petizione dalla deputazione provinciale di Novara relativa al sistema di riparto dell'imposta sulla ricchezza mobile, aumentata secondo l'ultimo progetto di legge presentato dal ministro delle finanze. Domando che sia con sollecitudine trasmessa alla Commissione incaricata della disamina di quel progetto di legge, e prego la Commissione di prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. Ho il piacere di annunziarle che è già stata trasmessa.

Il ministro della pubblica istruzione fa omaggio alla Camera di un esemplare della bella incisione del quadro del Correggio rappresentante San Girolamo condotta dall'incisore Luigi Sivalli di Parma.

Il deputato Massarani scrive che trovandosi obbligato al letto da febbre, è nell'impossibilità di recarsi alla Camera, assicurandola in pari tempo che appena le forze gli reggeranno sarà al suo posto.

Gli si accorderà un congedo di otto giorni.

Il deputato Fenzi annuncia per lettera come durando tuttavia le circostanze che lo costrinsero a chiedere già

un congedo debba pregare la Camera di prolungarglielo per altri 10 giorni.

(Sono accordati.)

Il deputato Tornielli, qual presidente ed amministratore della società canale *Cavour*, dichiara di astenersi dal prender parte alla discussione del progetto di legge che riguarda la distribuzione delle acque di quel canale.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*.

La discussione generale è aperta.

D'ERRICO, relatore. Prima che incominci la discussione generale mi è d'uopo dichiarare essere occorso un errore tipografico nell'articolo 2° dove è detto: « Le acque del canale *Cavour* saranno introdotte mano mano nelle rogge, nei torrenti e nei cavi nell'ordine in cui si presentano alla destra sponda; » queste due parole *destra sponda* debbono intendersi soppresse.

In pari tempo alla pagina 11 della relazione è detto: *che si debbono in proporzione utilizzare gli alvei dei torrenti.* Utilizzare vuolsi intendere in questo luogo: mercè gli studi preliminari che sono occorrenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta le correzioni che fa la Commissione?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

SELLA, ministro per le finanze. Il progetto ministeriale sottoponeva all'approvazione della Camera due contratti, l'uno fatto nel 1861, l'altro nel 1863, relativo all'acquisto delle due rogge Busca e Rizzo-Biraga: ora la Commissione non parla più di questi due contratti e propone invece alla Camera che si dia al Governo la facoltà di procedere all'espropriazione forzata, per ragioni di evidentissima utilità pubblica, di questi due canali, come pure delle bocche di derivazione poste lungo i tre torrenti indicati e dell'altro canale detto Mora.

Ho veduto nella relazione della Commissione che essa non reputa molto utile alle finanze nè l'uno, nè l'altro di questi due contratti: dimodochè la formola che essa adotta, la interpreto in certo modo come una reiezione, direi quasi, di questi due contratti.

Per lo studio che ha fatto in proposito ha convinzione che procedendo per espropriazione forzata all'acquisto di questi due canali si ottengano patti più vantaggiosi alla finanza che non sanzionando questi due contratti stessi, siccome la facoltà di fare questo acquisto (il che è qui l'importante per procedere alla distribuzione di queste acque) al Governo non è negata, così il Ministero non può opporsi alle conclusioni della Commissione.

Però io sono in debito di dichiarare apertamente alla

Camera che il Ministero intende il progetto della Commissione come una reiezione di questi due contratti. Nella Commissione vi sono persone troppo esperte di cose legali per poter togliere ogni specie di dubbiezza che la formola adottata dalla Commissione implichi la reiezione di questi contratti.

Faccio questa dichiarazione per rimuovere ogni dubbio, perchè non vorrei che poi, una volta approvata la legge, si potesse dire al ministro: ma i contratti quali erano stati presentati non è che non fossero stati approvati; voi avete facoltà di fare acquisti per cagione di utilità pubblica; vi è là un contratto presentato, sopra cui un voto esplicito non è stato emesso dal Parlamento.

Se le persone che sono fornite di maggiori conoscenze legali, di quel che io lo sia, credono che la formola adottata dalla Commissione sia sufficiente ad esprimere il concetto della reiezione di questi due contratti, il Ministero non ha alcuna difficoltà a muovere sul progetto di legge.

CAVALLINI. Pochissime parole in risposta all'onorevole ministro delle finanze.

Egli solleva due obiezioni, o per dire più esattamente, domanda che la Commissione gli dia una risposta a due dubbiezze, che a nostro avviso egli ha accennato soltanto allo scopo evidente di coprire la propria responsabilità.

Primieramente egli chiede se col progetto della Commissione i due contratti d'acquisto delle due rogge Busca e Rizzo-Biraga si intendono respinti o no. In secondo luogo se la Commissione nutra fiducia che col sistema dell'espropriazione forzata si possano ottenere maggiori facilitazioni e vantaggi che non colle libere e volontarie contrattazioni.

La Commissione nel suo rapporto, che precede la dispositiva del progetto di legge, dichiara in modo esplicito che i due contratti d'acquisto sono da essa ad unanimità di suffragi respinti, e ne accenna le ragioni, le quali sono sostanzialmente le seguenti: Allo stato delle carte presentate non sono bene determinate nè la portata, ossia la capacità delle due rogge, nè i loro rispettivi pesi, nè il frutto netto che ora producono ai proprietari. I prospetti di rendita prodotti si direbbero fatti e presentati dai periti dei proprietari stessi perchè non appaiono sufficientemente comprovati; tanto meno poi è dimostrato che le spese di manutenzione e di espurgo si possano contenere nei troppo angusti limiti che sono esposti, e che sono ben lungi dal persuadere chi ha solo una mediocre pratica in simili affari. È notorio, e lo hanno ripetutamente dichiarato gli impiegati, che il Ministero ha messo in comunicazione colla Commissione, che quelle rogge nel tempo estivo, in cui si ha dell'acqua maggiore bisogno, sono non di rado totalmente asciutte.

In particolar modo per la Busca si fa figurare una duplice rendita, l'una che si vuol dire *reale*, e l'altra che si chiama rendita *che può competere* e che si fa ascendere a cifra di gran lunga maggiore!

TORNATA DELL'8 APRILE

Fra le passività si fa figurare quella di lire 13,000 per fitto che si paga alle finanze per l'acqua che si deriva dal roggione di Breme, ed il Governo ha invece dovuto ammettere nel seno della Commissione che il fitto annuo è più del doppio, cioè di lire 27,000!

La Commissione è convinta che il loro prezzo è grandemente esagerato, e potrebbe addurre più minute prove, senza che essa intenda farne colpa a chicchessia, ma essa si limita ad accennare che lo stesso commissario tecnico del canale *Cavour*, il commendatore Negretti, ha dichiarato, essere desiderabile che a quelle rogge si applicasse pure il sistema di espropriazione, perchè nè il corrispettivo fissato apparisce oggi proporzionato ai frutti che producono, nè i vantaggi che se ne attendono risultano abbastanza comprovati.

Tutto ciò circa l'intendimento della Commissione: quanto poi alla dispositiva, ossia al modo, alla formula della legge, è evidente, che dal momento in cui la Commissione non ripropone i due primi articoli del progetto del Ministero, e fa invece istanza perchè si applichi il sistema di espropriazione anche alle due rogge Busca e Biraga, i due contratti dei quali si tratta, rimangono rigettati ed altri precedenti consimili ne potrebbero far fede, ove potesse insorgere il menomo dubbio al riguardo.

Le premesse osservazioni spianano la strada per rispondere all'altro obbietto del signor ministro, cioè che col sistema delle espropriazioni non si corra per avventura il pericolo di pagare di più.

La Commissione dirà che nol crede per niun motivo. Nol crede perchè è persuasa, che i prezzi pattuiti, e massime quello per la Busca, sono eccessivi; nol crede inoltre perchè tra il caso in cui convenga dare al proprietario tutto ciò che egli vuole, per immoderato che sia, affinchè si induca a cedere volontariamente il fatto suo, e quello invece in cui le esorbitanti pretese vengono frenate dalla mano minacciante l'espropriazione forzata vi passa una enorme differenza.

Per la roggia Busca si accordava niente meno che un milione netto, e tutta l'acqua necessaria per irrigare il latifondo del proprietario, ma sapete quale sarebbe il valore di quest'acqua? Io nol dirò, dirò solo che la Commissione crede e ritiene per certo che il sistema della espropriazione forzata che darà ad ognuno nè più nè meno del fatto suo, è preferibile evidentemente a qualunque altro, non senza osservare per ultimo, che la Commissione avrebbe giudicato con due pesi e due misure, qualora pei torrenti, per la Mora, e per il naviglio Langosco avesse applicato la legge di espropriazione e per la Busca e Rizzo-Biraga avesse attribuito tutto quanto fu domandato! La Commissione non poteva usare diverso trattamento tra gli uni e gli altri, e questa considerazione sola, indipendentemente dalle altre più gravi toccate poc'anzi, appalesa la giustezza del progetto che la medesima ha sottoposto alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione pare abbastanza esplicita e rassicurante. (*Il ministro delle finanze fa*

segno d'assenso), quindi si può passare senza più alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono destinati i torrenti Agogna, Terdoppio, l'Arbogna e loro dipendenze, nonchè le rogge Rizzo-Biraga, Busca, Mora, il naviglio Langosco, e rispettive attinenze. »

MORINI. Io certamente non farò ostacolo all'approvazione di questo progetto, sebbene forse non sia in tutto conforme alle mie opinioni; io che insistetti tanto presso il Governo quanto presso la Commissione perchè si provvedesse con sollecitudine alla distribuzione delle acque del Canale *Cavour*; sicuramente non farò ostacolo, ripeto, di sorta, ma secondo la redazione attuale dell'articolo primo della Commissione, parmi vi esista una lacuna che è necessario di colmare soprattutto perchè nella esecuzione di questa legge il Governo ha ampi poteri. L'agricoltore, sempre beniamino del Governo, quando si tratta di pagare, allorchè invece le si dovrebbe dare, mi si permetta la espressione, la sua quota di legittima sul bilancio dello Stato, allora frequentemente e agricoltura ed agricoltore sono considerati un tantino quale prole diseredata. Inoltre per un'altra ragione vorrei andare al riparo di qualunque sia inconveniente, perchè, cioè come membro del Consiglio provinciale di Novara concorsi a votare l'egregia somma di lire 800,000, acciò il canale *Cavour* divenisse un fatto, ed è quindi mio debito, per quanto posso, di far sì che l'irrigazione sia estesissima, e nello stesso tempo che vi sia un sistema di distribuzione imparziale rispetto ai singoli circondari che fortunatamente sono in situazione di poter partecipare del beneficio della irrigazione.

La legge del 25 agosto 1862 suggeriva, sebbene in modo dimostrativo, un sistema misto di distribuzione delle acque che era molto provvido; la legge del 1862 diceva: acquistate canali esistenti; fate dei canali nuovi. Con questo mezzo per una parte si va al soccorso di coloro che, possedendo beni già irrigui, si trovano esposti al pericolo di vedere i loro raccolti nel punto culminante della vegetazione perduti per causa di siccità, come accade moltissime volte. Per altra parte si abilita i possessori di terreni asciutti ad introdurvi l'irrigazione. Ora il sistema dei canali nuovi destinati pure alla distribuzione delle acque pare a me escluso dall'articolo che si discute, giacchè ivi si parla di destinare a tale distribuzione torrenti e cave già esistenti, ma non si parla punto di canali nuovi. Vorrei quindi fare una piccola aggiunta a questo articolo e credo che la Commissione non vi avrà difficoltà. L'aggiunta consisterebbe nella seguente incisa: « non esclusi i canali nuovi diramatorii che per avventura si costruissero » parole che sarebbero inserite dopo le parole « rispettive attinenze. »

Se si trattasse dei canali diramatorii secondari, o meglio dei canali distributori, forse potrebbe dirsi che il caso è già previsto dall'articolo 4 della legge; ma trattandosi di canali diramatorii primari che mettano in comunicazione le acque del canale *Cavour* con una infi-

nità di fondi, mi pare che il caso non sia previsto. Non ho potuto studiare molto ponderatamente questo disegno di legge distribuito soltanto ieri sera, ma per quanto ho potuto prenderne contezza non parmi che l'aggiunta proposta possa arrecare perturbazione al complesso del progetto, e prego quindi la Commissione di voler accettare questo lieve emendamento.

CAVALLINI. La Commissione è perfettamente d'accordo coll'onorevole Morini; essa però crede affatto superfluo l'emendamento da lui proposto, perchè gli articoli successivi del disegno di legge provvedono appunto ai casi da essa indicati.

Quali sono i terreni che debbono essere irrigati col canale *Cavour*?

Sono i terreni posti nell'agro vercellese, i terreni situati nell'agro novarese, quelli nell'agro lomellino e parte di quelli del circondario di Casale.

Quanto al vercellese la Commissione non se ne preoccupò gran fatto, perchè il vercellese ha già una rete compiuta di cavi, in forza dei quali le acque sono portate su tutti i punti del territorio, e tant'è che nessuna istanza venne fatta per parte dei vercellesi.

La parte del casalese che può essere irrigata col canale *Cavour*, e della quale si è fatto cenno anche nella relazione, è di poca estensione; ciò non ostante la Commissione ne ha tenuto conto nelle sue disposizioni generali che stanno scritte nei successivi articoli di cui parlerò in appresso.

La Commissione adunque, mentre aveva obbligo di provvedere per tutti, doveva specialmente rivolgere le sue cure ed estendere le sue indagini al novarese ed alla Lomellina, dove è più che mai sentita la necessità di maggiore acqua.

Nella convenzione approvata colla legge del 25 agosto 1862 è stabilito che la somma di 6,300,000 lire destinate per la distribuzione appunto delle acque del canale *Cavour* debba destinarsi o nell'acquisto di canali già esistenti, o nelle costruzioni di nuovi canali.

Si può dunque od acquistare o costruire, oppure in parte acquistare e in parte costruire a seconda dei bisogni e delle convenienze, ed è appunto a questo duplice modo, a questo sistema misto, che la Commissione si è attenuta.

Se si fosse adottato il sistema solo di formare, di aprire nuovi cavi, come in principio avrebbe voluto qualche membro della Commissione, sarebbero certamente mancati i fondi necessari, perchè la costruzione dei canali diramatori avrebbe forse portata una spesa uguale e forse anco maggiore di quella richiesta per l'aprimiento del canale *Cavour*, ossia di oltre 53 milioni!

D'altronde vi era urgenza, ed urgenza massima di provvedere, tant'è che vi fu un'epoca in cui la Commissione si lusingava che le acque del Po sarebbero introdotte nel canale *Cavour* prima del 15 di questo mese di aprile! Ma come aprire tanti cavi in pochi mesi, in modo da soddisfare subito alla maggior parte dei richiedenti?

Si abbandonò quindi affatto, dopo matura e lunga

discussione, il progetto assoluto di aprire nuovi canali, e si entrò invece nell'altro di profittare dei cavi più grandiosi, che sono altrettanti fiumi artificiali, e di usare dei torrenti che già appartengono allo Stato.

Mettendo la mano sopra queste grandi arterie, e naturali e artificiali, si ottiene il triplice scopo: di fare presto, di pagare meno e d'impedire che una notevole parte delle nuove acque del canale *Cavour* venga sottratta per mezzo degli scoli e delle sorgenti in quelle grandi arterie.

Ecco in poche parole quale fu l'intento della Commissione a cui si è associato pienamente, e l'illustre Paleocapa, che è il più competente in questa materia, non che i ministri di finanza e d'agricoltura e commercio.

Se il tempo non istringesse, scenderei a particolari più minuti, e dimostrerei che la via che vi proponiamo è oggi non solo la più razionale, ma la sola possibile ad attuarsi.

Ma la Commissione ha riconosciuto, colla carta topografica alla mano, e coi dati che si è procurata, che non bastavano per tutte le località i torrenti e le rogge proposte, e che occorre per alcuni punti, come, per esempio, a Cerano e Trecate, ed anche in Lomellina, alcuni cavi nuovi per irrigare i terreni dove non possono giungere i detti torrenti e le dette rogge.

Egli è perciò che nella seconda parte dell'articolo 3 del suo progetto la Commissione ha fatta facoltà di espropriare eziandio *altri cavi complementari*. Ora, quali sono questi cavi complementari? Sono un'*x*, sono un'incognita, ora non si conoscono dalla Commissione, e per conseguenza non li designa che con un vocabolo generico, ma sono quelli che sono necessari o convenienti per compiere il sistema nostro di distribuzione.

E l'articolo 6 spiega che cavi *complementari* non sono solamente quelli che *già esistono*, ma anche i *nuovi*, che sia opportuno il *dovere* aprire.

Qui, per incidenza, avvertirò che si è stabilito che l'indicazione dei cavi complementari *tutti* dovrà farsi per *decreto reale*, onde fornire una garanzia ai privati che non saranno *leggermente* espropriati ed al pubblico, che non si sarà corrvivi nel costruirne od acquistarne oltre il bisogno.

Vede dunque il mio amico Morini che il sistema della Commissione è perfetto e non lascia lacune, che provvede per tutto e per tutti, e che a' suoi commendevoli desiderii provvede già pienamente il progetto della Commissione, onde è che voglio sperare che egli s'indurrà a ritirare il suo emendamento d'aggiunta.

MORINI. Dopo queste dichiarazioni io non insisto nell'aggiunta che intendeva fare.

SELLA, ministro per le finanze. Mi permetta l'onorevole Morini, ma io non potrei lasciar passare senza una risposta quella sua asserzione che il Governo considera l'agricoltura come beniamina quando si tratta d'imposte, ma che poi la considera come diseredata quando si tratta di spese. Io credo che non sia in occasione di una legge come questa che l'onorevole Morini

TORNATA DELL'8 APRILE

possa dir ciò; tanto più se ricorda che qui le finanze fanno un sacrificio grandissimo per procurare l'irrigazione, e per promuovere l'agricoltura per una parte del regno. Per conseguenza parmi che ora meno che mai sieno meritate e dovute al Governo le parole di cui egli si è servito.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 1°.

(È approvato.)

« Art. 2. Le acque del canale *Cavour* saranno introdotte mano mano nelle rogge, nei torrenti e nei cavi nell'ordine in cui si presentano alla destra sponda, lungo il percorso del canale stesso, e verranno distribuite progressivamente ai terreni loro adiacenti. »

La Camera ritiene che le parole *alla destra sponda* devono essere tolte, come ha indicato l'onorevole relatore.

Metto a partito questo articolo con tale modificazione.

(È approvato.)

« Art. 3. Le opere per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono dichiarate di pubblica utilità.

« Potranno pertanto essere espropriate tanto le bocche, le chiuse di derivazione, diritti ed accessori di qualsivoglia natura sui torrenti Agogna, Terdoppio, l'Arbogna e loro dipendenze, quanto le rogge Rizzo-Biraga, Busca, Mora, naviglio Langosco ed altri cavi complementari, nonchè i bocchetti sulle stesse rogge e sui cavi. »

SALARIS. La Camera mi permetterà una brevissima osservazione al contenuto nell'articolo 3 di questo progetto.

Io non comprendo questo articolo, se lo confronto con l'articolo 7 le cui parole sono le seguenti: « Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, sarà determinato in una quantità d'acqua proporzionata alle loro ragioni. »

Ognun vede, che la società del canale *Cavour*, dopo che siano dichiarate opere di pubblica utilità quelle che inserviranno alla distribuzione delle acque, avrà il diritto d'espropriare, e che chi avesse una chiusa di derivazione d'acqua avrebbe in compenso minor quantità, minare dell'acqua stessa chi pria si avea...

PRESIDENTE. Vorrei che si limitasse all'articolo 3, questa quistione è molto diversa.

SALARIS. Mi permetta, signor presidente, io confronto una disposizione coll'altra; mi terrò però all'articolo 3. Io scorgerei dal modo del compenso proposto che mancano i termini d'una espropriazione. Non è dunque un'espropriazione, è un'usurpazione: io comprendo l'espropriazione per pubblica utilità quando al proprietario gli si accordasse quel compenso che gli è dovuto, a termini di legge: ma quando a questo proprietario non gli si lascia che una minor quantità dell'acqua che avea, io non comprendo ove sia il compenso, e molto meno ove sia il prezzo.

PRESIDENTE. Permetta, se prende ad esaminare il

secondo alinea dell'articolo 7, vedrà che risponde a questa difficoltà.

Quindi lo pregherei a limitarsi a trattare la quistione dell'espropriazione, oggetto dell'articolo 3.

SALARIS. Allora mi riserverò di sollevare la stessa questione dell'articolo 7, tanto più che anche il primo alinea di quell'articolo 7 mi dà argomento di osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. Sono per conseguenza autorizzati gli acquisti, le regolazioni e le altre opere necessarie per l'attuazione del suindicato sistema di distribuzione; però nei limiti fissati dall'articolo 15 della convenzione, approvata con la legge del 25 agosto 1862. »

(È approvato.)

« Art. 5. La facoltà di espropriare, accordata al Governo dall'articolo 3, non si potrà esercitare che durante il primo quinquennio successivo alla promulgazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'indicazione dei cavi complementari, di già esistenti e da espropriarsi, loro accessori e diritti relativi, nonchè quella dei nuovi e da aprirsi, sarà fatta mediante decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, sarà determinato in una quantità d'acqua proporzionata alle loro ragioni.

« Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà del Governo di espropriarlo integralmente, pagandogli il prezzo in danaro. »

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al deputato Salaris, che se l'era riservata.

SALARIS. Se il signor presidente crede che la questione relativa al compenso attribuito al possessore espropriato debba sollevarsi quando si discuterà l'articolo 7 io non ho difficoltà di trattarla allora. E tanto più mi riservo alla discussione dell'articolo 7 in quanto che mi propongo far delle osservazioni all'alinea di quell'articolo.

Riprendo le osservazioni che forse anticipatamente intendea esporre all'articolo 3.

Due casi possono supporre: il caso di chi abbia una derivazione abbondevole oltre il suo bisogno, ed il caso di chi abbia una quantità di acqua sufficiente ai propri bisogni. Nel primo caso non comprenderei affatto il proposto compenso, perocchè la sua acqua abbondevole soffrirebbe una riduzione entro il limite del proprio bisogno; quindi io non intendo come in questo caso concorrano i termini della espropriazione. Nel secondo caso comprendo meno la espropriazione, la quale per certo non sarebbe in vantaggio della società espropriante, perocchè o dovrebbesi al possessore lasciare la stessa quantità dell'acqua, o dargliene una maggiore.

Nell'uno e nell'altro caso poi è assurdo stabilire il compenso in acqua; il compenso nella espropriazione deve consistere nel giusto prezzo della cosa espropriata; dappoichè, altrimenti facendo, rivestirebbe codesto atto il carattere, la natura di una permuta forzosa.

Rapporto all'alinea secondo di questo articolo chiederò alla Commissione la ragione di concedersi al Governo la facoltà di espropriare il possessore dell'acqua che ricusi il compenso in acqua, pagandogli il prezzo in danaro. Ha forse la società del canale *Cavour* sussidi pecuniari dallo Stato?

Voci. No! no!

SALARIS. Tanto meglio. Allora comprendo meno perchè, ricusando il compenso in acqua, la facoltà debba esser fatta al Governo per espropriare integralmente e pagare il prezzo dell'acqua. Comprenderei che la facoltà fosse data alla società a termini di legge, e la società avesse tale facoltà, e che alla società spettasse pagare il prezzo in danaro; ma non comprendo perchè si voglia data questa facoltà al Governo, cui certo non deve imporsi l'obbligo di pagare il prezzo.

Queste sono le due osservazioni che io faccio all'articolo 7, e che sottopongo all'apprezzamento della Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Io capisco che l'onorevole Salaris, il quale forse non è bene al corrente di queste faccende, faccia queste obiezioni, le quali si riducono in sostanza a dire: vi sono degli utenti d'acqua che hanno la proprietà di una derivazione da un dato canale che si tratta di espropriare con questa legge. Ma che significa espropriarli per poi ripagarli in acqua? Che intendete di dire con questo? Se intendete dar meno è una spogliazione, se più, allora che sorta di espropriazione è questa? A prima giunta l'obiezione pare fondata, ma io credo che l'onorevole Salaris e la Camera capiranno facilmente la ragione di questa disposizione.

L'acqua che corre in questi canali, e di cui si chiede la facoltà di espropriazione, è attualmente molto incostante.

Succede questo fatto che, per esempio, nella primavera si ha una quantità d'acqua molto notevole, poi se l'estate non è molto asciutta, ce n'è ancora qualche poco, ma allorquando la siccità è alquanto notevole, come l'anno scorso, in questi canali si sta anche dei mesi senza aver goccia d'acqua. Ora invece l'acqua del canale *Cavour* che passerebbe in questi canali secondari è perenne.

Ecco dunque qual è il quesito che si presenta. Io ho, per esempio, la derivazione di 100 litri d'acqua, della quale però non è garantita la perennità, e che mi può mancare nel momento in cui ne ho più bisogno, con rovina totale dei prodotti, quando questi sono come il riso; quindi il problema che si presenta è il seguente: data una derivazione d'acqua di 100 litri nelle condizioni come si deriva oggi, con quant'acqua la cambiereste voi se questa fosse perenne? Io non dubito che vi sono molti i quali cambierebbero volentieri i 100 litri

che avrebbero diritto di derivare oggi, con altri 70, od anche 50 o 40 d'acqua la cui perennità fosse garantita.

Ecco la ragione evidente, che io credo possa soddisfare anche l'onorevole Salaris, perchè vi sia luogo ad una espropriazione di acqua.

Per dare acqua, si tratta di cambiare acqua non perenne con acqua perenne, i cui valori sono interamente diversi.

Se dovessi poi dare una ragione per cui questa espropriazione è necessaria, io rientrerei nella discussione generale.

Si fa questa grandissima opera del canale *Cavour*, la quale conduce 110 metri cubi d'acqua dal Po; e adesso viene il problema seguente: come si utilizza quest'acqua? Si deve fare una spesa grandissima, una spesa di molti e molti milioni, debbesi procedere alla costruzione di nuovi canali secondari?

Vi sono invece di canali i quali possono smaltire, non dirò tutta, ma una parte certamente notevolissima, anzi la maggior parte dell'acqua che corre in questo canale *Cavour*.

Che cosa resta dunque a farsi? Semplicemente giovare di questi canali già costruiti.

Ma e se si lasciasse l'acqua andare a questi canali senza altra disposizione, che cosa ne nascerebbe? Che naturalmente tutti gli utenti attuali che hanno le loro bocche di derivazione saranno ben lieti di vedersi così gradatamente regalati di acqua non perenne, e questo sarebbe un beneficio indebito che gli utenti attuali godrebbero, e per di più sarebbe pel Governo un gettar via senza nessuna specie di profitto quest'acqua che parte dal Po con tanto dispendio, imperocchè la Camera non ignora quanto costosa sia quest'opera.

Queste poche parole spero saranno sufficienti a persuadere l'onorevole Salaris e fargli vedere l'utilità, anzi, direi, la necessità di questa disposizione.

CAVALLINI. Il signor ministro ha risposto alla seconda parte del discorso dell'onorevole Salaris. Risponderò io alla parte prima, e dirò subito che il disposto dell'articolo 7 del progetto dimostra chiaro quale è il compenso che la Commissione intende attribuire a tutti gli esproprianti. Essa vuol dare nè più nè meno di quello che loro compete, vuol loro dare il giusto corrispettivo di ciò che loro si toglie.

Ma quale è questo corrispettivo, domanda il deputato Salaris?

Il corrispettivo non lo conosciamo ora, il corrispettivo deve essere determinato a seconda delle risultanze che verranno a constare; il corrispettivo, in una parola, deve essere determinato dai periti, e da niun altro che dai periti, ai quali la legge deve necessariamente riferirsi.

Ed ecco il perchè la Commissione ha usato una formola generica, una formola che si attaglia a tutti i casi, una formola che non pregiudica ad alcuno, e la formola è la seguente: *il compenso sarà proporzionato alle ragioni dei possessori.*

E non si poteva uscirne in modo diverso. Infatti la

roggia Busca per esempio è d'ordinario ricca d'acqua nella primavera, ma non ne ha, o ne ha pochissima d'estate; la quantità d'acqua che vi scorre è incerta ed eventuale; i bocchetti sulla medesima, e massime gli ultimi hanno un diritto il cui esercizio è incerto ed eventuale, e così essendo le cose, come facciamo noi a fissare qui, oggi nella legge la quantità d'acqua a darsi in compenso per questa roggia, per questi bocchetti? Ma la fisseremo noi in cinque moduli se i titoli danno questo diritto ad un bocchetto? Tratteremo nella stessa misura tutti i bocchetti e i primi vicini all'originale della roggia che avranno quasi sempre acqua, e gli ultimi, che ne deriveranno in fatto molto meno?

Voglio credere che queste osservazioni varranno a giustificare l'operato della Commissione.

Se non che l'onorevole deputato Salaris muoveva un'altra obiezione; egli diceva: ma perchè date voi facoltà al Governo di pagare, anche in danaro? La società concessionaria ha sussidi o non dallo Stato? Perchè volete imporre questo peso alle finanze?

L'onorevole Salaris non deve dimenticare che colla legge del 25 agosto 1862 fu guarentito alla società concessionaria del canale *Cavour* e per lo spazio di anni cinquanta l'interesse del 6 per cento oltre l'ammortizzazione sulla somma di 80 milioni.

Una porzione di questa somma, cioè 6,300,000 lire sono destinate per l'acquisto di cavi già esistenti, e per la formazione di nuovi canali per la distribuzione appunto, come oggi si propone, delle acque del canale *Cavour*!

Ora si tratta adunque di fare la applicazione di queste 6,300,000 lire.

La legge di concessione del 25 agosto 1862 prescrive che la società concessionaria dovrà acquistare i cavi già aperti, o costruire i nuovi, a richiesta del Governo e nel modo da esso determinato.

Spetta adunque al Governo il richiedere, e il determinare sia l'acquisto, sia la formazione dei nuovi cavi. Ma dietro il Governo sta la società, la quale deve pagare sino alla concorrente di 6,300,000. Nessuno aggravio quindi si reca alle finanze dello Stato oltre quello già stabilito dalla legge del 25 agosto 1862.

Anche gli acquisti delle rogge Busca e Rizzo Biraga erano stati conclusi dal Governo, ma in seguito a richiesta di questo la società concessionaria li aveva rilevati.

Lo stesso accadrà in avvenire col sistema dell'espropriazione forzata.

Del resto per mostrare all'onorevole Salaris che la cosa è veramente così, e se egli lo desidera, la Commissione, come anche prima della tornata pubblica dichiarava, in via tutt'affatto amichevole, all'onorevole deputato Mancini, il quale faceva egli pure qualche osservazione al riguardo, non ha difficoltà, che di questo concetto consti anche in questa legge, e che perciò alla fine della seconda parte dell'articolo 7 in luogo delle parole: « pagandogli il prezzo in danaro, »

si sostituiscano queste altre: « pagandosi dalla società il prezzo in danaro. »

MANCINI. Non è mio intendimento di combattere l'articolo 7, nè alcun'altra disposizione di questa legge, non volendo sollevare gravissime questioni di principi che possono essere ad altra occasione riservate. Tuttavia mi compiaccio colla Commissione che abbia modificato la primitiva formola dell'articolo 7, proposta dal Governo.

Il Governo lasciava in facoltà della società espropriante di compensare gli espropriati non col pagamento del prezzo in danaro, ma mediante l'assegno di una quantità d'acqua *proporzionata alle loro ragioni*. Con questa formola evidentemente si attribuiva al Governo un potere che, a mio avviso, non ha, dappoichè lo Stato, dichiarata un'opera di pubblica utilità, non può togliere al privato proprietario ciò che è nel suo dominio, se non pagandone il prezzo in moneta, ed anche previamente all'occupazione della cosa espropriata. Questi sono i principi del diritto comune; ma obbligare un privato proprietario a rassegnarsi ad una permuta forzata di cosa con cosa, certamente esorbita dalla potestà del Governo. Non vi ha esempio che siasi data giammai una così viziosa estensione al principio dell'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Invece la Commissione nell'articolo 7 non ha mantenuto questa facoltà nell'espropriante, ma l'ha trasportata nell'espropriato, lasciando a lui la scelta del compenso in danaro, secondo la regola del diritto comune, quante volte, determinata la quantità ed i modi del compenso in acqua, non creda di volontariamente preferirlo ed accettarlo. Così l'articolo 7, sotto tale aspetto, risulta meglio ordinato coi principi più regolatori della materia dell'espropriazione per causa di pubblica utilità. Se non che dalle osservazioni, che testè furono fatte, sorge, secondo me, il bisogno di introdurre maggior chiarezza in questo articolo, e di modificarlo con alcune aggiunte che ho proposte all'onorevole Commissione, ed alle quali pare che essa non opponga difficoltà.

Io temo potersi interpretare le parole: *quantità di acqua proporzionata alle loro ragioni* in un senso non corrispondente al rammentato principio regolatore della materia dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

La *proporzionalità* matematicamente è un rapporto diverso della *eguaglianza* di valore; or nella espropriazione non debbesi assegnare un prezzo proporzionato, ma un prezzo equivalente; quello che precisamente vale la privata proprietà.

Siamo tutti d'accordo esser nostro dovere prevenire ogni pericolo d'indebito lucro nell'espropriante, che costituirebbe una spogliazione. L'onorevole ministro e l'onorevole Cavallini dicevano che non si tratta di dar meno di quello che si prende, anche nel caso in cui lo espropriato, per le necessità della coltura delle sue terre o de' suoi opifici, abbia bisogno di conseguire

questo compenso piuttosto in acqua che in danaro. Or dobbiamo aver cura anzitutto che questo concetto nitidamente, e senza possibile dubbio, risulti dalla compilazione dell'articolo.

In secondo luogo l'espropriazione debbesi restringere ne' limiti della vera utilità pubblica; con la quale non si può scambiare lo scopo di trasportare da un privato in un altro i lucri di un genere di speculazione industriale, cioè riducendosi ad uno scopo d'incremento della privata utilità, permettendo ad una grande speculazione di assorbire in sé artificialmente e forzatamente tutte le speculazioni analoghe di altri privati, i quali, per avventura, le esercitano sopra una scala minore.

Se questo esser dovesse il risultato pratico della legge sarebbe deplorabile, dappoichè, applicando questo precedente, noi potremmo preparare la rovina del principio fondamentale dell'ordine economico, che è quello della libera concorrenza, ed autorizzare la confisca di tutte le industrie minori a profitto di una simile industria più vigorosa e potente, la quale, come Saturno, divorerebbe i suoi figli. Un tal fatto inoltre collocherebbe la massa dei consumatori, cioè il pubblico, in una condizione non migliore ma disastrosissima, dappoichè questa distruzione della concorrenza, e la confisca de' varii minori stabilimenti industriali costituirebbero un grande monopolio, rendendo l'unico, immenso industriale dispensatore della merce arbitro assoluto, e senza contrasto possibile, dei prezzi e delle tariffe.

Evitiamo dunque, o signori, così grave pericolo, e dichiariamo che non debbasì intendere ed applicare questa legge come un funesto precedente, suscettivo dei rappresentati inconvenienti.

A tal fine io mi sono proposto di modificare l'articolo 7 nei termini seguenti.

Leggerò prima l'articolo con le modificazioni che in esso propongo d'introdurre; dirò e darò loro ad un tempo ragione delle proposte modificazioni:

« Il compenso per l'espropriazione della proprietà delle rogge e degli altri cavi complementari sarà pagato in danaro secondo le regole del diritto comune.

« Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, sarà determinato in una quantità d'acqua equivalente alle loro ragioni.

« Tale compenso importerà la garanzia della costante somministrazione agli esproprianti di una quantità di acqua non minore delle loro competenze, sotto l'obbligo della piena indennità in caso di deficienza.

« Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà del Governo di espropriarlo, pagandosi dalla società il prezzo in danaro. »

Dirò brevemente le ragioni di queste modificazioni.

La prima parte dell'articolo 7, così come io la propongo, è di per sé giustificata.

Se la Camera getta lo sguardo sull'articolo 3 di questo disegno di legge, vedrà che due diverse specie di

espropriazioni vi sono contemplate; l'espropriazione della proprietà delle rogge e di altri cavi complementari, e la espropriazione delle bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti di qualsivoglia natura di particolari utenti lungo i torrenti. Ora siccome nell'articolo 7 non si parla che di questa seconda specie di espropriazione; così pareva sottinteso, e la Commissione me l'ha dichiarato, che per quanto riguardasse l'espropriazione della proprietà delle rogge e canali, il pagamento si facesse in danaro, seguendo le regole del diritto comune. Veramente io non so perchè non si lasci anche ai proprietari delle rogge e dei canali lo stesso diritto di scelta alternativa tra il compenso in danaro e quello in acqua, in tutto o in parte; ma ad ogni modo si cade d'accordo circa il modo di compensarli, e non sarà superfluo che per maggiore chiarezza nella prima parte dell'articolo non manchi espressamente la relativa disposizione.

Nella seconda parte dell'articolo non vi è altro mutamento se non per la sostituzione delle parole: *equivalente alle loro ragioni*, invece della parola *proporzionata*, adoperata dalla Commissione.

La modificazione che ho l'onore di proporre non è che la garanzia di una costante somministrazione dell'acqua riconosciuta e determinata per equivalente.

Ciò è indispensabile che sia espressamente dichiarato, altrimenti non si comprenderebbe quale fosse il concetto ultimo di questo vincolo, nè se il compenso in acqua possa con una specie di scala mobile divenir variabile di anno in anno secondo l'eventuale deficienza maggiore o minore dell'acqua decorrente nel canale *Cavour*; e se in simili eventi non sia la legge feconda di liti, rendendo quasi inevitabile ai singoli proprietari di ricorrere ai tribunali per la misura dell'indennità.

Finalmente, nell'ultima parte dell'articolo contiensi un'altra semplicissima modificazione: invece di dire che il *Governo* paga il prezzo in danaro, è detto che questo pagamento dovrà essere fatto *dalla società*, il Governo non essendo che un intermediario, e non assumendosi altro obbligo che di sussidiare la società con la somma di sei milioni circa, posta a disposizione della medesima.

Ma, basti o non basti questa somma, certamente è la società che, espropriando a suo profitto questi possessori, è debitrice del prezzo come è debitrice dell'acqua, secondo che siasi scelta l'una o l'altra maniera di compenso.

Dopo queste dichiarazioni, le quali dimostrano esser mio intendimento di non lasciare assolutamente nel vago e nell'arbitrario la determinazione del compenso in acqua, e soprattutto di non volerlo soltanto *proporzionale*, cioè in una ignota *proporzione* coi valori espropriati, ma *equivalente*, spero che la Commissione, come già mi fece confidare, non incontrerà difficoltà ad accettare le modificazioni che propongo sull'articolo 7°, e nella stessa guisa senza difficoltà voterò anch'io questo disegno di legge, fatta riserva di ogni discussione di principii.

SALARIS. Gravissime sono le considerazioni esposte

TORNATA DELL'8 APRILE

dal ministro delle finanze e dall'onorevole mio amico Cavallini, e non nascondo che mi fecero grande impressione.

Però, intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, avrei qualche osservazione a fare, e la espongo perchè la Commissione ne tenga conto per determinarsi ad accettarlo od a respingerlo. Essa sia giudice della giustizia e ragionevolezza delle proposte; io esprimerò solo la mia opinione.

Riguardo alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Mancini, credo che si possa accettare senza timore, perocchè credo che in nulla muta il concetto della legge.

In quanto alla seconda, che contiene le stesse parole dell'articolo 7, fatta eccezione della parola *proporzionata*, cui si sostituisce la parola *equivalente*, troverei qualche dubbio, tanto più se esamino il concetto dell'ultima parte del suo emendamento.

Infatti ammettiamo che in vece d'una quantità di acqua proporzionata, come leggesi nell'articolo della Commissione, debbasi dare ai possessori espropriati 'equivalente, cioè od una quantità di acqua eguale a quella che avevano, od il prezzo vero dell'acqua di cui furono espropriati, quale sarà la conseguenza? A me parrebbe questa solamente che la espropriazione si farà in vantaggio dell'espropriante in vece di farsi a vantaggio di un'opera di pubblica utilità.

Spiegherò meglio il mio pensiero. Se al possessore si dovesse dare la stessa quantità d'acqua che possedeva, e più se gli si dovesse garantire perenne, è evidente che il possessore migliora la sua condizione; dappoichè se nulla è innovato intorno alla quantità, havvi un'innovazione in suo vantaggio con la garanzia di renderla perenne. E quindi nel mentre prima dell'espropriazione aveva cento litri d'acqua, la quale poteva, per qualunque causa, soffrire una diminuzione, talvolta una intermittenza, e non di raro un'assoluta mancanza, senza che il possessore avesse diritto ad indennità, dopo l'espropriazione in forza dell'emendamento Mancini, codesto possessore avrebbe i cento litri d'acqua, ed in caso di assoluta mancanza, di diminuzione, avrebbe il diritto ad un'indennità. Certamente con l'emendamento Mancini, la condizione del possessore espropriato diverrebbe assai migliore; non saprei affermare però se la Società espropriante conseguirà lo scopo che si propone con l'espropriazione.

Dubito ancora che l'emendamento Mancini non distrugga il disposto dell'articolo 8; ma ciò esaminerà attentamente la Commissione, che ebbe maggior tempo di occuparsi di questo progetto, la cui relazione non fu distribuita che poche ore prima che cominciasse la discussione.

Io credo, che ammesso l'emendamento Mancini, la società del canale *Cavour* indarno avrà fatto dichiarare le opere per la distribuzione delle acque di pubblica utilità; perocchè, obbligata a concedere la propria quantità d'acqua, ed a garantirli perenne, non userà certo della facoltà di espropriare.

Per queste considerazioni io, mentre non avrei difficoltà di votare la prima parte dell'emendamento Mancini fin d'ora, attenderò intorno alle altre parti di essere maggiormente illuminato dalla discussione.

CAVALLINI. Sono così potenti le ragioni che stanno a favore del progetto della Commissione, che ho ferma fiducia che, qualora mi cimentassi anche con un potente oratore quale è l'onorevole Mancini, sorgerei vittorioso dalle questioni generali di diritto che egli ha elevato.

Siccome però la cosa non è più integra, poichè dopo l'adozione dell'articolo 3 del progetto della Commissione, le questioni da esso accennate sono già risolte dalla Camera nel senso dalla stessa Commissione proposte, così amante inoltre della brevità qual sono sempre e dopo che ho veduto che lo stesso deputato Mancini, o perchè dubita della solidità del suo ragionamento, o perchè lo reputa ora intempestivo e tardivo, si restringe a concretare il suo discorso in una proposta piuttosto modesta, mi limiterò anch'io a dichiarare unicamente se la Commissione sia in grado di accettare o no il di lui emendamento d'aggiunta, adducendone spicciamente i motivi.

L'onorevole deputato Mancini propone prima di tutto che si dichiarasse espressamente che il compenso ai *proprietary delle rogge* debba essere accordato in danaro.

La Commissione non respinge codesta parte della proposta del proponente. Essa non la crede necessaria, la ritiene invece del tutto superflua, perchè la prima parte dell'articolo 7 che parla dei compensi in acqua, non contempla i proprietari delle rogge, ma solamente i *possessori* di bocche, chiuse di derivazione, ecc.; d'onde la conseguenza naturale che ai proprietari delle rogge e dei cavi complementari sono invece applicabili le disposizioni della legge generale sull'espropriazione, la quale attribuisce danaro.

Siccome però l'aggiunta non reca pregiudizio alla legge, così per fare atto di conciliazione, la Commissione non si oppone all'accettazione di detta prima parte del proposto emendamento, purchè però si aggiunga *in tutto od in parte*, affinchè non sia vietato al Governo di concedere parte del compenso anche in acqua, come lo avevano accettato i proprietari delle rogge Busca e Biraga.

Quanto all'altra parte dell'emendamento, se siamo d'accordo coll'onorevole Mancini nella sostanza, inquantochè tanto egli, quanto la Commissione vogliono attribuire agli espropriandi nè più nè meno di quello che loro compete, temo grandemente, e me ne spiace, che forse non potremo parimente esserlo nelle forme.

È da esaminare con pacatezza ed attentamente quale delle due formole sia da preferirsi, se quella della Commissione, o l'altra dell'onorevole Mancini.

La Commissione non può certo avere la pretesa di aver colto proprio nel segno, cioè di aver proposta tale una redazione che sia assolutamente la migliore; ma essa ha esaminate con molta ponderazione tutte le questioni che possono insorgere, le ha discusse e risolte,

ed ha cribrata ogni parola, ogni vocabolo e ponderato l'importanza ed estensione loro. Non vorrebbe lasciarsi trascinare ora più in là di quanto non comporti la giustizia.

L'onorevole Mancini si mostrò assai cortese colla Commissione; egli prima della seduta le espose le sue vedute, e questa in massima non era avversa alla proposta che le si presentava. Sarebbe perciò ben lieta se potesse accettare anche l'altra parte dell'emendamento proposto.

Io non ho potuto ponderare, e non ho tampoco letto l'emendamento che ora ho udito, ma alcune frasi, qualche parola mi fanno sorgere nella mente gravi dubbi; nell'emendamento, di cui il signor Mancini ha dato lettura alla Camera, si parla, per esempio, di *competenza*, si dice « compenso proporzionato alle competenze: » ma, intendiamoci bene, vi è differenza immensa tra la competenza di un utente e l'esercizio, l'uso il vantaggio reale di questa competenza.

Io, a cagion d'esempio, ho diritto, secondo i miei titoli, a dieci moduli di acqua, ma siccome questi moduli di acqua devo derivarli da una roggia, la quale non ha sempre costantemente la stessa copia d'acqua, e qualche volta è anzi totalmente asciutta, così nell'esercitare il mio diritto, nel derivare l'acqua dalla mia bocca, non avrò sempre questi dieci moduli d'acqua, talvolta ne avrò otto, talvolta quattro e talvolta avrò nulla affatto. Se dunque ci riferiamo alle competenze, ossia ai titoli, noi evidentemente potremmo dare agli espropriandi molto più di quello che loro non ispetti. Fa d'uopo tenere conto non solo dei titoli, ma anche delle diverse circostanze di fatto che possono essere molteplici, che sono quindi imprevedibili, e che conseguentemente vogliono essere in ogni singolo caso apprezzate dagli esperti.

Dubito pertanto assai che il deputato Mancini col suo emendamento sia per attribuire molto più di quanto e la Commissione e il Governo sono disposti a concedere, e che la giustizia e l'equità non consentono assolutamente che si ecceda. Egli è perciò che, sotto questo aspetto, la Commissione crede che, tal quale è formulato, l'emendamento Mancini non si potrebbe accogliere.

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. L'onorevole Cavallini aveva, insieme col resto della Commissione, esaminata ed accettata la formola dei miei emendamenti prima che io la presentassi.

FINZI. Domando la parola.

MANCINI. Ora sorge una questione piuttosto concernente una migliore spiegazione del valore di questa formola anziché importante un reciso rifiuto della medesima.

Mi si conceda di sottoporre alla Camera le seguenti osservazioni.

Vi ha due specie di diritti degli utenti sopra le acque:

ve ne sono alcuni determinati da titoli colla clausola della garantita perennità, sotto l'obbligo d'indennità in caso di deficienza. Si è più volte presentata la questione innanzi ai tribunali, e fino innanzi alla Corte di cassazione, se, cioè, il caso della mancanza dell'acqua per ragione di naturale siccità o per altra analoga costituisse quel caso fortuito o di forza maggiore, quel caso d'impossibile prestazione che esonera il debitore, secondo i principii generali del diritto, dalla contratta obbligazione.

La Corte di Casale, nel cui distretto giurisdizionale principalmente abbondano queste controversie d'acqua, decise che quando i titoli accordano all'utente la garanzia della perennità, il proprietario della roggia, che l'ha guarentita, risponde anche dell'accidentale deficienza, e risarcisce i danni.

Ora, o signori, per tutti quegli utenti delle rogge e canali da espropriarsi, i quali si trovano protetti da titoli somiglianti, la società del canale *Cavour*, allorchè esegue la espropriazione delle varie rogge e canali si sostituisce ai vari proprietari delle rogge espropriate, e conseguentemente succede in tutte le loro obbligazioni.

Ora se costoro corsero finora la responsabilità dei pagamenti di indennità, come conseguenza delle obbligazioni assunte nei titoli verso i singoli utenti; volete voi che la legge ne esoneri la società del canale *Cavour*, la quale espropriando queste rogge, di necessità succede nei diritti, come negli obblighi dei proprietari espropriati? Non posso credere che questo sia nella intenzione dei proponenti, giacchè non si avrebbe più espropriazione mediante soddisfacimento equivalente, ma di gran lunga minore, e con manifesta ingiustizia si farebbe ricadere tutta sugli espropriati, anche dopo consumata la espropriazione, la parte passiva e sfavorevole della proprietà da essi abbandonata.

Vi ha però un'altra numerosa classe di utenti, i quali, malgrado la competenza di acqua stabilita nei loro titoli, possono soggiacere alla eventualità della deficienza d'acqua. Ora, nel momento in cui si compie l'espropriazione, evidentemente è indispensabile che si proceda ad una valutazione di questi diritti d'acqua, e il sistema di valutazione sarà desunto da una media del godimento effettivo, suppongo, dell'ultimo decennio.

Quando siasi così determinato il valore dell'acqua sotto l'aspetto del doppio compenso, cioè del compenso in danaro, e di quello consistente in una determinata quantità d'acqua costantemente guarentita; se l'espropriato sceglie il danaro, la società paga una volta per sempre ed irrevocabilmente una somma certa, senza speranza di ripeterne mai più alcuna parte, qualunque siano per essere le future eventualità di abbondanza o penuria dei corsi d'acqua.

Del pari nell'altra ipotesi, che pur troppo sarà la più frequente, in cui gli utenti prescelgano di avere il compenso in un assegno di quell'acqua di cui hanno assoluto bisogno per l'irrigazione dei loro fondi o per il movimento dei loro opifici, dovrà rimanere invaria-

bilmente determinata, a giudizio di esperti, quella competenza d'acqua che sarà il risultamento della conservazione e della media dei godimenti effettivi, quella cioè che risulterà dalla stima.

Ma, allorchè l'espropriazione siasi eseguita dietro i risultati di questa estimazione, la Commissione intenderà al certo che la posizione dell'espropriato, quanto all'assegnatogli corrispettivo, debba rimanere, invariabile, e che, se da una parte il valore espropriato passa perennemente nel dominio dell'espropriante, anche il corrispettivo di un tal valore, nella misura e nella quantità in cui sarà stato egualmente determinato, deve essere all'espropriato costantemente garantito, sotto l'obbligo d'indennità dei danni ed interessi in caso di deficienza.

Fatta questa dichiarazione, io credo che il dissenso tra la Commissione e me divenga più apparente che reale, ed in conseguenza non vedo la necessità d'introdurre modificazioni nella formola da me proposta, la quale impone alla società espropriante la garanzia della costante somministrazione di una quantità di acqua non minore di quella che rappresenti la competenza a cui ciascun utente avrebbe diritto.

Senonchè, o signori, dai dubbi sollevati dalla Commissione confesso schiettamente essersi in me destata una perplessità che prima non aveva, dappoichè si è sempre affermato dalla Commissione che questa grande riunione di corsi e canali produrrà un aumento nei volumi delle acque, anzichè la diminuzione; a me ciò sembra ragionevole, abbenchè io non sia uomo tecnico, dacchè i rischi divisi sopra un più gran numero d'individui divengono più rari e meno funesti.

Se dunque ciò si ammette e nel successivo articolo si accorda ben anche agli espropriati un diritto di preferenza onde meglio adempiere alla costante somministrazione dell'acqua loro assegnata in corrispettivo dell'espropriazione, non saprei scoprire la causa delle difficoltà e dell'opposizione in cui possa la Commissione persistere.

Io mi auguro pertanto che, accettate queste spiegazioni, la medesima voglia consentire nell'accettazione delle mie proposte.

PRESIDENTE. Se si dicesse *nella quantità stabilita* non sarebbe più conveniente?

Ella vuole che sia garantita la quantità dell'acqua, mi pare che in questo modo...

MANCINI. Stabilita, come? da chi? quando?

PRESIDENTE. Parmi che in massima l'onorevole Mancini e la Commissione siano concordi. Che cosa vorrebbe l'onorevole Mancini? Che quell'acqua la quale d'accordo, o previo gli opportuni mezzi peritali e giuridici sarà stabilita, sia garantita; invece la Commissione teme che con quelle parole si venga a dare diritto agli utenti di avere non quell'acqua che sarà stabilita, ma quella a cui potrebbero essi avere diritto dipendentemente dai loro titoli. Dicendosi *l'acqua stabilita*, ove, ben inteso, si accetti il principio, parmi che la difficoltà sarebbe eliminata.

Dico questo per semplificare la discussione.

MANCINI. Se piace al signor presidente, ascolterei la risposta della Commissione, e poi aggiungerei qualche parola.

PRESIDENTE. Io non ho fatto che esprimere i concetti che mi parvero emergere dai discorsi delle due parti.

La parola spetta ora all'onorevole Leopardi.

LEOPARDI. Domando perdono, se prendo la parola in una questione che mi è tanto estranea quanto io mi dichiaro digiuno di cognizioni tecniche, ma parmi che questa, di cui si tratta, sia un'espropriazione di natura sua propria *sui generis*. Che cosa si fa? Col canale *Cavour* si manda una quantità d'acqua maggiore, un'acqua perenne in altri canali che non l'hanno perenne e ne hanno poca.

Ora, tutti gli utenti di questi canali, invece di una espropriazione che meriti compenso, ricevono un beneficio: il compenso spetta, credo io, allo Stato, alla Società del canale *Cavour*, ma non mai agli espropriati. Noi non togliamo loro l'acqua, ma anzi gliela forniamo perennemente, facciamo quindi loro un grande vantaggio.

Io non so se sia fattibile di assegnarne una quantità così forte come ora in certi mesi dell'anno possono avere, ma penso che quando c'è quella quantità grossa d'acqua nei loro canali non sappiano che farsene, mentre invece quando manca non possono far andare i loro molini, nè irrigare i loro fondi.

Parmi quindi, lo ripeto, che fornendo loro una quantità d'acqua perenne e bastevole ai loro bisogni, si faccia veramente a questi proprietari un beneficio reale e di grande rilievo. Sono essi adunque che debbono dare un compenso e non riceverne, quando rimane ad essi l'uso dell'acqua perenne più o meno limitato, ma sempre migliore di quello che ora hanno.

Una voce. Se non la vogliono!

LEOPARDI. Se non la vogliono non l'avranno, e non daranno compensi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Finzi.

FINZI. Risponderò poche parole all'onorevole Leopardi, perchè non ho a fare di meglio che riferirmi al discorso testè pronunciato dal ministro delle finanze nel quale ha dimostrato qual è l'uso che si fa dell'acqua del canale *Cavour*, e quale la condizione che vien fatta agli attuali possidenti di bocche d'acqua nelle rogge o nei torrenti, di cui si tratta nel presente progetto di legge. L'onorevole Leopardi non si fece un concetto esatto della distribuzione di tali acque. Le acque del canale *Cavour* verranno distribuite mercè le rogge, i cavi ed i bacini dei torrenti già esistenti, e di cui vi si raccomanda di fare l'espropriazione, in quanto vi esistono di diritto privato, ovvero col mezzo di cavi nuovi che dovranno eseguirsi. I proprietari dei fondi che vorranno godere il beneficio dell'acqua dovranno pagarla in ragione della quantità che sarà loro fornita ed il corrispettivo verrà stabilito d'accordo fra l'Amministrazione del *Canale* e gli stessi proprietari. Ecco tutto il fatto puro e semplice.

Ora mi preme di rispondere all'onorevole Mancini. Egli faceva rimprovero alla Commissione di avere prima consentito che egli introducesse nella dizione del suo emendamento la parola *competenza*.

Questa parola non aveva infatti spaventato punto la Commissione, ma quello che la spaventa ora si è l'accompagnamento che egli vi ha fatto. È l'intendimento cui egli vuole dar vita con questa parola che fa sì che la Commissione non può accettarla. Se alla parola *competenza* egli aggiunge tali attributi per cui sia mantenuto l'intendimento di equità generale che noi ci proponiamo di ottenere, noi accoglieremo questa e qualunque altra parola. Non sono le espressioni che ci arrestano, sibbene gl'intendimenti che adesso si manifestano in tutta la loro efficacia.

Ebbene che cosa ci proponiamo noi? Noi intendiamo portare colle acque del canale *Cavour* il beneficio dell'irrigazione ai territori di quelle provincie che sono percorsi dal canale stesso. A tale effetto noi intendiamo di tributarne a quei territori i quali non sono ancora preparati all'irrigazione, ed aumentarne a quelli che vi sono già preparati e che non hanno sufficiente quantità per l'irrigazione che loro torna necessaria.

Ma noi non intendiamo con ciò di aggravare lo Stato della somministrazione di quella quantità d'acqua di cui sono attualmente deficienti i fondi i quali possiedono già una maniera d'irrigazione, la quale è inequivalente all'uopo.

Se noi espropriamo una bocca d'acqua esistente in una roggia, noi ci domandiamo quanta sia la quantità d'acqua che si introduce per quella bocca. Se la quantità d'acqua, che si introduce attualmente, è di uno, e la quantità che si introdurrà per la stessa bocca, quando affluiranno nel cavo le acque del canale *Cavour* sarà di due, è naturale che il proprietario attuale dovrà retribuire alla società, e quindi a vantaggio dello Stato, l'equivalente di quell'unità, di cui va ad avvantaggiarsi; noi non domandiamo niente di più.

Ma è egli possibile di esprimere altrimenti che con formole assolutamente generali questo concetto? Questo concetto è egli possibile di esprimerlo oggi in quei termini che importano o garanzia di indennità, o garanzia di perennità, circostanze che possono essere soltanto prese in considerazione da quei periti, i quali devono determinare il valore della bocca d'acqua che sarà espropriata, messa a confronto col valore e colla quantità d'acqua che viene data in permuta?

È un'operazione di spettanza diretta di periti.

I periti devono prendere in considerazione lo stato delle acque che attualmente si trovano nel cavo, per esempio, Biraga, dal quale i vari proprietari dei fondi utenti hanno diritto d'estrarre l'acqua quando vi è. I periti s'incaricheranno di conoscere in qual tempo l'acqua esiste nella loggia Birago, s'incaricheranno di prendere la media tra quella che vi è e quella che vi dovrebbe essere, e determineranno qual è la differenza in confronto dell'acqua che si presenterà al fregio di queste bocche quando vi sarà introdotta l'acqua del canale

Cavour. Ma se dite, non solo io ne voglio di ciò, ma voglio che mi garantiate la perpetuità dell'acqua, ed in caso che questa perpetuità fallisse voglio vi teniate responsabili d'indennizzarmi, oh! non mai, perché i periti sapranno bene prendere in considerazione quanto questo carattere di perpetuità sia riconoscibile per l'acqua trasportata dal canale *Cavour*. Se questa perpetuità sarà nella proporzione della probabilità di dieci in confronto delle probabilità della presenza attuale dell'acqua della roggia Biraga che è di cinque, vuol dire che il vantaggio sta per le acque del canale *Cavour*, ma non vuol dire che ancora si sia stabilita una perpetuità immancabile. Nel ritrovare il prezzo di compenso si determinerà la probabilità di avere perenne l'acqua del canale *Cavour*, e ciò con grande vantaggio sulle interruzioni che attualmente si verificano nelle acque che attualmente concorrono nella roggia Biraga; e qui la roggia Biraga l'ho presa solo per esempio, ma questo ragionamento si può estendere a tutti i casi di cui si vorrebbe usare.

Questa operazione adunque è tutta di competenza dei periti, e non può riescire efficace che nel momento di determinare il valore delle bocche che vanno ad espropriarsi e la misura dell'acqua che deve essere data in corrispettivo. Il fare adesso ciò che pretenderebbe l'onorevole Mancini, avrebbe per effetto di consacrare un gravissimo danno agli interessi dello Stato, perchè lo Stato verrebbe in questo caso a promettere probabilmente assai più che non può mantenere; noi verremmo a stabilire un termine di tutto vantaggio per l'espropriato, mentre non stabiliremmo il modo di corrispettivo che dovrebbe concorrere a determinare il prezzo della cosa espropriata.

Dunque o l'onorevole Mancini va in cerca di una norma di equità, e noi siamo d'accordo con lui su qualunque espressione possa renderne perfettamente il senso; ma se per avventura le parole e le espressioni da esso adoperate andassero più in là e valessero a significare dei vantaggi riservati ai privati che certamente nessuno di noi, e nemmeno lui può avere in animo di contemplare, noi certamente li respingiamo e crediamo che la dizione da noi adoperata sia la migliore, perchè la più generica, e sia quella che più risponda a quanto vogliamo definire nell'articolo 7 della legge.

PRESIDENTE. Io proporrei di dare cinque minuti di sospensione; forse l'onorevole Mancini, il Ministero e la Commissione in questo intervallo, e mediante qualche rettificazione, potranno mettersi d'accordo, e così si guadagnerebbe tempo.

MICHELINI. Io propongo un emendamento che si potrebbe prendere in considerazione, se mi si concede di svilupparlo.

PRESIDENTE. Lo proponga.

MICHELINI. Mi pare che i vari contendenti sono d'accordo sopra una cosa, ed è di non rendere nè migliore, nè peggiore la condizione dei possessori che debbono essere espropriati.

Se ho bene compreso i loro intendimenti, essi sono

TORNATA DELL'8 APRILE

sopra questo punto d'accordo... Non lo sono? Oh! se non lo sono, come mi si va buccinando, tanto peggio per loro, perchè in sostanza lo dovrebbero essere, in quanto che non è giusto che sia cambiata la condizione dei possessori.

Supposto adunque questo consenso, il quale, se per avventura non fosse reale, dovrebbe esserlo, assecondando anche le osservazioni di uno dei membri della Commissione, il quale avvertiva con molta verità che in sostanza l'ammontare dell'indennità, del compenso, di ciò infine cui abbiano diritto i possessori che si vedranno privati della loro acqua dipende dai periti, ai quali spetta accertare quale sia in diritto ed in fatto la condizione dei possessori, affinché, fatta l'espropriazione, la loro condizione continui ad essere la stessa, cioè non vi abbiano nè perso, nè guadagnato pel fatto della espropriazione, mi è venuto in mente un ripiego che io propongo alla Camera.

In sostanza nessuno vuol cambiare le disposizioni della legge sopra l'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, la quale determina i compensi. Quindi quando si dice *compenso* si dice tutto e non sono più necessarie altre spiegazioni. Io pertanto propongo di togliere tali spiegazioni inopportuna mente aggiunte dalla Commissione da un lato, dal deputato Mancini dall'altro, e sulla significazione delle quali essi non possono intendersi. Sopprimansi dunque le parole *proporzionate alle loro ragioni* della Commissione e quella *competente* proposta dall'onorevole Mancini.

Ecco pertanto l'emendamento che io avrei escogitato colla speranza di porre d'accordo i contendenti.

Tutto l'articolo 7 dovrebbe essere così concepito:

« Il compenso ai possessori per l'espropriazione di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi avrà luogo in acqua, ovvero in danaro a loro piacimento. »

CAVALLINI. L'onorevole deputato Michelini, l'ottimo mio amico, ha formulato una proposta che è perfettamente identica a quella della Commissione.

E qui gioverà addurre innanzi tutto la causa per la quale la Commissione ha proposto all'articolo 7 che il compenso ai possessori di bocche sia determinato in una quantità d'acqua, e che loro non si accordi danaro se non nel caso in cui venga ricusata l'acqua e l'espropriazione colpisca tutta integralmente l'acqua.

La somma disponibile è limitata. La società non è tenuta che a sborsare lire 6,300,000, ed allo stato miserimo delle pubbliche finanze la nostra coscienza si ribella a chiedere allo Stato una somma maggiore. Ecco dunque la necessità di far sì che rari siano i casi in cui il compenso debba pagarsi in danaro. D'altra parte noi credemmo che stabilendo il compenso in acqua noi interpretammo la volontà, i bisogni degli espropriandi, perchè il possessore di bocche d'acqua ha bisogno dell'acqua e non del danaro, e se noi dessimo del danaro oggi, egli sarebbe obbligato a restituircelo domani chiedendo l'acqua.

Questa considerazione era sì opportuna ed è sì vera

che la Commissione esaminò lungamente se non fosse il caso di determinare per legge il compenso in tutti i casi in una quantità d'acqua ed in modo assoluto.

Se ne astenne, e propose invece il temperamento di cui alla seconda parte dell'articolo 7, allo scopo di evitare discussioni e di allontanarsi il meno possibile dalle disposizioni della legge generale sull'espropriazione che attribuisce il compenso in danaro.

Ciò premesso dirò che non veggio proprio quale sia la differenza fra il progetto della Commissione e la proposta del deputato Michelini; egli sopprime solo le parole: « proporzionata alle loro ragioni », ma queste completano il concetto della Commissione; nè per verità io saprei persuadermi come egli possa poi riuscire a farla accettare dal deputato Mancini, il quale accetta quella locuzione, ma sostiene che non è sufficiente, e non attribuisce ancora ciò che si deve accordare.

Se il deputato Mancini ne fosse soddisfatto, l'onorevole Michelini avrebbe riportato una vittoria; ma siccome così non può essere, quindi è che la Commissione mantiene il proprio progetto che è un *quid* di mezzo tra le proposte dei due oppositori.

PRESIDENTE. Come ho testè avvertito, se la Camera consente, vi sarà una sospensione di cinque minuti, onde la Commissione possa intendersi con coloro che hanno presentato emendamenti.

(Segue una breve sospensione.)

Lo stato delle cose è il seguente: la Camera ha sott'occhi l'articolo 7° com'era concepito dalla Commissione; alla fine della seconda parte la Commissione consentirebbe (come ha inteso la Camera) di aggiungere le parole proposte dall'onorevole Salaris: « pagandosi dalla società il prezzo in denaro. »

A questo punto l'onorevole deputato Mancini aveva proposto un emendamento, del quale io darò nuovamente lettura anche perchè egli l'avrebbe in qualche parte modificato.

« Il compenso per la espropriazione della proprietà delle rogge o d'altri cavi complementari, sarà pagato nello stesso modo in tutto o in parte... »

MANCINI. Perdoni, questa parte viene ad essere l'ultima.

PRESIDENTE. Dunque comincierebbe così:

« Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti accessori e altri diritti lungo i torrenti, le rogge od i cavi sarà determinato in una quantità d'acqua corrispondente al reale valore delle loro ragioni. »

E fin qui, come la Camera vede, la diversità è assai tenue; essa consiste in che ove la Commissione dice: « sarà determinato in una quantità d'acqua proporzionata alle loro ragioni, » l'onorevole Mancini dice: « sarà determinato in una quantità d'acqua corrispondente al reale valore delle loro ragioni. »

Ma l'onorevole Mancini aggiunge un pensiero di più, ed è il seguente:

« Tale compenso importerà la garanzia della costante

somministrazione agli espropriati di una quantità non mai minore di quella che sarà stabilita come corrispondente al valore anzidetto, sotto l'obbligo di piena indennità in caso di deficienza. »

Qui sorgono due questioni: la prima riguarda il principio stesso; la seconda riguarda la forma in cui esso sta espresso.

Dirò poi sin d'ora che la ragione di dubitare sta nelle seguenti parole: « non mai minore di quella che sarà stabilita come corrispondente al valore anzidetto, sotto l'obbligo di piena indennità in caso di deficienza. »

Poi segue:

« Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà del Governo di espropriarla pagandosi dalla società il prezzo in danaro. »

Questa parte è identica precisamente alla seconda parte dell'art. 7 della Commissione, coll'aggiunta delle parole proposte dall'onorevole Salaris, ed accettate, vale a dire: *pagandosi alla società* il prezzo in danaro.

VALERIO. Vi manca la parola *integralmente*.

MANCINI. Io non capisco l'espropriazione integrale.

Domanderei poi che l'onorevole presidente mettesse in votazione ciascuna di queste tre parti.

PRESIDENTE. Adesso io espongo solo lo stato delle cose, faccio l'esposizione storica dello stato delle cose com'è; spiegheranno poi dopo i loro pensieri.

L'onorevole Mancini aggiungerebbe finalmente quell'altro periodo: « Il compenso per l'espropriazione della proprietà delle rogge o di altri cavi complementari sarà pagata nello stesso modo in tutte od in parte in acqua od in danaro secondo le regole del diritto comune. Questa parte, debbo pur dirlo, il Ministero e la Commissione l'accettano. Viene poi l'emendamento dell'onorevole Michelini, il quale è in questi termini:

« Il compenso ai possessori per l'espropriazione di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti accessori, ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, avrà luogo in acqua ovvero in danaro a loro piacimento. »

Questo è lo stato in cui sono le cose.

Ora la Camera ha compreso quali siano tra il proponente, il Ministero e la Commissione i punti di convergenza, quali i punti su cui non vi ha accordo, quali le aggiunte.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Esporrò le ragioni per le quali il Ministero non stima dover accettare l'emendamento relativo al primo alinea di questo articolo proposto dall'onorevole Mancini; anzi prega la Camera di volersi attenere alla proposta della Commissione.

Quanto agli altri due alinea siamo d'accordo, e non occorre parlarne.

Il Ministero teme che, adottandosi l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, un primo dubbio insorga; ed è che coloro i quali ora hanno diritto ad una determinata quantità d'acqua nelle condizioni attuali di eventuale deficienza e di bontà intrinseca, vengano ad ottenere il diritto ad una uguale quantità d'acqua se-

bene in condizioni ben diverse, sia per il tempo, perchè diventerebbe perenne, sia per la natura e qualità dell'acqua stessa, perchè niuno che sia pratico di cose agricole ignora come per l'irrigazione sono di molto maggior valore le acque che, come quelle del Po, abbiano lungamente decorso e raccolto i colaticci di grandi città, che non quelle che scendono a poca distanza dai ghiacciai.

Indi è che il Ministero non potrebbe ammettere una locuzione la quale potesse indurre la conseguenza che chi ha il diritto di derivare da questi canali una quantità, supponiamo, di cento litri (quantità che gli può ora mancare in certi mesi dell'anno, e di acqua non avente per avventura la stessa efficacia fecondatrice di quella del Po), venga ad ottenere il diritto a cento litri dell'acqua perenne immessa dal canale *Cavour*.

Questa è una prima ragione: passo ora alla seconda idea che emerge dalla proposta Mancini, che, cioè debba darsi a questi possessori di bocchetti o di altre derivazioni, una quantità di acqua da stimarsi dai periti di cui si guarentisca la perennità.

Mi pare che questo è il concetto incluso in questa seconda parte dell'emendamento Mancini.

Ora, io non vedrei la necessità, neanche l'opportunità di pregiudicare fin d'ora questa questione; perchè, quantunque le acque che saranno immesse in questo canale saranno sempre in copia grandissima, in tutte le stagioni dell'anno tuttavia vi può essere anche una certa diminuzione relativa nella stagione estiva; quindi pare a me che vi sia luogo a fare due specie di contratti.

Se il possessore delle acque vuole convertire le sue ragioni attuali in un'acqua di cui gli sia garantita la perennità, allora egli avrà una quantità diversa dal caso in cui egli consentisse a subire l'alea della diminuzione nel volume di quest'acqua.

Mi spiego con un esempio.

Metto il caso in cui uno sia possessore di una roggia da cui si derivino cento litri d'acqua, e dico; può essere che questo possessore di cento litri d'acqua nelle condizioni attuali, cioè colla probabilità di averne grande difetto nella stagione estiva, può essere che questo possessore si accontenti di avere in compenso settanta litri d'acqua del canale *Cavour* nelle sue condizioni attuali; ma quando poi egli volesse una guarentigia della quantità, può essere allora che egli si limiti e si accontenti di 60 litri.

Sono due casi ben diversi.

Io non vedo la ragione per cui si fisserebbe qui nella legge che il Governo non possa fare altri contratti se non quei tali in cui è assolutamente garantita in tutti i casi, in tutti gli eventi di siccità, e di non siccità, anche di disastri, di rotture, in tutti i casi insomma di forza maggiore, la perennità dell'acqua, indennizzando tutti i danni che potessero avvenire.

Per queste due ragioni il Ministero prega la Camera a volersi attenere al progetto come è stato redatto dalla Commissione.

MANCINI. Domando la parola.

BOGGIO. Domando la parola solo per dichiarare alla

TORNATA DELL'8 APRILE

Camera che io mi astengo dal voto, perchè appartengo indirettamente all'amministrazione del canale *Cavour*.

PRESIDENTE. Con quest'opportunità debbo annunziare che l'onorevole Marchetti ha pure scritto alla presidenza, che egli si asterebbe dal prender parte alla discussione, e al voto di questa legge inquantochè fa parte della società del canale.

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Cederei volentieri la parola all'onorevole Valerio sperando di essere illuminato da un uomo così competente.

VALERIO. Ed io invece desidero udire la risposta dell'onorevole Mancini alle considerazioni esposte dall'onorevole ministro per le finanze. (*Si ride.*)

MANCINI. L'onorevole Valerio così perito in questa materia e giustamente dalla Camera riverito per le sue tecniche cognizioni, deve alquanto dubitare della forza delle ragioni che si accinge ad esporre, supponendo che io possa ricavare qualche vantaggio dai lumi che col suo stesso ragionamento potrebbe fornirmi. Ad ogni modo l'onorevole ministro ha già espresso i motivi pei quali egli crede dover respingere il mio emendamento.

Egli per verità, accettando quello che ora è divenuta l'ultima parte dell'articolo da me modificato ha combattuto la prima.

Questa in realtà si riferisce a due diverse idee.

L'una riguarda la determinazione della formola più appropriata ad ottenere lo scopo che, eseguendosi la espropriazione, gli espropriati abbiano niente di più e niente di meno di ciò che vale la proprietà che loro si toglie. È una questione di redazione, se si vuole, ma che nelle applicazioni può avere la sua pratica importanza.

La seconda idea riguarda la invariabilità del compenso in acqua. — Una volta fissata la quantità che giustamente ne spetti ai singoli utenti, e che corrisponda al reale valore della loro competenza, tale quantità s'intende fissata in modo invariabile, e non già in tal guisa che possa ciascun anno farsi luogo a processi, a controversie, a liti davanti ai tribunali, per sapere qual sia l'incognita forse annualmente variabile di questo compenso.

Ragioniamo separatamente per brevi istanti del concetto delle due proposte, dappoichè la Camera vede che eccitano due questioni realmente diverse.

Quanto alla prima questione, confesso che io con somma difficoltà e stento concepisco, a riguardo della medesima, i dubbi della Commissione. La Commissione aveva adoperato dapprincipio questa formola, che laddove il compenso debba darsi in acqua, sarà determinato in una quantità d'acqua *proporzionata alle ragioni di chi deve averla*.

Questa formola ho dimostrato non soddisfacente: benchè io non sia matematico, e mi basta il senso comune per comprendere il differente significato che hanno la *proporzione* e l'*eguaglianza*: una cosa può essere in certa *proporzione* con un'altra senza essere eguale. Ma siccome le leggi di espropriazione per causa

di pubblica utilità vogliono che si dia un compenso il quale sia in rapporto di equivalenza col valore della cosa espropriata, soprattutto allorchè l'uno e l'altra sono della stessa natura, io non comprendo perciò l'insistenza della Commissione a difendere la sua formola equivoca, la quale abbandona il tutto all'onnipotenza dei periti, anzichè accettare la locuzione più chiara di *equivalente* che da me vorrebbe surrogare.

Ma si è fatta un'obbiezione. *Equivalente*, si è detto, potrebbe significare non già l'equivalente per valore, ma per *quantità* d'acqua; e non si potrebbe pretendere, in compenso o corrispettivo, per la espropriazione, contro la cessione di acqua intermittente, un eguale, invariabile quantità di acqua perenne. Ed io mi affretto a dichiarare che troverei giustissima l'osservazione. Perciò ho fatto sacrificio della mia formola, sperando di essere in ciò imitato dalla Commissione; e come io ho cancellato la parola *equivalente*, perchè produceva dubbi nell'animo di essa, volesse la medesima con eguale arrendevolezza e cortesia cancellare la parola *proporzionata* che suscitava dubbi d'altra natura, e forse non solamente nell'animo mio, ma credo anche in quello d'altri. Quindi ho surrogato una nuova espressione, onde verrà eliminata qualunque dubbio dalla Commissione, tostochè non dissenta dal concetto che da me fu espresso.

Quando sia detto adunque che il compenso in acqua sarà determinato in una quantità, se non vuoi *equivalente*, bensì *corrispondente al valore reale delle ragioni* degli utenti, in verità parmi che se la Commissione unicamente ciò desidera, cioè che il compenso corrisponda, nè più nè meno, al valore reale delle ragioni degli espropriati, non ha motivo ulteriore di opporsi alla formola che in ultimo io propongo.

Questa formola d'altronde non è che l'applicazione della regola generale scritta nella legge sull'espropriazione forzata per causa di utilità pubblica. Quante volte adunque trattasi di una simile espropriazione, debbesi farla non altrimenti che con questa condizione, di dare cioè in compenso e corrispettivo quanto corrisponda al valore reale del dominio espropriato; altrimenti si eccederebbero i limiti delle obbligazioni dello Stato.

Se dunque non fosse che pel semplice desiderio di rendere più chiaro un concetto, che io spero la Commissione abbia con me comune, vorrei lusingarmi che almeno in questa parte essa sia per consentire che venga adottata un'espressione, la quale non è più nè la sua, nè quella del mio emendamento, ma che è una espressione intermedia conciliante tutte le esigenze, ed atta a dileguare ogni maniera di dubbio.

Viene ora l'altra proposta racchiusa nel mio emendamento; e questa riguarda la *costanza dell'acqua*. Anche qui sorge l'obbiezione già elevata prima che ci ritrasimmo per discutere.

La Commissione trova ingiusto che la medesima quantità oggi goduta di acqua *intermittente*, venisse cambiata con una *eguale quantità garantita di acqua costante*.

Ebbene, io rispondo: ciò neanche è nelle mie intenzioni; io intendo solamente che a giudizio di periti, ed in caso di dissenso delle parti, a giudizio dei tribunali, come si vedrà stabilito nel seguente articolo 9, debba venir riconosciuta e stabilita la quantità d'acqua costante che secondo le regole tecniche di una giusta stima sia *corrispondente al valore reale dell'acqua intermittente*, e che ne abbracci naturalmente una quantità comparativamente minore perchè una quantità di acqua garantita deve essere minore di una quantità d'acqua soggetta ad eventuali intermissioni.

Stabiliti questi compensi tra l'espropriante e l'espropriato, io non saprei rendere ragione dell'ulteriore eventualità di deficienza d'acqua.

Ma che volete voi dunque? Che in ciascun anno, anzi direi in ciascuna stagione, gli espropriati, per conoscere e far determinare il corrispettivo in acqua, siano obbligati di rivolgersi ai tribunali ed a sostenere le spese di una lite?

Per sapere se in quest'anno spetterà un'altra misura d'acqua, secondo l'abbondanza di essa in tutti questi canali, ed in tutte le roggie, e avuto anche riguardo alle qualità chimiche dell'acqua, (perchè l'onorevole ministro delle finanze, così versato nelle scienze naturali, è venuto a tirare in mezzo anche quest'altro criterio, per accrescere l'arbitrio dei periti, come se non fosse già eccessivo ed infrenabile), è mestieri forse di confrontare continuamente ed in ciascun anno il valore dell'acqua costante col valore dell'acqua intermittente?

Signori, io vi prego di riflettere che questa legge che noi faremo non ha esempi nè precedenti. È questa la prima volta che si trae a simili applicazioni il principio di espropriazione per utilità pubblica, e sfido chi mi sappia citare una sola legge di verun altro paese d'Europa, la quale abbia permesso l'espropriazione per causa di pubblica utilità, allo scopo, con gli effetti e coi corrispettivi che si propongono nell'attuale disegno di legge.

Io domando che cosa diviene la proprietà privata mercè l'applicazione di cotesto sistema, e se non venga a ridursi in una condizione veramente deplorabile.

La Camera voglia aprire gli occhi, e comprenderà che qui si tratta di decidere una gravissima questione di principio, e non è più in questione semplicemente la giustizia del corrispettivo.

Quando si riconosca (nè potrebbesi altrimenti) che il principio regolatore dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, obbliga non solo a pagare in denaro, ma a pagar prima, perchè la legge non altrimenti autorizza la espropriazione fuorchè *mediante previa indennità*, ognuno comprende che l'indennità data in denaro diviene proprietà perpetua dell'espropriato, il quale in realtà non viene a soggiacere che allo scambio di una certa forma di una proprietà anteriore con un'altra forma posteriore e diversa; ma questa proprietà surrogata, questo danaro, che è il compenso, non è dato coll'eventuale facoltà o riserva di poterne ripigliare anno per anno una certa proporzione secondo le even-

tualità che circondano la proprietà espropriata; il danaro rimane costantemente il corrispettivo accordato per l'espropriazione.

Pensate che verrete ad introdurre oggi per la prima volta nel mondo, e senza verun esempio, una espropriazione per utilità pubblica, mediante un corrispettivo in natura e della medesima materia espropriata; e ciò per costituire un immenso monopolio, per consumare una ecatombe delle minori speculazioni a favore di una sola colossale, per inaugurare il sistema di una specie di mostruoso panteismo economico che distrugge la libertà e la concorrenza delle piccole industrie. Ma già dissi che non tratterò di proposito quest'argomento, perchè non voglio sollevare un'ardua controversia di principio.

Non permettete però che i danni di questo principio vengano esagerati nell'applicazione; ed allorchè i periti avranno stabilito la quantità d'acqua equivalente, quando avranno determinato quale sia il valor reale della cosa, se per necessità i proprietari non potranno rifiutare che loro si assegni il compenso in acqua per non condannare alla siccità tutte le loro proprietà irrigate da secoli con queste acque; insomma una volta determinato codesto corrispettivo, che esso rimanga accettato ed invariabile.

La Commissione non condanni tutta l'ubertosa industria agraria della Lomellina e del Novarese, a diventar pascolo degli avvocati e dei procuratori, (*Bene! Bravo!*) e, dirò anche dei periti (aggiungo questa terza categoria, che vale le due prime) per sapere ogni anno quale sia il compenso a cui ciascun utente abbia diritto.

CAVALLINI. Domando la parola.

MANCINI. In questo senso, io credo, senza per nulla pregiudicare la questione della valutazione di questo corrispettivo, che adoperando la formola circospetta « *che corrisponde al valor reale della proprietà espropriata* » debbasi altresì spiegare che questa valutazione fatta una volta restar debba costante ed invariabile.

L'onorevole ministro delle finanze da ultimo ha promosso un altro singolare dubbio. Volete voi, dice egli, impedire la libertà delle contrattazioni nel caso in cui qualche espropriato preferisca di aver non già una quantità di acqua costante e garantita, ma la maggiore quantità intermittente?

Signori, lungi da me la intenzione di forzare la volontà dei liberi contraenti; e se il signor ministro lo vuole, aggiungeremo qualche parola nell'emendamento, la quale accenni che queste norme si stabiliscono dalla legge in difetto di speciali convenzioni fra le parti. Qui non si tratta che di garantire coloro i quali si troverebbero dal precetto legislativo che noi stiamo per approvare, ridotti in una condizione non solo deteriorata a fronte di quella che oggi hanno di possidenti tranquilli e sicuri della loro proprietà, ma condannati altresì dal vizio della legge alla necessità di eterni e rinascenti litigi.

Per tutte queste ragioni io spero che la prima delle mie proposte non incontrerà difficoltà da parte della Commissione.

TORNATA DELL'8 APRILE

Spero ancora che prendendo in considerazione la mia seconda proposta, voglia in qualche modo accostarsi alla medesima dichiarandomi prontissimo da parte mia ad accettare qualunque rettificazione che stimasse d'introdurvi, dappoichè il mio scopo è questo solo, cioè che si deve dare ai proprietari espropriati niente di più di quello che oggi hanno, non dovendosi migliorare la loro condizione attuale; ma del pari nulla di meno; e non dovete scrivere nella legge disposizioni le quali permettano che la loro condizione venga deteriorata; non potete consacrare col vostro giudizio la violazione dei diritti di proprietà, la spogliazione gratuita dei diritti e delle sostanze altrui.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io devo fin da principio purgarmi di un appunto che mi ha voluto fare l'onorevole deputato Mancini.

Egli disse che io mi sono rifiutato di dir prima le ragioni, che come uomo speciale io doveva conoscere più specialmente circa questa materia di acque, e che forse avrebbero potuto influire sulla opinione sua, e sul giudizio ch'egli fosse per emettere circa le disposizioni proposte dalla Commissione nell'articolo 7.

Mi permetta l'onorevole Mancini che io risponda a questo artificio oratorio colla semplice verità. Carte in tavola!

Egli stesso ha narrato come poco fa per invito del nostro presidente ed il ministro, ed egli stesso, ed i membri presenti della Commissione parlamentare ci ritirammo nel gabinetto della presidenza per vedere se c'era modo d'intenderci. Egli ha bene là sentite le ragioni che mi inducono nell'opinione contraria alla sua. Non è dunque il caso ch'ei mi potesse fare domanda di sentirle, nè ch'ei credesse che alcuna nuova cosa vi fosse per lui in ciò che io sto per dire, nè che io potessi pensare a convincere lui. Si tratta invece di discutere la questione davanti alla Camera, ed in questa condizione di cose è ben naturale che dopo le ragioni dette dal ministro sorgesse egli l'onorevole Mancini pure peritissimo in queste materie, che hanno in sé anche un lato legale, e che io mi riservassi la parola dopo di lui, non colla speranza di convincerlo, ma collo scopo di ribattere le obiezioni sue.

Tolto via quest'appunto, io devo pure rivolgermi ad eliminare un altro argomento su cui si fonda la maggior parte dei ragionamenti dell'onorevole Mancini, e che pure non è esatto.

Secondo le parole sue, parrebbe che noi con questa legge vogliamo commettere una violazione al diritto di proprietà dei privati ammettendo un principio nuovo inaudito, facendo, cioè, facoltà di espropriare la proprietà dei privati mediante un compenso in natura.

Mi perdoni l'onorevole Mancini; ma questo non è assolutamente. Leggasi il secondo paragrafo dell'articolo 7, e ciascuno si farà chiaro ben tosto che nessuna cosa si vuol fare di ciò che teme l'onorevole Mancini; poichè il secondo paragrafo dell'articolo 7 dice precisa-

mente che: « Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà del Governo di espropriarlo integralmente pagandogli il prezzo in danaro. »

Dunque la facoltà di dare il compenso in acqua è solo dato dalla legge per mettere il Governo nella possibilità di far cosa che noi sappiamo bene essere più conveniente al Governo ed ai privati, e specialmente da questi meglio desiderata. Ed era necessario che questa facoltà fosse data per legge, perchè altrimenti il Governo non avrebbe potuto impegnare questa proprietà dello Stato, ed alternarla in parte, come occorrerà di fare dandone in compenso delle espropriazioni occorrenti.

Sta sempre però in facoltà dell'espropriato di accettare o di rifiutare questo compenso in natura, o di pretenderlo in denaro.

Il gran principio adunque a cui si richiamava molto eloquentemente l'egregio oratore che io combatto, è affatto fuor di questione; nè corre pericolo alcuno.

Veniamo al vero oggetto cui deve provvedere l'articolo 7°. Noi vogliamo tutti che i proprietari espropriandi abbiano un compenso adeguato al valore di quel che possiedono ora; nè più nè meno. Si tratta del danaro dello Stato da una parte, e dall'altra di quello dei privati. Nessuno certo vuole che la ragione dello Stato prevalga su quella dei privati, nè che quella dei privati venga a prevalere sopra quella dello Stato.

Ora io dico che guardata la questione sotto questo punto di vista la locuzione semplice, netta, chiara che risponde a questo intendimento, è quella che ci ha proposta la Commissione. Io non capisco perchè invece di dire: « Il compenso sarà determinato in una quantità di acqua *proporzionata* alle ragioni, » si possa voler dire, che quel compenso sarà determinato in una quantità d'acqua *corrispondente al reale valore delle loro ragioni*.

A mio avviso quando si dice le *ragioni*, io comprendo queste ragioni col loro valore reale; quando si dice, quantità *corrispondente* alle ragioni, non comprendo che si dica, o che si voglia dire altro da ciò che significano le parole: « quantità *proporzionata* alle ragioni. »

La misura vera di questa quantità sta in ciò che questa quantità deve costituire il compenso delle ragioni espropriate.

E siccome io sono molto avverso dallo ammettere varianti di cui non risulti chiara l'entità, per ciò prego la Commissione, e sono contento di vedere che anche il signor ministro è venuto in questa sentenza di non accettare questa variazione.

Viene l'altra questione che riflette alcune speciali condizioni di questo compenso in acqua che l'onorevole Mancini vorrebbe che fosse prescritto. Egli chiede che si prescriva che cotale compenso debba *importare la garanzia della perennità* della somministrazione della medesima, e l'obbligo d'*indennità piena* in caso di deficienza.

Or bene io dirò delle due cose l'una: o questa pe-

rennità guarentita deve far parte del compenso, cioè deve concorrere colla quantità e colle altre condizioni dell'acqua assegnanda a costituire il compenso; ed allora essa è compresa già nella parola *compenso*; o con ciò voi volete qualche cosa di più; ed allora io sostengo che di più del compenso non deve volersi e che quindi sono da respingere le proposte aggiuntive che imporrebbero questo di più.

Ed io non voglio tacere che è sempre pericoloso, utile non mai, il volere in queste materie che tutte si riferiscono ad apprezzamenti di cose e di condizioni diversissime, e non mai prevedibili nella consolidazione loro, prescrivere troppo le modalità nelle leggi. Non solo della perennità e della intermittenza, non della sola qualità dell'acqua o della quantità, ma di molte altre circostanze di luoghi, di tempi e di modi vuoi si tenere conto per stabilire questo compenso, materia di assoluto e mero criterio peritale, che invano si vorrebbe limitare: se si vuol farlo, non si può farlo senza pericolo, lo ripeto.

E nel caso speciale ricordate che avrete sempre il correttivo del secondo paragrafo, che pone in facoltà all'espropriato di rifiutare il compenso in acqua e di richiederlo in danaro.

Aggiunge poi l'onorevole Mancini un'altra obiezione. Esso dice che *ogni anno* si dovrà venire a stabilire questo compenso, che *ogni anno* i privati dovranno fare una lite per ottenerlo.

Ma io domando: donde ha preso, dove ha trovato in questa legge questa idea, che questo compenso sia annuale?

Il compenso sarà stabilito in contraddittorio degli interessati; gl'interessati domanderanno essi le garanzie che vogliono, le condizioni ch'essi reputano convenienti e necessarie; e certo delle loro domande dovrà essere tenuto conto; poichè se essi non sono contenti, il paragrafo secondo dell'articolo 7 sta a loro salvaguardia; se pure non bastassero, e basterebbero certo i tribunali chiamati a far osservare la legge.

Mi riassumo e conchiudo.

Noi vogliamo che questa espropriazione sia fatta col debito compenso, nulla di meno, nulla di più.

Se le proposte aggiuntive dell'onorevole Mancini mirano a ciò, esse sono comprese nella locuzione dell'articolo quale venne proposto dalla vostra Commissione. Se mirano ad oltrepassare questa misura, queste proposte non sono da accettarsi.

Per queste ragioni, io prego la Camera a volere adottare l'articolo settimo, tale e quale venne proposto dalla vostra Commissione.

Voci. Ai voti!

CAVALLINI. Il deputato Valerio, con una limpidezza ammirabile, ha combattuto con grande efficacia pressochè tutti gli appunti del deputato Mancini, onde è che ben poco rimane a me di aggiungere.

Dirò quindi solo poche parole intorno al timore fatale, che col progetto della Commissione, sia per far pullulare un semenzaio di liti a vantaggio dei procura-

tori e degli avvocati, su cui alcune osservazioni già espose lo stesso Valerio, e toccherò un altro punto, che passò, a questo, inosservato, voglio dire che il progetto della Commissione distrugge, uccide le piccole concorrenze.

Si oppone adunque, che noi apriamo larga la via a litigi!... Ma, buon Dio, in quale modo? L'acqua che noi vogliamo assegnare, la assegniamo in perpetuo. Una volta determinata la quantità d'acqua da concedersi agli espropriandi, ogni ulteriore indagine avvenire è vietata. Ma il caso nostro è forse nuovo? Col l'acquisto fattosi per legge del roggione di Breme, coll'acquisto fattosi pure per legge della roggia del conte Casanova, oltre al denaro non si diede, non si assegnò come parte di compenso, anche una certa e determinata quantità d'acqua? Dal giorno in cui quegli acquisti furono sanzionati, non trascorsero parecchi anni? Sul roggione di Breme non esistono diverse bocche di derivazione? Io stesso ne ho una. Non accadde eventualità forse d'allora in poi? L'anno scorso, non è forse vero che mancò nel roggione l'acqua sino alla fine di maggio. Ebbene, domanderò io all'onorevole Mancini, quanti giudicii furono istituiti contro le finanze? Neppur uno. Questo fatto adunque è perentorio, e basta a dimostrare che non hanno alcun fondamento gli esposti timori.

Del resto è evidente, che se avvengono contestazioni, vi provvederà il diritto comune.

Se non che l'onorevole Mancini ha a più riprese toccato l'altro argomento della concorrenza che ci oppone di volere noi torre di mezzo.

Egli ci rappresenta questi grossi proprietari di grandiosi canali come altrettanti martiri che noi colpiamo colla spada dell'espropriazione forzata! Oh che si che vorrei essere io l'uno di loro. (*Risa*)

Ma non iscambiamo le cose e mettiamo ognuno al suo posto. E qui mi si permetta una digressione che mi pare acconcia assai.

Il progetto di legge che attualmente discutiamo è il complemento del grande, del provvido sistema ideato, iniziato dal conte Cavour.

Il conte di Cavour incominciò a creare per legge la grande associazione detta dell'*irrigazione generale* dell'agro Vercellese all'ovest della Sesia. Poscia fece acquisto del roggione di Breme, quindi del cavo del Casanova, e poscia rivolse la sua mente al grande canale che porta il nome suo.

Quale fu lo scopo che si propose?

1° Di fertilizzare una grande estensione di terreno, aumentando la produzione agricola e la ricchezza del paese;

2° Di distruggere una volta per sempre il monopolio dell'acqua che ne facevano o potevano farne i padroni dei grandi cavi; di redimere i piccoli possessori dalla dipendenza, dalla servitù dei grossi proprietari dell'acqua; di fare sì che tutti i possessori e potenti e miseri potessero avere l'acqua liberamente e ad uguale prezzo; di disporre le cose in modo che tutti indistin-

TORNATA DELL'8 APRILE

tamente potessero concorrere a derivare acqua dai grandi serbatoi dello Stato.

Ecco di che si trattava e di che si tratta ora. Non è la concorrenza dei grossi proprietari che noi vogliamo distruggere, ma è il loro monopolio che noi vogliamo assolutamente impedire. Noi non possiamo permettere per esempio che i grossi proprietari si facciano pagare l'acqua il doppio, il triplo di quanto vale! Noi non possiamo tollerare per esempio che dai piccoli proprietari si esigano lire 2000 per ogni oncia d'acqua, ossia per un solo mezzo modulo! Possiamo tanto meno comportare che queste due mila lire si esigano anticipatamente e chi le paga non derivi poi lungo tutto l'anno neppure una goccia d'acqua! Sono fatti questi gravi, duri, durissimi eppure io potrei citarvi parecchi casi e recentissimi in cui si verificarono codeste esorbitanze! (*Benissimo!*)

Non ci si parli adunque di distruggere la concorrenza. Non abusiamo nè delle cose, nè dei vocaboli. Noi vogliamo uccidere il monopolio, e vogliamo invece dare vita alla concorrenza, a quella concorrenza che vivifica, ma non isterilisce, non uccide.

Voi tutti non conoscete forse quanto sia prepotente la sete! Non conoscete quanta pena soffra il povero possessore dell'unico campicello, in cui vede giorno per giorno deperire, mancare il sostentamento di tutta la sua famiglia. Per lui ogni sacrificio per salvare la raccolta è nulla, ma più tardi s'avvede che alla speranza sottentra il disinganno, e si avvede che il raccolto non basta a pagare l'acqua! Ma noi vogliamo rispettare i diritti di tutti, chè tutti davanti alla legge sono uguali. Anche ai grossi proprietari, che spogliamo in vista del duplice interesse generale, noi intendiamo attribuire il voluto compenso.

Nella parola *compenso* si concentra il giusto corrispettivo dovuto all'espropriando; compenso vuol dire ciò che compete, e ciò che compete deve essere stabilito dagli arbitri.

Ad essi si deve lasciare aperto e libero il campo di determinarlo con ogni mezzo. Se stabilite delle norme, delle prescrizioni, delle limitazioni, voi correte pericolo di torre ad essi un mezzo per fissare il giusto compenso.

Volete una prova che non si deve limitare l'indagine dei periti? Ve la darò immediatamente, ed autorevole.

Le antiche leggi sulla espropriazione per pubblica utilità prescrivevano delle modalità, delle norme dalle quali i periti non potevano scostarsi nell'estimare il valore reale del fondo ad espropriarsi.

Ma che ha fatto testè il nostro Parlamento, che abbiamo fatto noi colla novella legge che abbiamo approvata, e che sta per essere promulgata? Noi, il Parlamento allontanandosi dalla precedente legislazione non prescrisse nessuna condizione, nessuna norma per la fissazione del valore del fondo, e lasciò ai periti la più ampia ed illimitata facoltà di determinarlo secondo il loro criterio.

L'onorevole Mancini pertanto che ci appuntava di

esserci scostati dai principii, e di avere fatta cosa straordinaria, nuova ed eccezionale, dovrebbe saperci buon grado, se abbiamo voluto rispettare in tutto le disposizioni della legge generale.

La locuzione della Commissione è semplice, netta e chiara; un'altra potrebbe dare luogo ad equivoco, e concedere o più, o meno di ciò che si deve accordare, quindi essa è spiacente di dovere insistere per l'adozione del suo progetto.

La Commissione è tanto più dolente di dovervi persistere, in quanto che l'onorevole Mancini nella breve conferenza che ebbe questa mattina con essa ha potuto concepire la speranza che il suo emendamento sarebbe stato accolto da essa.

Ma, o signori, l'adempimento del nostro dovere innanzi ogni cosa. Se in sulle prime poteva forse apparire accettabile l'emendamento, in seguito dopo più attenta disamina, e massime dopo le varianti che vi furono introdotte, si manifestò la cosa alquanto diversamente. Sorsero delle dubbiezze nella nostra mente, e noi ve le esponemmo, e l'onorevole Mancini non ce farà certamente carico nella sua lealtà e giustizia.

Così avrò anco sdebitato la Commissione dell'appunto che le fu reiteratamente rivolto, di dissentire, cioè, da quanto aveva forse prima assentito.

Crediamo di non avere mancato a nessuna parola; in ogni caso abbiamo soddisfatto alla più grave delle nostre obbligazioni.

La Commissione dà quindi la preferenza al suo progetto, che con soddisfazione vede prescelto anche dal Governo e dal deputato Valerio.

MANCINI. Domando la parola per una dichiarazione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Mi perdonino; forse ritirerò il mio emendamento, purchè la Commissione faccia una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Le ultime parole testè pronunziate dall'onorevole Cavallini suonano, se non m'inganno, così: quello che voi intendete come *corrispondente al valore reale* si è quello stesso che noi intendiamo colle parole: *proporzionato alle loro ragioni*, perchè l'una come l'altra formola devono essere interpretate mercè l'invocazione della regola generale scritta nella legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Quanto alla seconda parte egli ha detto: noi l'avevamo da principio accettata, perchè fu sempre sott'inteso dovere i periti determinare, una volta per sempre, nel momento di questa espropriazione, ed avuta considerazione di tutti gli elementi del loro giudizio, quale debba essere il giusto corrispettivo in acqua.

Ora, io pregherei la Commissione di associarsi esplicitamente a questa opinione manifestata da uno dei suoi onorevoli membri con una dichiarazione a nome comune in tal senso, la quale, ove sia pure accettata dal Ministero, allora, rimanendo ridotto il dissenso ad una questione di parole e non di sostanza, risparmierei alla Camera di votare sul mio emendamento, quanto alle

due prime sue parti, e sarei disposto a ritirarlo, parendomi bastevole pel mio scopo il prendere atto delle dichiarazioni anzidette.

FINZI. La Commissione non intende accettare altro concetto che quello dei diritti di compenso agli espropriati quali sono consacrati nella legge di espropriazione per pubblica utilità, e che si misurano nel danno proporzionato inflitto alle loro ragioni.

La proporzione dei compensi alle ragioni che si vogliono espropriare determina appunto quell'equivalente che risulta dal concorso di tutti gli elementi che lo compongono. Non si vuole nè di più, nè di meno. Se questo basta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Sì, mi basta.

FINZI. Allora vuol dire che ci troviamo d'accordo; se si andasse al di là una linea, la Commissione non potrebbe acconsentirvi.

MANCINI. In questo senso aderisco alla proposta della Commissione e ritiro le due prime parti del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ritira la sua proposta!

MICHELINI. Quantunque io creda più esatta la dizione da me proposta, tuttavia, essendo ora d'accordo la Commissione ed il deputato Mancini, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente a quell'aggiunta che in origine accettava?

MANCINI. Ma ve ne sono due aggiunte. Vi è quella che dice: « pagandosi dalla società... »

PRESIDENTE. Questa è intesa. Io volevo parlare dell'altra che dice: « Il compenso per l'espropriazione della proprietà delle rogge e di altri cavi complementari... »

Sta questo?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'articolo 7 adunque starebbe coll'aggiunta delle parole *pagandosi dalla società*, e poi si direbbe: « Il compenso per l'espropriazione della proprietà delle rogge e di altri cavi complementari sarà pagato in acqua ed in denaro secondo le regole del diritto comune. »

Il Ministero accetta?

CAVALLINI. Vorrei pregare l'onorevole Mancini a spiegare il senso di quelle parole, *secondo le regole del diritto comune*.

MANCINI. Io pregherei l'onorevole presidente a mettere una virgola dopo le parole *in acqua*; imperocchè la norma del compenso in acqua è implicitamente racchiuso in quest'articolo 7; quando poi si tratti del compenso in denaro, queste norme sono scritte nella legge dell'espropriazione forzata.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Mancini che se si mette la virgola in modo che le parole, *diritto comune*, si riferiscano solo a danaro, allora sono superflue.

SELLA, ministro per le finanze. Se l'onorevole Mancini conviene nell'opinione dell'onorevole presidente, sarebbe meglio che ritirasse quelle parole.

MANCINI. Non è questione d'ortografia. Nei due primi articoli del progetto del Ministero proponevasi di approvare due contratti d'acquisto di queste rogge, e le indennità si pagavano parte in acqua e parte in danaro.

Nell'articolo 3 sono contemplate due specie di espropriazioni; espropriazione di rogge e canali; espropriazione di bocche dei particolari utenti.

Ora siccome nell'articolo 7, che ora si sta per votare si determina potersi dare il compenso *in acqua* solamente per quest'ultima specie d'individui spropriati, rimarrebbe implicitamente impossibile di dare mai compenso in acqua per l'espropriazione delle rogge e dei canali. Perciò la Commissione e l'onorevole ministro accettarono questa mia aggiunta, precisamente perchè non essendo approvati quei contratti che formavano oggetto dei due primi articoli della legge, si è voluto nondimeno anticipare che anche nelle espropriazioni forzate delle rogge e canali, potesse assegnarsi il compenso parte in acqua e parte in danaro, anzichè rendere obbligatorio e necessario il compenso unicamente in danaro.

Quindi mi pare che quest'aggiunta...

FINZI. È inutile.

MANCINI. Uno dei commissari mi dice che forse è inutile l'aggiunta; ma per farsi luogo a compenso in acqua in tutto o in parte, qual'è la legge che sarà applicata?

CAVALLINI. C'è l'articolo 9 che provvede.

MANCINI. L'articolo 9 suppone stabilito il compenso in acqua, è stabilisce le norme di procedura, non già il diritto.

Del resto il signor ministro aveva accettato l'aggiunta; non intendo ora i dubbi tardivamente ed irragionevolmente sopravvenuti.

Laonde insisto che almeno questa parte della proposta venga approvata.

SELLA, ministro per le finanze. Io aveva accettata questa aggiunta perchè si poteva benissimo intendere compresa nel testo precedente, che, cioè per i possessori attuali dei canali si sarebbero applicate le norme del diritto comune; evidentemente quando non si stabiliscono norme particolari, l'espropriazione si fa sempre secondo il diritto comune.

Tuttavia in questo speciale articolo dove si parla di un modo speciale di pagamento, l'onorevole Mancini ha creduto che qualche dubbio potesse sorgere a riguardo dei proprietari dei canali e ha fatto la sua proposta: io l'ho accettata perchè mi parve non facesse che ripetere il concetto generale della legge. Ma le parole: « secondo le regole del diritto comune » ora sembrano generare imbroglio...

MANCINI. Le tolgano.

SELLA, ministro per le finanze. Allora siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque tolte le parole: « secondo il diritto comune » sono tutti contenti. (*Si ride*)

Do lettura dell'articolo 7:

« Art. 7. Il compenso per l'espropriazione ai possessori di bocche, chiuse di derivazione, bocchetti, acces-

TORNATA DELL'8 APRILE

sorri ed altri diritti lungo i torrenti, le rogge ed i cavi, sarà determinato in una quantità d'acqua proporzionata alle loro ragioni.

« Qualora il possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà del Governo di espropriarlo integralmente, pagandosi dalla società il prezzo in danaro.

« Il compenso dell'espropriazione della proprietà delle rogge e di altri cavi complementari sarà pagato nello stesso modo, in tutto o in parte, in acqua od in danaro. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 8. In caso di deficienza d'acqua del canale *Cavour*, gli espropriati, mediante compenso in acqua, avranno rispettivamente la preferenza sulle nuove dispense per l'acqua decorrente nei torrenti e nelle rogge summentovate, purchè di questo diritto eventuale riservato si sia tenuto conto nell'apprezzamento del compenso. »

SANGUINETTI. Parmi sarebbe meglio di sostituire la parola *insufficienza* alla parola *deficienza*, perchè la parola *deficienza* potrebbe dar luogo ad equivoci.

L'articolo 8 dice così:

« In caso di deficienza d'acque del canale *Cavour* gli espropriati, mediante compenso in acqua, avranno rispettivamente la preferenza, » ecc.

Ora questo diritto di privilegio agli espropriati è dato allorchè il canale *Cavour* si trovasse in mancanza parziale d'acqua.

Ora la parola *deficienza* potrebbe essere presa nel senso, come lo dice la grammatica, di una mancanza totale; epperò io dico che sarebbe meglio dire *insufficienza*.

CAVALLINI. Prego la Camera a considerare che questo progetto di legge è nelle mani della Commissione disgraziatamente da dieci mesi; la Camera può quindi immaginarsi quali e quante furono le questioni che furono sollevate, discusse e decise.

Questo progetto poi fu redatto, corretto, toccato e ritoccato, e direi quasi che tutte le parole furono pesate; tanto è che la Commissione finì per essere unanime da capo a fondo, mentre per lungo tempo si trovò divisa in due campi opposti.

Ciò stante osserverò solo che venire qui ad improvvisare su due piedi, al volo, una frase od un'altra è assai pericoloso.

Del resto lo stesso deputato Sanguinetti ha riconosciuto, commentando filosoficamente il vocabolo *deficienza*, che questa può essere totale o parziale, donde la conseguenza che così si provvede a tutti i casi. Se non che è necessario avvertire che la parola *deficienza* è qui evidentemente usata per mancanza assoluta, cioè per instabilire che quando dal canale *Cavour* non si immettesse acqua nelle rogge o nei torrenti indicati nel progetto di legge, i possessori delle bocche sui medesimi debbano almeno avere diritto di preferenza sugli altri utenti nuovi, od in altri termini, che debbano es-

sere mantenuti nella condizione in cui ora si trovano, ossia derivare l'acqua almeno che oggi derivano.

SANGUINETTI. L'onorevole Cavallini... (*Rumori*)

Molte voci: Ai voti! ai voti!

SANGUINETTI. Debbo dare un chiarimento...

Voci: Ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, bisogna che si uniformi un po' ai desideri della Camera.

SANGUINETTI. Allora chiedo di parlare per un fatto personale. (*Rumori*)

L'onorevole Cavallini ha detto che io ho interpretata la parola *deficienza* nel senso che voglia dire mancanza o parziale o totale, io dico che la parola *deficienza* significa sempre una mancanza totale.

Voci: No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Sanguinetti propone come emendamento che alla parola *deficienza* sia sostituita la parola *insufficienza*.

Interrogo se quest'*insufficienza* è appoggiata. (*Viva ilarità*)

(Non è appoggiata.)

Allora pongo ai voti l'articolo 8 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 9. Quando vi sia dissenso tra il Governo ed i possessori contemplati all'articolo 7 circa la quantità di acqua da assegnarsi per compenso, esso avrà tuttavia facoltà di occupare gli enti espropriandi, previa prestazione del corpo d'acqua, sì e come verrà determinato dal giudizio dei periti, secondo le disposizioni della legge sulla espropriazione.

« Resta però riservato all'autorità giudiziaria, a termini di dette disposizioni, il giudizio sul maggiore compenso cui gli interessati credessero avere diritto. »

(È approvato.)

« Art. 10. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per i consorzi di cui agli articoli 30 e 31 della succitata convenzione per la formazione e per l'uso dei cavi necessari alla distribuzione delle acque. »

(È approvato.)

D'ERRICO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

D'ERRICO, relatore. Ora che la legge è stata approvata, farò una esortazione al signor ministro di agricoltura, industria e commercio. Riconoscendo gl'immensi vantaggi che derivano all'agricoltura ed alla industria dal sistema di espropriazione per pubblica utilità, egli è certo che, ove tale principio venga applicato a tutte le altre regioni d'Italia, noi ne avremo i più cospicui risultamenti: e siccome la società la quale si trova alla testa di questa grande impresa di canalizzazione è denominata *società dei canali d'irrigazione italiana*, desidererei che il Ministero adoperando la sua autorità presso alla stessa ordinasse degli studi nelle altre regioni d'Italia che ne sono suscettibili, e singolarmente poi su di quella vasta landa che si estende da Taranto per tutto il confine orientale della provincia di Basilicata, alla foce del Crati, dove sorgevano le più

illustri città della Jonia, i più interessanti porti e l'antica civiltà d'Italia. — Ciò servirebbe ancora per migliorare la condizione delle strade ferrate del sistema Calabro-Siculo, che debbono percorrere quei luoghi ora inospiti, malsani e deserti.

TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. La Camera sa quanto di esattezza importino questi studi per corrispondere al loro scopo. Essa conosce che i medesimi non si possono fare senza grave spesa, perchè richiedono un personale non indifferente. Ben volentieri io mi assumo l'incarico di proporre a suo tempo al Parlamento un progetto di legge per poterli intraprendere, ma al presente coi mezzi pecuniari, e col personale che è a mia disposizione, io non potrei prendere decisamente un tale impegno perchè e quelli e questi mi mancano.

Del resto quanto al fare studiare in genere quali siano i punti sui quali possa essere necessario di promuovere tali lavori, questo io lo farò ben volentieri. Però quanto al venire al secondo passo, quello cioè di determinare gli studi sui luoghi, prima di far questo è necessario che il Parlamento mi accordi i mezzi onde poterli intraprendere.

D'ERRICO, relatore. Accetto le dichiarazioni del signor ministro, e ne lo ringrazio, riserbandomi di sviluppare le mie idee nel momento in cui si discuterà il promesso progetto di legge.

(La seduta è sospesa a mezzogiorno, e ripigliata alle ore una e mezza.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*.

Risultamento della votazione:

Presenti	200
Votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	159
Voti contrari	38
Si astennerò	3

(La Camera approva.)

MAROLDA-PETILLI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAROLDA-PETILLI. Questa mattina ci venne distribuito il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari presentato dal signor ministro dell'interno nella tornata del 31 marzo 1865. Io non ho bisogno di dirvi quanto sia importante questa legge, perchè ognuno di noi ne è persuaso. Vi ricordo soltanto il solenne impegno che ieri abbiamo assunto di discuteré, cioè la legge sull'asse ecclesiastico.

In presenza di questi fatti, io propongo alla Camera due cose: l'una di tener seduta pubblica domani al

tocco; l'altra di convocare gli uffici nelle ore del mattino, affinchè possano esaminare il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari. (*Movimenti.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda propone che domani vi sia seduta al tocco, e che gli uffici siano convocati nel mattino.....

D'ONDES-BEGGIO. Domando la parola.

MAROLDA-PETILLI. Secondo la mia proposta, gli uffici domani mattina si dovrebbero esclusivamente occupare del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, sul quale io insisto sempre più, pregando la Camera di aderire alle mie istanze.

D'ONDES-BEGGIO. Signor presidente, io credo che la Camera farà opera opportuna non facendo nessun mutamento.

Siamo già stanchi; sono sette giorni che dal mattino alle otto si va fino a sera. Io credo che non vi sarà alcun inconveniente a che domani ci sia riposo per poi ricominciare lunedì. (*Bravo!*)

Una voce. Domando la divisione!

PRESIDENTE. Si farà la divisione.

Il deputato Marolda-Petilli chiede in primo luogo che la Camera tenga seduta domani al tocco, e quindi che nelle ore mattinali siano convocati gli uffici per occuparsi del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Metterò prima ai voti la proposta di tener seduta domani al tocco.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto a partito.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'altra proposta: convocarsi gli uffici nelle ore mattinali per esaminare la legge sulle incompatibilità parlamentari.

(È appoggiata, poi respinta.)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONTRARRE UN PRESTITO DI 425 MILIONI DI LIRE.

BROGLIO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sulla domanda di autorizzazione per contrarre un prestito di 425 milioni di lire.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE DELLE FERROVIE DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del regno.

Prima che incominci la discussione bisogna che io esponga alla Camera lo stato della discussione, imperocchè sono seguite alcune mutazioni per emendamenti

TORNATA DELL'8 APRILE

proposti o per accordi seguiti che importa che la Camera conosca. (*Conversazioni*)

Io la prego di un po' di silenzio, perchè, come può ben essa comprendere, la voce del presidente è oramai stanca assai. La Camera sa dunque come all'articolo 1°, dopo esaurita... (*Conversazioni*)

Io mi raccomando alla carità degli onorevoli deputati. Oramai non si potrà più andare innanzi con queste continue conversazioni.

L'onorevole Depretis, come sa la Camera, aveva svolto il suo emendamento; dopo ciò fu data la parola all'onorevole Devincenzi, il quale, sul fine della seduta di ieri, ha pure svolto i suoi emendamenti, l'uno principale, l'altro subordinato.

Sul fine della seduta parve possibile un accordo tra l'onorevole proponente, il Ministero e la Commissione.

Ora l'onorevole proponente, il Ministero e la Commissione si sono riuniti, e felicemente si sono intesi nella seguente proposta che la Camera ha sott'occhio, oggi distribuita in stampa:

« Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole società che entrano nella fusione. »

È pur fatta dalla Commissione e dal Ministero concordati, ed è stampata nel foglio medesimo, circa alle tariffe un'altra proposta; ma siccome essa riguarda le strade meridionali, ossia l'articolo 4° del disegno di legge, perciò la Camera per ora non ha da occuparsi di ciò.

Intanto ella or debbe primieramente deliberare sulla proposta del deputato Depretis, poi sull'emendamento Devincenzi e colleghi.

Oltre a ciò ricorderò alla Camera come ieri la Commissione abbia presentato un articolo di convenzione, da sostituirsi all'articolo 4° della convenzione supplementaria del 6 febbraio 1865, posta a pagina 221 del volume della relazione.

Quest'articolo vuol essere posto poi in fine dell'articolo 1° del disegno di legge; esso dice così:

All'articolo 4° delle convenzioni supplementarie del 6 febbraio 1865 è surrogata la disposizione seguente:

« La società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia, a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada.

« La strada dovrà essere aperta entro il 1870 ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, e della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando si mantenesse la traccia attuale. »

GIULIANI. Io vorrei proporre un sotto-emendamento all'emendamento che il signor presidente ci ha letto testè.

PRESIDENTE. Me lo faccia passare.

Dopo ciò, nell'ordine d'iscrizione, viene il deputato

Biancheri, il quale, come mi ha detto, intende proporre uno speciale emendamento; poi viene l'onorevole Torrigiani, e siccome credo ch'egli voglia parlare sulle tariffe...

TORRIGIANI. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Torrigiani avrebbe la parola dopo l'onorevole Biancheri; verrebbe quindi il deputato Giuliani. Quanto al deputato Avezzana, che avevo pure iscritto, in seguito a sua domanda, sull'articolo 1°, avendomi egli detto che non intende parlare sulla questione della fusione (oggetto dell'articolo 1°) ma sulla questione della vendita oggetto dell'articolo 2°, lettera A, gli darò facoltà di parlare quando verrà in discussione l'articolo 2°.

Credo pertanto che si debbano esaurire tutte le suddivise iscrizioni, poi venirsi ai voti sugli emendamenti Depretis, Devincenzi, Biancheri, infine sull'articolo 1°.

Or dunque la parola è all'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Non intratterrò molto la Camera, poiché non intendo addentrarmi nel vasto campo delle questioni sollevate nella discussione di questa legge; farò soltanto un'avvertenza alla Camera ed al Governo intorno ad una dimenticanza, a parer mio, ad una lacuna, alla quale non posero mente nè i precedenti ministri che iniziarono il progetto, nè i ministri attuali che indi lo condussero quasi a compimento.

E, se è vero che il segnalare un errore od una dimenticanza, per la quale le angustiate finanze dello Stato possono per avventura scapitare grandemente, se è vero che ciò debba essere opera generosa, la Camera scorgerà agevolmente che io nel parlare non fo altro che adempiere ad un mio dovere.

La legge del 1860 che approva la convenzione della ferrovia Ligure, nel tracciare le diverse condizioni alle quali doveva quella società essere soggetta, stabilisce all'articolo 17 che vi saranno varie stazioni di diverse classi da determinarsi dal Governo, ed in ultimo c'è un paragrafo nello stesso articolo che è così espresso:

« Il piano della nuova stazione che cade sul nuovo confine dello Stato nostro coll'impero francese, nella prossimità al confine medesimo, sarà determinato dopo i necessari concerti tra i due Governi; in questa stazione dovrà essere eretto un fabbricato adatto ed unicamente destinato per il servizio doganale e per quello di polizia. »

Questo articolo adunque già provvedeva al caso nel quale il Governo fosse nella necessità di stabilire sul confine una stazione la quale esclusivamente dovesse essere rivolta al servizio doganale e di polizia, ma certo per l'esercizio del nostro Governo in quantochè non potevasi presupporre che esso volesse pattuire anche a nome di un altro Governo il quale non vi aveva dato il suo consenso.

Più tardi nel 1862 furono delegati l'onorevole nostro collega Grattoni ed il compianto Pasini a rappresentare il Governo nostro in Parigi per addivenire ad una speciale stipulazione intorno ai lavori del Moncenisio, ed

in quella circostanza fu pure allargata la loro competenza a determinare i diversi rapporti che di necessità devono passare tra il Governo italiano ed il francese per quanto sia del punto di congiunzione della ferrovia ligure che mette quindi al confine dell'impero francese.

Nella stessa convenzione sottoscritta in Parigi il 7 maggio 1862, e ratificata dal Governo nostro il 25 maggio 1862, tra le altre cose è provveduto dapprima al punto di congiunzione delle due ferrovie, poi persino al modo in cui i singoli lavori debbano essere eseguiti: ma, oltre a ciò, è detto che il Governo italiano farà costruire in un punto determinato una stazione internazionale la quale possa servire al servizio dei due Governi, ossia delle due società che esercitano e la ferrovia nel territorio francese, e la strada ferrata su quello italiano, che in quella stazione vi saranno locali adatti e per la dogana, e per la polizia dei Governi, e per il deposito del materiale mobile e via discorrendo: dippiù il Governo francese naturalmente non poteva domandare che questa spesa fosse posta esclusivamente a carico del Governo italiano; ma è detto che la società francese pagherà allo Stato il 5 per 100 di quel capitale che rappresenta la metà della spesa totale che occorrerà per questa stazione internazionale.

Ora io mi fo innanzi tutto a domandare al signor ministro dei lavori pubblici ed al Governo se intendono di mantenere ferma questa convenzione 7 maggio 1862, se vogliono darvi esecuzione, se, in una parola, è loro intendimento di rispettare la fede data ad un Governo estero: se il ministro, come non v'è dubbio, mi risponde affermativamente, allora cade in acconcio l'esaminare se la spesa di questa stazione internazionale, ossia se l'ammontare della metà del capitale a cui questo lavoro deve ascendere, debba essere a peso ancora del nostro Governo, oppure se debba porsi ancora a carico della società delle ferrovie romane nuova concessionaria della ferrovia ligure.

Se il Governo mi dichiara che intende che la convenzione del 1862 debba essere assolutamente da lui eseguita, cioè a spese dell'erario, e che egli soltanto vi darà esecuzione per quanto ha tratto a questa spesa, allora certo non nascerà più altra questione, tranne questa di vedere se per avventura il Governo abbia negletto gl'interessi dello Stato nel non addossare quest'onere alla società, la quale era bene favorita sotto tant'altri aspetti che poteva pur anche essere sottoposta a questo carico. In allora io richiamerei l'attenzione della Camera sopra questa questione.

Se però il Governo venisse in divisamento che la società fosse obbligata a provvedere anche a questa spesa, allora è appunto quello che mi mosse a parlare per dimostrare che la convenzione, che l'articolo 1° deve sanzionare, è monca ed imperfetta, che non prevede per nulla questo caso, e che se il Governo ha avuto di mira, ciò ch'io desidererei, che tal cosa fosse posta a carico della società delle ferrovie romane, il suo scopo non verrà raggiunto.

Infatti, come già dissi, l'articolo 17 della legge 1860,

che approva la costruzione della ferrovia ligure, prevede il caso soltanto d'una stazione la quale serva unicamente al nostro Governo; ma siccome la convenzione del 1862 non poteva essere preveduta dalla legge del 1860, e siccome per altra parte le condizioni non sono le stesse, poichè la spesa è grandemente ampliata, certo egli è che il Governo potrebbe dire che la legge del 1860 prevede già la spesa di cui fa cenno la convenzione del 1862; e ciò è tanto vero che quando quest'ultima fu emanata, la società costruttrice della ferrovia immediatamente dichiarò al Governo come essa non intendesse di dover sopportare questa spesa, perchè non prevista; e, se sono bene informato, il Governo ammise che veramente questo caso non era preveduto.

La convenzione del 1864, di cui l'articolo 1° è approvativo, all'articolo 28 stabilisce che la nuova società rimane sostituita allo Stato per quanto concerne la convenzione per la costruzione della ferrovia ligure in data 17 settembre 1860.

Ora, se la società non è obbligata a surrogare il Governo che per quegli oneri che emanano dalla legge del 1860, certo egli è che non si può la società ritenere vincolata a quegli altri obblighi che derivano dalla convenzione del 1862, sia perchè non previsti dalla legge del 1860, sia perchè non accennati nella convenzione stipulata tra il Governo e la società romana.

E tanto più deve credersi che dai termini della legge la società non è sottoposta a questa spesa, inquantochè nella convenzione stessa sono indicate le diverse obbligazioni cui si assoggetta, ed è principio giuridico che quando in un contratto le obbligazioni sono partitamente determinate, esse escludono qualunque sottinteso, perchè *inclusio unius est exclusio alterius*.

Dunque, e per il senso letterale delle parole e per l'interpretazione logica di esse non può ritenersi previsto il caso in cui la società debba sottostare a quest'onere, che è di qualche milione, contemplato dalla convenzione del 1862.

Ora siccome io desidero, ed è pure, io credo, il desiderio del Ministero, che siano alleviate le spese delle finanze, siccome intendimento del Governo dev'essere stato quello, e solo per dimenticanza non se ne fece cenno nella convenzione, ne nasce che o il Governo deve sottostare a questo peso (non ne ascritto la colpa agli attuali ministri, giacchè è cosa che piuttosto riguarda chi iniziò il contratto, vale a dire l'amministrazione precedente) o altrimenti se ne farà oggetto di contestazione e intenterà una lite che andrà per le lunghe; e inoltre rimpetto al Governo francese, col quale siamo vincolati da un trattato, quasi apparirebbe che non vogliamo mantenere le assunte obbligazioni.

Adunque per impedire gli inconvenienti che potrebbero provenire da una parte e dall'altra, io avrei in animo di proporre una lieve aggiunta all'articolo 28 della convenzione passata tra il Governo e la società delle ferrovie romane.

Io formulerei quell'articolo nel modo seguente:

« La nuova società rimane sostituita allo Stato per

TORNATA DELL'8 APRILE

quanto concerne la convenzione per la costruzione della ferrovia ligure in data 17 dicembre 1860 ed approvata con decreto reale 19 dicembre stesso anno; e l'adempimento di tutte quelle obbligazioni che riguardano la suddetta ferrovia ligure, e che derivano dalla convenzione stata stipulata col Governo francese in data 7 maggio 1862 ratificata il 28 stesso mese. »

Questa è l'aggiunta che io proporrei e che verrebbe al seguito dell'articolo; in questo modo si eviterebbe qualsiasi inconveniente ed ogni dimenticanza, e la società saprebbe che dovrebbe provvedere anche a questo.

Io nel fare questa proposta, come la Camera ed il ministro dei lavori pubblici possono agevolmente scorgere, non sono mosso che da quel sentimento doveroso che le finanze non vengano ad essere ingiustamente aggravate. Ritengo poi che la società gode di tale beneficio che dovrebbe pur sopperire a questa spesa; anzi io credo che veramente è in animo di coloro che sostengono il presente progetto di legge di lasciare anche a carico della società questa come tutte le altre, che il Governo e la Camera ora giudichino di addossarle.

Poichè io ho la parola, mi si permetta di aggiungere un doloroso riflesso, ed è questo: di essere interprete delle popolazioni della riviera occidentale del vivo dolore ch'esse provarono nel vedere da qualche tempo i lavori della ferrovia Ligure sospesi assolutamente senza che tuttavia se ne possa sapere la cagione.

Questo interruzione è doppiamente da lamentarsi, perchè, come osservava assennatamente l'onorevole mio amico Depretis ieri, se c'è una cosa da deplorare in fatto di lavori pubblici, è appunto questa sospensione; se a tale oggetto possono insorgere litigi, ai tribunali spetta il giudicarne: la cosa che preme è che i lavori siano eseguiti, e ciò tanto più in quanto che il Governo aveva già speso in questa linea un capitale, il quale poteva essere fruttifero in un anno, poichè se le opere non fossero state interrotte, in un anno tutta la linea sino al confine poteva essere ultimata.

È cosa la quale è tanto più da deplorare in guisa che io debbo fare un rilievo al signor ministro dei lavori pubblici ed al Governo, che è garante della fede data dallo Stato, come egli venga a mancare a questa fede: imperocchè nella convenzione del 1862, della quale ho parlato, si è stabilito che il Governo francese si obbligava per parte sua entro tre anni a dare ultimata la linea di Nizza sino al confine; ed il Governo francese, mi perdoni il signor ministro se adesso dirò una cosa che non gli parrà vera, ma che io gli assicuro perchè veduta da me stesso, il Governo francese, dico, spinge i lavori con la massima alacrità, e si contano a migliaia gli operai che lavorano su quel tronco.

Voi, o signori, colla stessa convenzione vi siete obbligati a dare contemporaneamente terminata la vostra linea sino al confine ed avete solennemente promesso con un trattato che, dopo tre anni, avreste potuto condurre a compimento i lavori perchè le due linee fossero riunite.

Ora questa convenzione, questo trattato, è da voi man-

tenuto? Nossignori. Mentrechè, quantunque si lavorasse, forse ci sarebbe dubbio che le opere potessero essere ultimate quando le terminerà la Francia, ne viene che per quella sospensione che voi permettete, e che non dovrebbe neanche per un momento tollerarsi, voi vi fate complici quasi della società medesima dirimpetto ad un Governo estero, al quale siete vincolati per la promessa che avete fatta con una stipulazione speciale.

E ancora, vi poteva essere un motivo perchè questi lavori fossero sospesi? No: non vi erano difficoltà da superare, perchè essi si possono facilmente eseguire; non vi erano incagli che potessero essere nati da altre circostanze, non difficoltà locali, perchè non ne conosco alcuna.

Ma dunque io chiedo perchè i lavori sono stati sospesi e continuano ad esserlo, mentre voi sapevate dapprima che era un capitale il quale doveva rendersi fruttifero; in secondo luogo dovevate egualmente trovar modo che i patti stabiliti colla convenzione non fossero violati, o almeno dimostrare che era vostra volontà che non fossero menomamente lesi.

Io mi raccomando vivamente al signor ministro perchè si compiaccia di por mente allo stato di cose, nel quale questa interruzione ha lasciato quei paesi, perchè sono a migliaia gli operai sparsi in quelle località che rimasero senza lavoro, e che riescono, non esito a dirlo, forse di qualche pericolo per quelle popolazioni.

Ora pertanto c'è il danno di non aver più i lavori da continuare, e quello di avere sulle braccia tanta gente pur meritevole di compassione, ma che è là a carico di quelle popolazioni. Io mi auguro che il signor ministro per i lavori pubblici voglia accettare la viva preghiera che io gli faccio, perchè si persuada del triste stato di cose che questa sospensione di lavori lungo la ferrovia ligure ha prodotto in quei paesi, e trovi modo di ripararvi, come è suo dovere, al più presto.

Queste sono le due osservazioni speciali che io intendeva di esporre.

Debbo ancora fare un riflesso, il quale però non tocca tanto quella convenzione, ma tutte le altre che sono comprese in questa legge.

PRESIDENTE. Mi perdoni, ma se ella parla di tutte le convenzioni, non la finiremo più.

BIANCHEI. Sarò brevissimo; però se il signor presidente crede bene che io non continui, mi tacerò.

PRESIDENTE. Continui pure, ma sia breve.

BIANCHEI. È un riflesso generale; e sarò brevissimo. In tutte le convenzioni è pattuito che le società dovranno lasciare un certo numero di posti di servizio nelle ferrovie per i sott'ufficiali dell'esercito che li domandano.

Questo patto è presso di noi iscritto in tutte le convenzioni fatte colle società nello stesso modo che si fa negli altri paesi. Ma non basta il porre tal obbligo nella convenzione; è duopo che il Governo abbia cura che venga adempito.

Ora io vorrei che il signor ministro vigilasse a che

esso venga eseguito dalle società, giacchè vediamo che molti sott'ufficiali non trovano il modo di collocarsi, quando pure a termine della legge ne avrebbero diritto, appunto perchè il Governo non adopera su ciò una bastevole vigilanza. Se il signor ministro me lo permette, io gli dirò come procede questa cosa in Francia.

Presso il Governo francese si fa una nota esatta di tutti gl'impiegati che una società di ferrovia ha da collocare, si tiene un conto preciso del terzo dei posti che compete ai sott'ufficiali, e tuttavolta che si verifica che ci sia un posto vacante, il Governo obbliga la società a concederlo ai militari.

Questa pare una questione oziosa; ma, se si sapesse quanti sono i nostri vecchi militari che stanno ad attendere un posto al quale hanno diritto, se si sapesse quanti sono questi infelici, la Camera vedrebbe che queste osservazioni non sono intempestive.

Ella è una pura raccomandazione che io ho inteso di fare al signor ministro, e spero che egli vorrà accoglierla.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Comincerò col rispondere alla prima domanda dell'onorevole Biancheri. Non credo sia bisogno ch'io dichiaro che il Governo intende di osservare tutti i patti di una convenzione internazionale tanto in questa come in qualunque altra occasione, e per conseguenza anche quelli della convenzione del 7 maggio 1862, riguardanti il collocamento di una stazione internazionale sui confini tra l'impero francese ed il regno d'Italia. Ma non convengo però pienamente coll'onorevole Biancheri che il Governo abbia commesso una dimenticanza. Se esso non ha introdotto alcuna clausola nel contratto della fusione, ciò dipende dal modo con cui il Governo intende una clausola nel contratto stipulato in seguito della legge 27 ottobre 1860 colla società costruttrice della ferrovia ligure. Nell'articolo 17 di quel contratto è detto:

« Il piano della stazione che cade sul nuovo confine dello Stato nostro coll'impero francese, nella prossimità al confine medesimo, sarà determinato dopo i necessari concerti fra i due Governi. »

« In questa stazione dovrà essere eretto un fabbricato adatto ed unicamente destinato per il servizio doganale e per quello di polizia. »

Non è indicato nel contratto del 1860 se questa stazione, che deve essere eretta in questo modo, debba servire per un servizio nazionale, o per un servizio internazionale. È questa una questione speciale per decidere la quale ha trattato a parte il Governo italiano col Governo francese.

Quindi il Governo crede che la compagnia costruttrice debba essere obbligata ad eseguir questa stazione, salvo al Governo stesso il diritto di darle un carattere internazionale, se crede.

In quanto poi all'essere questa stazione dichiarata di carattere internazionale, o di carattere nazionale, ciò non importa grande differenza nella spesa, poichè per una stazione nazionale di confine vi vorrà presso a poco lo stesso numero, ampiezza di locali e comodi che si richiederebbe per una stazione internazionale.

È in questo senso che l'ha intesa il Governo: per conseguenza esso ha comunicato alla società costruttrice il trattato del 1862 sottoscritto colla Francia, e le ha fatto presente che questa stazione, che essa è obbligata di costruire, avrà un carattere internazionale. Ma la società avendo reclamato, dovemmo allora ricorrere ad un giudizio d'arbitri, il quale non fu ancora pronunziato. Però il Governo ritiene di essere perfettamente nel suo diritto nel volere che la compagnia debba costruire la stazione nel modo che esso le ha indicato, colla riserva di destinarla ad un uso internazionale.

Il Governo intendendo la cosa in questo modo non ha creduto di inserire una speciale clausola.

Io ora non vorrei pregiudicare la questione dell'arbitramento: aspettiamo che questo giudizio si pronuncii. In ogni caso il Governo francese sarà tenuto a corrispondere il 5 per cento del capitale che si sarà speso in più per ingrandire questa stazione, se mai occorresse che fosse ingrandita.

Io ho fatto presente questa circostanza ad uno dei rappresentanti della società delle romane, e siamo rimasti in questa intelligenza, la quale non potrebbe essere tradotta sotto forma di un patto, perchè bisognerebbe venir prima a formali accordi con tutti i rappresentanti delle altre società che compongono la fusione. Siamo rimasti, dico, in questa intelligenza che, se il giudizio degli arbitri si pronuncierà nel senso che l'intende il Governo, come io non dubito, non vi sarà più bisogno di altre stipulazioni; se per caso il giudizio degli arbitri si pronunciasse in senso sfavorevole al Governo, allora questo non farebbe altro che trasmettere alla società il diritto che ha verso la Francia di ricevere in corrispettivo il 5 per cento sulla maggiore spesa.

Ma il tradurre, ripeto, al momento quest'intelligenza in un articolo speciale porrebbe il Governo in un certo imbarazzo, perchè bisognerebbe annunciar la cosa a tutti i rappresentanti delle altre compagnie e non vi sarebbe il tempo materiale per farlo.

Però credo che non ne venga danno alcuno, tanto più che non posso convenire coll'onorevole Biancheri che questa stazione abbia a portare la spesa di milioni. Sarà solo una qualche decina di migliaia di lire in più di quello che era necessario di spendere, se si fosse trattato d'eseguire una stazione di confine, non internazionale.

Vengo al secondo punto, a quello sui lavori della ferrovia ligure.

Egli è fuor di dubbio che in un momento in cui le opere della ferrovia ligure debbono cambiar di padrone, perchè in seguito alla votazione di questa legge dalla direzione del Governo debbono passare alla direzione delle Romane, è spiegabile fino ad un certo punto che in questi lavori non si veda lo sviluppo e l'energia che sarebbe desiderabile e dal Governo e dalle popolazioni interessate.

Egli è vero eziandio che alcune settimane fa, per un dissenso avvenuto fra la compagnia costruttrice ed il Governo, vi fu una sospensione de' lavori; ma debbo

anche aggiungere che questo inconveniente durò pochi giorni. Il Governo prese tutte le provvidenze che erano necessarie, e posso ora assicurare che dietro rapporti ricevuti avant'ieri e ieri due mila operai sono occupati solamente nelle gallerie. Certamente questo numero non risponde ancora a quello che desidererebbe il Governo, ma esso ha già fatto il suo dovere riguardo al segnalato inconveniente e farà ancora di tutto perchè questo numero sia aumentato e il lavoro sia su tutti i punti attivato come deve esserlo.

In quanto poi alla terza domanda che fa l'onorevole Biancheri, se cioè il Governo pensi seriamente ad eseguire quella clausola dei vari capitolati con cui si è fatto un favore ai militari congedati, egli può essere certo che la cosa gli sta a cuore.

Io non saprei ora dirgli se questa clausola sia osservata in fatto fino all'ultimo scrupolo; lo assicuro però che ogni qualvolta qualcuno mi mostrasse con fatti concreti e specificati che non fosse stata osservata, mi darei tutta la premura perchè si facesse eseguire scrupolosamente, come il Governo ne ha il diritto ed il dovere.

BIANCHERI. La dichiarazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici che esiste un arbitrato intorno all'interpretazione della questione da me sollevata attualmente, se, cioè, l'articolo 17 della legge del 1860 potesse pure essere comprensivo di quelle stipulazioni che provengono dalla convenzione del 1862, veramente mi obbliga, dirò così, per delicatezza a tacere, perchè non vorrei per nulla pregiudicare il verdetto che gli arbitri saranno per pronunciare. Tuttavia, poichè ho già espresso il mio pare, che non posso a meno ora di confermare, dirò che in me non può nascere menomamente il dubbio che la legge del 1860 non poteva comprendere quello che non esisteva ancora, cioè un fatto stipulato nel 1862, imperocchè l'alinea dell'articolo 17, già da me indicato ed ora nuovamente citato dal signor ministro dei lavori pubblici, accenna soltanto ad una stazione, la quale deve essere ad esclusivo uso del Governo italiano...

JACINI, ministro per i lavori pubblici. Non lo dice.

BIANCHERI. Il signor ministro dei lavori pubblici troverebbe strano che si potesse sollevare questa questione. Come mai era possibile che il Governo italiano stipulasse a nome di un Governo estero, il quale non gli ha data facoltà, nè mandato? Era in facoltà e poteva stipulare per proprio conto, ma non certamente a nome di un Governo straniero.

Il signor ministro crede che quella questione non possa essere di molto rilievo, perchè sarà una spesa di poche migliaia di lire.

Mi permetta che io gli dica ch'egli non si è formato un criterio esatto di quanto porta il lavoro a cui accenna la convenzione del 1862 e della spesa anche in considerazione della località.

Io leggerò l'articolo della convenzione che ha tratto a questo, e son persuaso che il signor ministro concorrerà nel mio avviso.

L'articolo così si esprime:

« Art. 24. A moins de conventions spéciales entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille; en conséquence, le Gouvernement italien devra fournir à l'administration des chemins de fer français dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

« Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 pour 0/0) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions effectuées au service commun. Les frais d'entretien des dites constructions, avancés de même par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.

« Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international, seront concertés entre les deux Gouvernements. »

Dunque ben vede il signor ministro dei lavori pubblici che quando si tratta di fare una stazione che serva ai due Governi tanto per avere magazzini per mettere al riparo tutto il materiale mobile, quanto pel servizio delle dogane e pel servizio della polizia, questo non può di necessità che cagionare una forte spesa. Di più vi debb'essere tutta l'ampiezza necessaria per quello che si chiama la stazione, movimento della stazione.

Ora se il signor ministro dei lavori pubblici conoscesse quella località dove il terreno è angusto, e appunto per ciò è preziosissimo, egli saprebbe che le sole indennità da pagare equivalgono a centinaia e non a sole decine di mila lire, e quindi non possono essere che rilevanti.

Il signor ministro dei lavori pubblici disse: ormai il Governo è condotto a questo punto: se gli arbitri nel loro verdetto vengono a dargli ragione, la società delle ferrovie liguri dovrà provvedere a queste spese; se poi la sentenza degli arbitri fosse contraria al Governo, esso allora passerà alla nuova società delle ferrovie romane concessionaria gli obblighi che a lui incombono, e tutto al più pagherà il cinque per cento della rata del capitale che questa società dovrà spendere.

Ma io domando: dove l'avete voi questo diritto di poter obbligare quella società a far queste spese? Ancorchè voi le diate il 5 per cento, la società vi potrà dire che dal momento che non ne ha l'obbligo, ella non intende e non vuol spendere il danaro che le costa il sette per avere il cinque.

Adunque, io dico, non basta che il signor ministro ne abbia la volontà ed il desiderio, ma bisogna che vi sia il diritto di costringere questa compagnia a sottostare a tutti gli oneri che potrebbero derivare dalla conven-

zione medesima, conviene che vi sia un fondamento nella legge.

Capisce il signor ministro che io tratto questa questione solo dal lato dell'interesse delle finanze. La dichiarazione, ed io non ne poteva dubitare, ch'egli faceva che la convenzione fatta col Governo francese debb'essere mantenuta, mi dà guarentigia che gl'interessi locali non possono scapitare, ma sono le finanze che soffrono detrimento.

Per questa considerazione, non posso che insistere nella mia aggiunta.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Non ho mai sostenuto che una stazione di confine non debba costar molto di più che una stazione ordinaria; ma mi permetto di far osservare all'onorevole Biancheri che qualora questa non fosse una stazione internazionale, ma una stazione italiana di confine, ad uso dei nostri uffici di confine soltanto, sarebbe appunto necessario di far tutte quelle spese che sono indicate nella convenzione. Perché si fanno le stazioni internazionali? Per non ripetere due volte la stessa spesa. Tutta la difficoltà consiste nel vedere se il carattere di stazione internazionale dato a questa stazione debba aumentare le spese molto al di là di quelle che si farebbero quando la stazione non avesse che il carattere di stazione nazionale di confine.

Non vorrei quindi che l'onorevole Biancheri avesse frainteso il senso delle mie parole; non ho mai inteso di dire che la stazione di Ventimiglia non debba importare una spesa eccezionale, ma bensì che costerà ad un dipresso come avrebbe costato se invece di una stazione internazionale avesse dovuto essere una stazione nazionale di confine.

PRESIDENTE. Il deputato Giuliani ha facoltà di parlare per isvolgere, quanto più brevemente potrà, le ragioni della sua proposta.

GIULIANI. Non dubiti il signor presidente, io non sono qui per fare un discorso. Al punto in cui è giunta la discussione e dopo che sono state svolte tutte le ragioni pro e contro con tanta ampiezza, sarebbe veramente assurdo il farlo. Per altro non posso a meno di dire che ho riconosciuto colla maggioranza della Commissione l'opportunità di riunire le quattro società delle Romane, delle Livornesi, Centrale e Toscane e Maremmane per formarne un nuovo gruppo che avrà titolo dalle Romane. Quantunque nella questione dei gruppi forse non abbia veduto tutti quei vantaggi che sono stati così bene descritti e dai ministri che presentarono i due progetti e dall'onorevole relatore della Commissione, pur nullameno ho creduto che fosse un bene di formarli.

Ognuno in simili casi fa il suo bilancio, vi sono partite a vantaggio vi sono partite a scapito: questi bilanci non sono pur troppo nè facili, nè ben determinati e lo prova alla Camera il vedere come uomini competentissimi ed eminenti siano scesi in sentenze diametralmente opposte, ed abbiano gli uni agli altri rimproverato errori tutt'altro che lievi.

Io dunque annui a questa formazione del gruppo delle Romane, principalmente perchè, essa, oltre alla esecuzione di alcune nuove importantissime linee, assicurava il compimento della via ferrata ligure mantenendola nelle condizioni nelle quali era posta secondo il primitivo contratto. Così erano le cose quando, come è noto alla Camera, non essendo stata ratificata la prima convenzione (che, se non erro, doveva esserlo prima del 31 dicembre 1864), insorsero tra le società ed il Governo alcune difficoltà, e quest'ultimo divenne ad una seconda convenzione che ha la data del 6 febbraio 1865.

In questa seconda convenzione, che ha per titolo: *Modificazioni al capitolato di oneri*, si stabilisce all'articolo 4 che alla fine dell'articolo 20 della precedente convenzione si aggiungesse un paragrafo, del quale do lettura:

« La società intanto è autorizzata fin d'ora ad impiegare nella strada ferrata ligure, previa l'approvazione governativa dei relativi progetti, degli speciali e nuovi sistemi di costruzione e di esercizio che in via di provvedimenti definitivi o provvisorii fossero nelle singolarità dei casi reputati convenienti. »

Questo articolo che si voleva aggiungere veniva motivato dalle difficoltà materiali che si dicevano esistere nell'escavazione delle gallerie del Biassa e del Mesco, ed ancora dalla complicità amministrativa cui aveva dato luogo l'arbitraggio invocato dalla società costruttrice relativamente a quelle due grandi opere. Ma se dall'una parte evidentemente la società delle Romane aveva voluto evitare, per quanto era in lei, i pericoli che le derivavano da queste difficoltà e complicità, dall'altra io debbo dire francamente come provassi una ben penosa impressione nel vedere come si volesse con dei piani inclinati porre un ostacolo al facile e celere esercizio del quale è suscettiva la strada ferrata ligure, esercizio che avevamo tutto il diritto di vedere attivato su di essa.

Signori, la via ferrata ligure forma la continuazione di una delle principali fila della nostra rete italiana, di una linea, dico, che, partendo da Brindisi, dopo avere lambito il mare Jonio, passa sul Tirreno a Salerno, quindi per Napoli, Roma, Civitavecchia, Livorno, Genova e Savona esce dal territorio nostro a Ventimiglia; di là poi avrà la sua continuazione sulle coste meridionali della Francia per Marsiglia.

Questa linea tra Salerno, Napoli, Roma, Livorno e Genova, è abbastanza facile; che io mi sappia, non supera mai nelle pendenze il 10 per mille ed ha curve tracciate con raggi abbastanza ampi. La linea poi tra Massa e Ventimiglia, comechè abbia presentate moltissime difficoltà di esecuzione, per quanto sia un lungo seguito di gallerie, talchè per tratti lunghissimi diviene direi quasi un seguito di trafori legati tra loro da viadotti, per quanto abbia sul mare opere grandiose per proteggerla dai marosi, e dai flutti, comunque posta in queste condizioni, la via ferrata ligure non ha mai pendenze superiori al 6 per mille, e non ha curve di un

TORNATA DELL'8 APRILE

raggio minore di metri 400. E tutto ciò dico per la non breve lunghezza di 292 chilometri, chè tanti mi pare che ne passino fra Massa e Ventimiglia. Quindi un esercizio facile, un esercizio celere quanto mai possa darsi sopra una via ferrata posta nelle più favorevoli condizioni; un esercizio quale si richiede per una grande linea longitudinale italiana.

Ho sentito ripetere spessissimo che uno dei grandi mali nostri è la figura troppo allungata della penisola, lunghezza troppo grande che dobbiamo percorrere, che quindi bisogna che le nostre linee longitudinali possano essere percorse con celerità e senza inciampo alcuno per corrispondere allo scopo loro. In ciò vi potè essere dell'esagerato, ma vi è pur del vero; ed io fui dispiacentissimo, e con me lo fu gran parte della Commissione, di vedere posto un impedimento a questo facile e celere esercizio sopra una linea che non è solamente italiana, ma internazionale.

Ciò non è tutto.

Questi piani inclinati ci venivano autorizzati dalla convenzione, senz'chè ce ne venisse presentato alcun progetto; non si diceva nè a qual altezza sarebbero giunti, nè quale lunghezza essi avrebbero dovuto avere, nè le singole loro inclinazioni, nè le curve, nè altro; era una vaga e indeterminata facoltà che ci si proponeva accordare, e sulla quale non potevamo formarci un concetto esatto.

Volete di più? Parlando delle gallerie, ci si diceva che i monti del Biassa e del Mesco sono erti e malamente praticabili, e nasceva quindi naturale il dubbio se su questi monti tanto ribelli alle comunicazioni, si sarebbero poi potuti stabilire dei piani inclinati esercitabili, come si esprime l'articolo che si voleva aggiungere, coi mezzi nuovi di trazione senza gravi inconvenienti o pericoli.

Un'altra questione molto importante, e che avrei dovuto far precedere, era questa. I piani inclinati da esercitarsi con mezzi speciali di trazione sono ovunque adottabili? Essi, io credo, possono fare buona prova in certe date e speciali circostanze, quando si deve necessariamente superare una perpendicolare, o meglio dirò un dislivello considerevole, come sarebbe tra Pistoia e Pracchia, come da Pontedecimo a Busalla; è necessario allora che un piano inclinato vi sia, e si può discutere se meglio convenga di esercitarlo con locomotive potenti e speciali, o se meglio convenga costruirlo in modo da esercitarlo coi nuovi mezzi di trazione. In tali o consimili casi potrebbe forse esser utile l'adozione di questi nuovi sistemi, ma non mai nel caso, nel quale, assoggettandosi a qualche spesa maggiore per vincere certe difficoltà di costruzione, superando con energia e coraggio qualche ostacolo, può farsi scomparire affatto ogni pendenza e ridurre la strada in piano, voglio dire con quelle sole limitatissime pendenze del 3 o 4 per mille che s'introducono artificialmente nelle gallerie per dar esito alle acque di filtrazione.

Discussa lungamente la cosa in seno alla Commissione, la maggioranza rifiutò l'articolo che io ebbi

l'onore di legervi, ed escluse così i piani inclinati esercitabili con mezzi straordinari di trazione.

Debbo dichiararvi come con ciò la maggioranza della Commissione non intendesse di rifiutare la formazione dei gruppi, nè la combinazione che prima si era fatta; solamente intese di opporsi a che s'introducessero su quella linea opere e sistemi che nella specialità del caso essa reputava essere un vero sconcio.

Dopo il rifiuto della Commissione la società fece esaminare ai suoi ingegneri le località.

Io pure ebbi occasione di vederle, e da queste visite locali emerse che, anche presa la cosa sotto l'aspetto più limitato, quello cioè se fosse materialmente conveniente lo stabilire su quelle pendici dei piani inclinati esercitabili con mezzi speciali di trazione, esse non l'avrebbero in alcun modo plausibile permesso.

Fu allora che si vennero cercando altri mezzi coi quali, senza rinunciare alla convenzione già fatta, potesse questa modificarsi in un qualche modo plausibile, per cui la società delle Romane fosse in grado ancora di aprire quel difficile tronco di strada.

Qui importa dire qualche cosa dei precedenti e delle condizioni nelle quali si trova attualmente questa strada; oggi è dessa così avanzata che, meno il tronco compreso tra Levanto e Spezia, potrà essere aperta nei termini prefissi dalla legge, cioè a tutto il 1866, o con lieve differenza di tempo. Il tronco però tra Levanto e Spezia è quello che porta un notevole ritardo.

Questo proviene da che la società propose in prima di traforare direttamente le gallerie del Biassa e del Mesco, quindi pentita dei proprii progetti, propose al Governo altro modo di tracciamento, girando intorno al promontorio di Porto Venere verso Campiglia, per evitare la galleria di Biassa; girando attorno al Capo Mesco, per evitare la più lunga galleria che doveva direttamente traversare quel promontorio. Il Governo accettò il primo progetto, rifiutò il secondo.

La società allora espose le grandi difficoltà che si manifestavano tanto sul Biassa quanto sul Mesco, ed invitò il Governo a quel giudizio di arbitraggio al quale le dava diritto il contratto primitivo, ora non mi ricordo sotto quale articolo.

Ed allora fu che il Ministero (erane a capo in quell'epoca l'onorevole Depretis) parve in certo modo presentire che il voto degli arbitri non sarebbe stato molto favorevole al Governo, e diffatti se il Governo doveva volere la brevità maggiore della strada, la sua maggiore sicurezza, se doveva prefiggersi dal suo lato certi dati scopi e raggiungerli, era anche facile che quegli stessi scopi non corrispondessero bene alla lettera del contratto e doveva temere con ragione che ne potessero nascere degli inconvenienti e delle complicitanze amministrative non disgiunte da gravi scapiti finanziari. Perciò il ministro dei lavori pubblici entrò in trattative colla società, ed era riuscito a combinare una convenzione mediante la quale venivano a concedersi dei compensi e dei premi alla società, semprechè, mantenendosi sopra quella linea, riuscisse ancora ad aprire in

un certo determinato tempo la strada. Questa convenzione fu inviata al Consiglio di Stato con una bellissima relazione del ministro dei lavori pubblici, ma al solito la legalità ne potè più della convenienza.

I corpi destinati per la costituzione loro a dare consigli allo Stato, non possono sempre andar dietro a certe date convenienze, sono trascinati, sono sospinti ad obbedire a certe date massime, in una parola alla legalità.

L'onorevole Correnti l'altro giorno diceva che il Consiglio d'arte e gl'ingegneri del Governo con molta sottigliezza avevano cercato di abbreviare la strada ed avevano angustiata la società. Io non voglio dire all'onorevole Correnti che in questo caso è stato il Consiglio di Stato il quale ha impedito che una vantaggiosissima convenzione si facesse, io credo che i membri del Consiglio superiore d'arte ed i membri del Consiglio di Stato hanno fatto perfettamente la loro parte, che non sono scesi, come mai non iscendono, a meschine sottigliezze, per inceppare le imprese, o per menomarne gli utili, ma penso che la questione non ha avuto una favorevole risoluzione, per principii o per la legalità alle quali non si crederono autorizzati di contraddire.

Fatto sta, senza prolungarmi più oltre, che il Consiglio di Stato non volle accettare la convenzione che era stata fatta; allora non rimase altra via che quella dell'arbitraggio. Il Ministero tentò pur anche di evitarlo, e pose in dubbio se ai termini del contratto fosse il caso che la società potesse o non potesse invocare gli arbitri; ma un voto legale gli disse: bisogna che gli accettiate, ed egli li accettò.

Ora permettetemi, o signori, di leggervi una parte di questo voto. Gli arbitri ritennero anzitutto constare un fatto, che cioè la società ritirò il progetto che aveva presentato il 20 agosto 1861 sostituendovi l'altro progetto del 27 ottobre, e l'amministrazione dei lavori pubblici aderì al ritiro del primo progetto, accolse il secondo e diè avviso intorno al medesimo.

Ma per non stancare la Camera con la lettura di questi ed altri considerandi, vengo alla parte dispositiva.

« Gli arbitri hanno pronunciato e pronunciano:

« Tenuta l'amministrazione dei lavori pubblici ad indennizzare la società concessionaria per il maggior costo di esecuzione dei lavori del passaggio del colle di Mesco, nel modo prescritto col decreto ministeriale 20 giugno 1862, in rapporto alla somma che sarebbe costata l'esecuzione delle opere medesime in conformità del progetto della società del 27 ottobre 1861, tenuto conto delle variazioni che quest'ultimo progetto dovesse per avventura ancora subire per essere in conformità dei capitolati. Il tutto a seconda delle premesse considerazioni, doversi nell'accertamento di tale intento tener conto in favore della società del maggior prezzo chilometrico corrispondente al maggiore sviluppo che avrebbe avuto la strada secondo il progetto della società nei limiti però dell'articolo 68, 1 e 2 del capitolato; doversi in fine tener conto alla società del premio che avrebbe potuto conseguire in relazione all'articolo 64 del capitolato,

quando le fosse stato concesso di eseguire il progetto del 27 ottobre.

« Disonerata intanto la società stessa dalle penalità di ritardo, stabilite nello stesso articolo 74 del capitolato in riguardo a quel maggior termine che possa riconoscersi necessario al compimento dei lavori contemplati nel decreto 29 ottobre 1860. »

Quindi poi gli arbitri stabilirono doversi fare una inchiesta relativamente alla galleria di Biassa, per vedere se qui fosse il caso di andare ancora più oltre, e di dichiarare la società non obbligata ad eseguire quel lavoro, ma doverlo il Governo fare per proprio conto.

Or dunque non è meraviglia, o signori, se alle gallerie del Mesco e del Biassa non siasi lavorato che debolmente, non è meraviglia se si richiederà ancora un tempo, mi rincresce dirlo, non breve prima che se ne possa venire a compimento.

Se si volessero fare dei calcoli sopra i dati del decreto degli arbitri, io credo che potrebbe giungersi a delle cifre ragguardevoli, ed in ogni caso la probabilità di giungervi non si può dissimulare, specialmente trattandosi di un nuovo arbitraggio, abbenchè commesso ad uomini tecnici distintissimi.

Qui non mi prolungherò accennando le probabilità contrarie, ma mi guarderò bene dallo annunziare su questo proposito nessuna cifra alla Camera, perchè non vorrei che una somma qualunque, anche indicata approssimativamente ed a cagion pure di esempio, pel solo fatto di essere stata pronunziata in questo luogo, potesse influenzare, o avere un peso sulla perizia arbitrale che deve aver luogo.

In questo stato di cose, tra la indeterminazione di spesa e di tempo in cui versa il Governo verso l'impresa della via ferrata ligure, credo di poter assicurare la Camera che nell'emendamento o mutazione di articolo, come meglio si voglia chiamarlo, proposto dalla Commissione, si è stabilita una condizione grandemente vantaggiosa per lo Stato. Noi abbiamo principalmente avuto in mira che la strada non venisse viziata nelle sue pendenze e nel raggio delle curve, acciocchè possa essere esercitata con tutta facilità e celerità; noi abbiamo avuto in mira che fosse aperta nel tempo il più ristretto possibile. E siccome tanto il Biassa quanto il Mesco presentano veramente delle difficoltà non insuperabili, e se si voglia non maggiori di quelle che si sono incontrate, per esempio, nella galleria di Pracchia, abbiamo stabilito che questi lavori fossero compiuti entro il 1870 pel tronco Spezia-Levanto, fermi stando i limiti voluti dal contratto per ogni restante parte di quella linea.

Quanto ai compensi, abbiamo creduto di poterli accordare in due milioni, e sono convinto che questa somma non è troppo esagerata comparativamente alla posizione nella quale si trova il Governo dopo il giudizio degli arbitri.

E ancora questa somma non comparisce grave se si voglia riflettere che si tratta di una strada difficile, di una strada che ha 67 in 68 chilometri di gallerie, delle quali alcune lunghe quattro chilometri e oltre,

TORNATA DELL'8 APRILE

una strada che grandemente onora i costruttori italiani ed i commissari del Governo che ne sorvegliano l'esecuzione. Eppure essa non viene in sostanza a costare che lire 372,000, mi pare, al chilometro, prezzo che, se voglia confrontarsi col prezzo medio delle strade ferrate francesi, ed anche col prezzo medio delle strade italiane, non comparirà grave, ma invece moderatissimo.

Io per conseguenza, a nome della Commissione, compio volentieri all'incarico di pregare la Camera a voler approvare questa mutazione, la quale parmi aver dimostrato essere la più utile che dopo il giudizio degli arbitri, e nelle condizioni nelle quali si trovano le cose, possa esser utilmente fatta, anzi io credo, che rifiutando l'articolo propostoci e surrogandovi questo, siamo riusciti a rendere un servizio non lieve alla nazione.

Capisco che sarebbe stato desiderabile di non dare alla società la facoltà di abbandonare né la galleria diretta di Biassa, né la galleria diretta di Mesco, per sostituirvi più lungo giro. Ma oltrechè la società probabilmente non abbandonerà né l'uno né l'altro degli indicati trafori, si è poi ancora creduto che dovesse lasciarsi alla società una giusta libertà di azione, accordandole di surrogare a queste linee un giro alquanto più lungo, ma di esercizio ugualmente facile, quando essa dimostrasse di trovarsi in presenza di difficoltà tali da renderle impossibile di aprir la strada nel tempo che ora si determina.

Ora che questi ostacoli possano presentarsi, io lo vedo difficile, ma non impossibile. Il Biassa ha già presentate delle filtrazioni molto copiose le quali potrebbero anche andare aumentando, e potrebbe essere benissimo che nei pozzi principali da spingersi a una profondità compresa tra i 300 ed i 400 metri, si adunasse tal copia di acque da non potersi vincere senza prolungare di qualche anno il compimento dei lavori. In tal caso, o signori, la vostra Commissione opinò, e spera voi pure opinerete, doversi preferire un qualche prolungamento della linea, ad un prolungamento di tempo. Il tempo è prezioso, è danaro, e per insistere sovra un accorciamento di poca entità, niuno vorrebbe protrarre i grandi benefizi che da questa principalissima arteria ferroviaria attende il nostro commercio.

TORRIGIANI. Prego la Commissione e l'onorevole ministro a ricordare come nel discorso che ebbi l'onore di pronunziare alla Camera in occasione della discussione generale di questa legge, mi facessi carico di giudicare la condizione stipulata all'articolo 22 della convenzione 30 gennaio 1864. Quest'articolo è concepito in modo da risultarne un carico veramente grave al tesoro senza che almeno risulti al paese, come ebbi l'onore di dimostrare alla Camera, una corrispondente utilità di lavori e di servizi.

Se nei discorsi dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore io avessi inteso una risposta alla mia domanda, non farei ora perdere alla Camera neppure un minuto di tempo. Il silenzio degli altri, giustifica la mia insistenza.

In forza dell'articolo che io ho citato, la società ap-

pena sia fatta concessione ad essa di alcuna o di tutte e tre le linee eventuali, che sono — fra Spezia, Parma, Terni-Avezzano, e Avezzano-Ceprano — sorge il diritto di questa società medesima di aver per la prima due milioni cinquecento cinquanta mila lire di sovvenzione; per la seconda, due milioni e cinquecento mila, e per la terza un milione ottocento e cinquantamila. Dal che deriva che la sovvenzione chilometrica di 13,350 lire per il resto della rete ferroviaria esercitata, viene ad accrescersi, direi quasi, di sotterfugio.

Ora, io dissi nel mio discorso, e ripeto ora, che la posizione del ministro delle finanze poteva esser tale da resistere a concedere queste linee a tali condizioni, perchè, come la Camera rileverà di leggieri, risulta un sovracarico di spesa senza la corrisponsione di un compenso. E d'altra parte io veggo come la società si possa trovare in una condizione di cose da desiderare la concessione, ed avendola ottenuta, desiderare e procurare di non fare le strade.

Ora, in verità, quando questo avvenisse per linee che sono altamente reclamate sia dall'interesse commerciale, sia ancora nell'interesse della sicurezza del paese, io dovrei risguardarlo una doppia sventura.

È così molto giustificato il mio desiderio e la mia insistenza, perchè l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole relatore dissipino i miei dubbi. Ed è insieme giustificato che io insista anche presso l'onorevole ministro delle finanze affinché si pronunzi molto chiaramente su questa grave questione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Depretis.

TORRIGIANI. Perdoni, signor presidente, io attendo una risposta dai signori ministri.

PRESIDENTE. Ma se non vogliono parlare, io non posso obbligarli!

TORRIGIANI. Parevami che stessero prendendo fra loro dei concerti gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, e perciò supponeva che si preparassero a rispondere.

SELLA, ministro per le finanze. Io non era presente quando l'onorevole Torrigiani ha parlato, e perciò stava in questo momento chiedendo al mio collega l'oggetto del suo discorso.

TORRIGIANI. Io non voglio rendermi soverchiamente esigente, ma desidero di avere una risposta.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Era questione di trattative speciali.

TORRIGIANI. Sia pure, purchè ottenga una risposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Io non tratterò lungamente la Camera, ma non posso tralasciare di fare qualche osservazione intorno al modo col quale ci arriva questa nuova modificazione del contratto. Questo modo non è punto regolare. Tutte le altre modificazioni del contratto io le vedo firmate dal Ministero e da chi rappresenta le parti contraenti; invece queste modificazioni ci arrivano da un giorno all'altro, come un emendamento della Commissione.

CORRENTI, relatore. No! no! Lo ha accennato ieri il presidente.

DEPRETIS. Comunque, non è regolare.

Io debbo rettificare poi un'asserzione dell'onorevole Giuliani, il quale, facendo la storia retrospettiva di questa pratica che si riferisce alle opere più importanti della ferrovia ligure, ha detto che non fu la convenienza ma la località che ha impedito che si traducesse in pratica una transazione utile al paese.

Questo non è esatto, perchè il Consiglio di Stato ha fatto un'obbiezione di legalità nel senso che una certa stipulazione non dovesse esser fatta che per legge, rimaneva sempre libero il Governo di presentare un progetto di legge e di far approvare la convenzione che si era stipulata.

Dirò poi che la grande obbiezione che si fa, e che si ingrossa d'alquanto, risulta dalle conseguenze del giudizio arbitrale. Si dice: gli arbitri hanno pronunciato, chi sa quali saranno le conseguenze del loro giudizio? A ciò rispondo primieramente: che gli arbitri non hanno, se non erro, pronunciato definitivamente che sopra una delle due questioni, sulla questione del Mesco; sull'altra più importante di Biassa credo che non abbiano pronunciato ancora, od almeno che non abbiano pronunciato nello stesso modo, perchè le due questioni debbono risolversi secondo norme diverse, comechè siano rette da diverse disposizioni di legge.

GIULIANI. Chiedo di parlare.

DEPRETIS. Alla questione di Biassa si applica l'articolo 11 della legge 16 settembre 1860 relativa alla ferrovia ligure, e nella quale è detto: che quando la ferrovia attraversa luoghi fortificati il tracciato è subordinato alle condizioni che saranno prescritte dal ministro della guerra nell'interesse della difesa dello Stato. Su questo punto mi si permetta un'osservazione sull'emendamento che fu presentato, che io non ho forse bene afferrato, poichè in materia sì delicata non si può ben discutere se non si ha sott'occhio la formola nel preciso tenore. Credo però che non sarà molto diverso da quello che fu presentato ieri. Ora in quello si diceva: che la società sarebbe autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi, quanto alla prima, il giro di Campiglia, a condizione che stia dentro i limiti del contratto originale quanto alle pendenze, alle curve ed alla lunghezza totale della strada. Ma quanto alle condizioni che si riferiscono alla difesa del paese, che debbono essere prescritte dal ministro della guerra, ma la compagnia sarà esonerata da queste obbligazioni? Pregherei la Commissione di riflettere un momento su queste mie interrogazioni, e di darmi, se può, una risposta, perchè si sappia se votando quest'emendamento si viene a modificare la legge e a limitare le facoltà che spettano al ministro della guerra a tutela dello Stato.

In che cosa poi consiste questa sentenza degli arbitri che non ho potuto esaminare a fondo, perchè per un caso singolare, quantunque i documenti siano stati depositati nella segreteria della Camera, sopra domanda

fatta da me e dall'onorevole Valerio, per una disgrazia di cui non faccio colpa a nessuno, io non l'ho potuto leggere per intero colle sue motivazioni?

Da quanto ho rilevato dalla parte dispositiva, consiste sostanzialmente in questo: la compagnia che aveva fatto il solo tracciato che fosse ammissibile, a giudizio di persone le più competenti, di cui non farò il nome, ma che pure non avrei difficoltà di nominare, la compagnia, ha detto l'onorevole Giuliani, si è pentita, ed ha fatto un nuovo progetto.

Ho già detto ieri che di questo pentimento e di questo ritardo, per quanto io vi abbia fantasticato sopra, non ho mai potuto indovinare un plausibile motivo, ed ho pure narrato alla Camera che il primitivo progetto fu due volte approvato dal Consiglio superiore, mentre il secondo fu recisamente respinto. Ora voglia la Camera sentire i motivi principali che sono esposti in dieci linee.

Il Consiglio superiore, la sola autorità, la prima autorità in questa sorta di questioni, ecco che cosa dice:

« Non doversi accettare il tracciamento: » quello che la Commissione dice invece di accettare, e il Consiglio dice « non doversi accettare il tracciamento per San Vito e Campiglia proposto dall'impresa col piano e profilo 27 ottobre 1851 in variazione del progetto stato da questo Consiglio esaminato in adunanza del 17 agosto dello stesso anno, perchè, oltre al non soddisfare alle condizioni planimetriche ed altimetriche prescritte dalla convenzione che regge l'appalto, » e a questo difetto rimedierebbe il progetto della Commissione, « ed oltre al non offrire sufficienti guarentigie, nè in fatto di stabilità delle opere, nè in fatto di sicurezza dell'esercizio, implica condizioni gravose, tanto nell'interesse pubblico, quanto in quello del Governo in riguardo alla facilità, speditezza ed economia del servizio. »

Questo, dice il Consiglio superiore, e a queste ragioni bisogna aggiungere quelle altre d'ordine superiore per cui il progetto fu respinto dietro il parere del comitato del Genio militare e del ministro della guerra, in principio del 1862.

Dice poi che tutte le ragioni addotte a difesa di questo tracciato non erano sufficienti (la Camera noti che queste parole sono pronunziate da uomini gravi, dai veterani fra i nostri ingegneri), non erano sufficienti perchè il Governo debba ad un vantaggio meramente temporario sacrificarne uno assai più rilevante, permanente e perpetuo.

Per me, dico la verità, non credo che si possa cedere dopo questa sentenza; o almeno per modificarla, per pronunziare, dirò così, un giudizio di revisione per persuadere la Camera ed il paese che questa sentenza è viziata di nullità, e meriti di essere annullata. Io credo che la più volgare prudenza doveva suggerire di sentire nuovamente il voto del commissario tecnico che dirige i lavori di questa strada, che è uno dei più esperti ingegneri del paese, di sentire un'altra volta il voto del Consiglio superiore, il quale dietro le scoperte che si sono fatte, nel frattempo di impreviste difficoltà

d'esecuzione nelle gallerie di Biassa e del Mesco forse avrebbe potuto persuadersi che bisognava modificare il suo voto.

Ma questo si è fatto? Mi permetta qui la Camera una confessione; quando ho sentito che la Commissione aveva respinta l'idea famosa dei piani inclinati in una linea sulla quale si permettono le pendenze del 10 per mille solamente nei casi di necessità, me ne sono consolato, e ho detto: almeno non si guasterà una linea come questa, non si farà un sacrificio che non si può valutare a danaro; senonché più d'uno mi disse che la società non avrebbe accettato, che avrebbe mandato a monte il contratto, ed io mi sono messo a ridere e soggiunsi: state sicuri che la società accetterà; questo l'ho detto a parecchi membri della Commissione. Ed ora io dico che se s'insistesse, la società accetterebbe anche una modificazione più completa, più ragionevole, permettetemi di dirlo; la natura di questo contratto me ne dà l'intima convinzione. Ma andiamo avanti un poco ancora, poichè la Camera me lo consente... (*Movimenti*) Se non lo consente... allora non parlerò... (*Sì! Parli! parli!*)

In che consiste questa difficoltà? consiste in questo: la società, eseguendo il decreto ministeriale, è impegnata nella costruzione di due gallerie difficili, una di quasi 2960 metri; l'altra di 3600 metri; sono le due più importanti salvo una intermedia per la lunghezza sopra tutta la linea che è quella di Buta. Ebbene quale era l'obbligo della compagnia che ha assunto la costruzione della linea ligure? Quali i suoi diritti, le sue pretese? Essa può dire: io non ho obbligo di fare queste due opere; voi volete imporre l'esecuzione di un progetto che abbrevia la linea e che mi costa di più; io ne faccio una più lunga e che mi costa meno. Dunque mi rendete maggiore la spesa e nel tempo istesso, minore il compenso.

Va bene, facciamo il bilancio, vediamo che cosa vi costa l'altra linea, tutt'al più v'indennizzeremo; chè quanto alla questione del premio, siccome evvi un'altra galleria ancora da finire, la quale secondo il giudizio del commissario tecnico non sarà finita che alla fine della concessione, io credo che questa questione del premio la possiamo ritenere sciolta. Dunque trattasi di indennità; ma questa indennità è poi tanto chiaro che sarà risolta a favore della società costruttrice?

Adagio, signori, leggete i voti del Consiglio superiore sui diversi progetti e massime su quello di Campiglia.

Giustamente osservava che per fare il giro di Campiglia ci volevano opere costosissime, colle quali forse non si sarebbe riuscito neppure a costruire una strada che rispondesse a tutte le condizioni del contratto.

Vi è dunque un'incognita nella cifra delle indennità.

In ogni caso, io dico, a che partito v'appigliate voi? Al partito di dare un'indennità alla società costruttrice? Di liquidarla direttamente con lei? Essa era disposta ad eseguire la variante che voi proponete senza corrispettivo, e voi spendete due milioni d'aggiunta. Ma

d'onde risulta la necessità di tutte queste facilitazioni e del sacrificio che fate del tracciato migliore?

Voi rispondete fra le altre cose che scegliete la variante, perchè ad eseguire il progetto primitivo occorrerà troppo tempo.

Ma con tutto il rispetto alla Commissione io debbo dichiarare che il parere di altre persone versatissime nella materia è ben diverso; esse mi hanno assicurato che con mezzi eccezionali queste gallerie si possono terminare fra tre anni, dal giorno in cui sia dato l'ordine di adoperarli.

Dunque ora voi sacrificate tempo, danaro e tracciamento; fate insomma un pessimo affare.

Io poi, dico il vero, non posso a meno di deplorare il modo con cui si risolvono questioni così gravi; gettate insieme in una disputa, dove la mole degli'interessi o assicurati o lusingati pregiudica la tranquillità e la serenità della discussione. Queste gravissime questioni le risolviamo piuttosto in una famigliuola di deputati che in una Camera che sia nel suo assetto ordinario, come l'ha creduta l'onorevole relatore.

Io prego la Commissione di non risolvere in tal modo una questione nella quale la condizione del Governo non è poi così pregiudicata come ci si vuol far credere.

Ma ad ogni modo, o signori, la volete risolvere? Ebbene trattate, lo ripeto, direttamente colla società costruttrice, poichè, trattando coi nuovi concessionari, non ci guadagnerete, anzi ci perderete sicuramente. La società concessionaria non vorrà certo fare spese ed assumere il fastidio di questa transazione *gratis*; trattate coi costruttori, e vedete di sciogliere la questione con loro, sarà ancor questo il miglior partito.

Ma anche un'altra considerazione e sarà l'ultima.

Non lusingatevi, o signori, ed io desidero che le mie parole e le mie predizioni siano smentite dal fatto, ma pur debbo dirlo, non lusingatevi molto d'ottenere il vostro intento.

La combinazione di tutti questi affari è tale da far dubitare di una rapida esecuzione della linea ligure.

Infatti voi con queste combinazioni avrete un grande spostamento nell'amministrazione; la direzione della costruzione passerà dal Governo ad un'altra società; questo è sempre un disordine.

Poi voi avrete una società concessionaria, la quale per vostra stessa confessione, assumendosi la linea ligure, non fa un buon affare se non per l'avvenire, cioè perchè accrescerà i prodotti delle sue linee, ma quanto ad interesse attuale e pecuniario, dai vostri stessi calcoli risulta che non fa un buon affare.

La società concessionaria, credo che risulti oramai da tutti i discorsi che si sono fatti, non ha un tale assetto da potere procurarsi con grande facilità i fondi di cui abbisogna, e soprattutto di procurarseli a buon mercato. Dunque non c'è grande speranza di vederla gettarsi a corpo perduto, e senza risparmio di spese, in questi lavori che senza spese fatte rapidamente, cioè più gravi, non si possono compiere come voi lo desiderate.

Dall'altra parte avete la società costruttrice che ha gli stessi identici interessi della società concessionaria e il fatto lo prova, e siccome far presto vuol dire spendere molto, la società che vuol guadagnare più che può cammina sulla stessa direzione, e le due società camminano dirò così sopra due strade convergenti che si riuniscono in una sola, sulla quale le riunisce il comune interesse di ritardare i lavori.

Oh! signori, pensateci. Io non credo che sarà la fine del mondo se si ritarderà di due giorni l'approvazione di questa parte del progetto di legge; pensi il ministro, pensi la Commissione seriamente ad insistere sulla sua dimanda, faccia in modo che i patti siano più ragionevoli e soprattutto si assicuri che sia eseguita la linea sopra un buon tracciamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, si tratta ora di deliberare.

Primo viene l'emendamento dell'onorevole Depretis, poi quello dell'onorevole Devincenzi concordato colla Commissione e col Ministero, poi l'emendamento dell'onorevole Biancheri, e finalmente l'articolo colle modificazioni state recentemente presentate dalla Commissione.

Quanto a queste modificazioni, osservò giustamente l'onorevole Depretis, che, non avendole sott'occhi, non poteva ragionarne molto concretamente; però debbo notare che le modificazioni alla proposta di ieri presentate quest'oggi, sono queste tre sole, ed assai semplici; le accennerò.

Al fine del primo periodo della proposta di ieri si sarebbero aggiunte le seguenti parole: « e sempreché questa mutazione sia giustificata da ostacoli non superabili nel limite di tempo appresso indicato. »

La seconda modificazione cadrebbe sulla prima linea del periodo secondo. Dov'era detto: « la strada dovrà essere aperta entro il 1870, » invece colla variante sarebbe detto: « il tronco di strada fra Levante e la Spezia dovrà essere al più tardi aperto entro il 1870. »

La terza sarebbe cotesta. Al fine del secondo periodo vi si sarebbero aggiunte le parole seguenti: « Mantenuti fermi pel restante della linea del litorale ligure i termini stabiliti per la costruzione dei lavori. »

Queste sono le tre varianti state fatte. Or dunque invito la Camera a deliberare.

Prima viene in deliberazione l'emendamento dell'onorevole Depretis. Ne darò lettura nuovamente:

« La garanzia accordata per la concessione vigente alla società delle ferrovie romane sarà aumentata di 1,500,000 lire, semprechè le linee da Ancona a Roma e da Civitavecchia al Chiarone siano compiute ed aperte al pubblico servizio nel termine di un anno. »

Con ciò l'onorevole Depretis intenderebbe, credo, soppresso l'articolo 1°, e surrogato ad esso l'emendamento che egli propone (*Il deputato Depretis fa segno di assenso.*)

Interrogo anzitutto se l'emendamento Depretis è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

DEPRETIS. Siccome molti dei miei colleghi non sono presenti, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Devincenzi sottoscritto pure dai deputati Baldacchini, Pisanelli, Cortese, Torrigiani, Cocco e Capone, concertato col Ministero e colla Commissione e di cui ho già dato lettura. Lo leggo nuovamente.

« Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole società che entrano nella fusione. »

Chi approva quest'emendamento sorga.

(La Camera approva.)

Segue l'emendamento Biancheri. Esso consisterebbe in ciò: L'onorevole Biancheri prendendo per base l'articolo 28 della convenzione fatta colle ferrovie romane il 22 giugno 1864, va d'accordo collo stesso articolo sino alla quarta linea. Queste linee dicono così: « La nuova società rimane sostituita allo Stato per quanto concerne la convenzione per la costruzione della ferrovia del litorale ligure in data 17 dicembre 1860 ed approvata con decreto reale del 19 dicembre suddetto. »

Qui viene l'aggiunta che l'onorevole Biancheri propone in questi termini:

« L'adempimento di tutte quelle obbligazioni che riflettono la suddetta ferrovia ligure e che derivano dalla convenzione stata stipulata col Governo francese in data 7 maggio 1862, ratificata il 25 stesso mese, » e poi come nell'articolo, cioè: « l'altra convenzione riguardante la diramazione, » ecc., come in detto articolo.

Dimodochè all'articolo 28 si aggiungerebbero quelle poche linee di cui ho dato lettura.

Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento Biancheri.

(È appoggiato.)

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Il Ministero ha già dichiarato che non lo può accettare.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento Biancheri.

(Non è approvato.)

Viene ora in votazione l'articolo 1°.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Ieri l'onorevole Lazzaro a proposito dell'articolo 1° sollevava un incidente sul quale propose un ordine del giorno, al quale io scrissi il mio nome e che poi ha ritirato su di una officiosa dichiarazione del Ministero.

Siccome si tratta di una classe di persone molto povere e molto interessanti, intendo parlare degli antichi impiegati di nomina governativa delle antiche ferrovie napoletane, così io pregherei l'onorevole ministro di dichiarare davanti alla Camera quali sono le sue intenzioni sui diritti che hanno questi impiegati, diritti sconosciuti dalla società.

Aspetterò la risposta del signor ministro Jacini per vedere se l'avvenire di tanta misera e dimenticata gente possa continuare ad essere in tanto stato di abbandono.

TORNATA DELL'8 APRILE

PRESIDENTE. Ricorda la Camera come quell'ordine del giorno era così concepito:

« La Camera invita il Ministero a rispettare il diritto degli impiegati delle ferrovie romane... »

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Non si può accettare.

Io non mi trovava presente ieri quando parlò l'onorevole Lazzaro, ma da quanto mi è stato riferito, mi trovo in grado di potergli rispondere e di dimostrargli che non v'è assolutamente bisogno dell'ordine del giorno che aveva intenzione di proporre.

È stata nominata una Commissione d'inchiesta dall'onorevole generale Menabrea l'11 agosto 1863, per vedere quale fosse la posizione degli impiegati passati al servizio delle ferrovie romane.

La Commissione ha fatto il suo rapporto, e questo rapporto fu presentato alla sezione del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale riconobbe la posizione di parecchi di questi impiegati, quale era stata indicata dalla Commissione d'inchiesta, mentre per altri ha domandato degli schiarimenti. Ora si aspettano questi schiarimenti. Intanto la compagnia delle ferrovie romane continua a corrispondere una somma per gli stipendi di questi impiegati. La questione si trova dunque in via di appianamento, e fra breve potrà essere interamente definita.

DI SAN DONATO. Io ringrazio l'onorevole ministro della bontà che ha avuto di fare queste dichiarazioni. Si assicuri che il fatto è positivo; aggiungo a questo che nel 1861, reggendo il dicastero dei lavori pubblici l'onorevole Peruzzi, nella discussione della cessione delle ferrovie napoletane alla società Romana, io feci una domanda all'onorevole Peruzzi sulla sorte che sarebbe toccata a tutti quegli impiegati delle ferrovie nominati dal Governo con real rescritto e con decreto ministeriale. L'onorevole Peruzzi mi rispose che se non se n'era parlato nel contratto, se ne sarebbe però tenuto particolare conto. Fatto sta che non se n'è tenuto conto alcuno, e noi abbiamo veduto preferiti agli impiegati alcuni che, sapete chi sono? Sono antichi ufficiali di una specie di corpo che creò Francesco II a Gaeta, e che si chiamava il reggimento dei *sacchegiatori*. Questi sono gli impiegati che sono stati preferiti finora ai poveri impiegati che vi erano applicati al tempo della cessione.

Non aggiungo altra parola, fermandomi sulle assicurazioni ministeriali.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Desidero dire una parola ancora all'onorevole Torrigiani.

Egli aveva parlato di una certa difficoltà che s'incontrava nell'articolo 22 della convenzione colle Romane-Toscane.

Debbo rispondergli che la concessione di una ferrovia da Parma alla Spezia deve far oggetto di un'apposita legge. Ora, questa concessione si potrà fare tanto alla società delle Romane, quanto ad altra compagnia; in ogni modo posso assicurare l'onorevole Torrigiani, ch'egli non avrà ad aspettar molto la presentazione di

questo progetto di legge, essendo la detta diramazione da Parma alla Spezia un grandissimo bisogno.

VALERIO. Domando licenza di notare all'onorevole ministro, che l'obbiezione fatta dall'onorevole Torrigiani sussiste intieramente anche dopo le sue dichiarazioni.

Egli crede che nelle circostanze in cui sia per dichiarare la società delle romane concessionaria delle linee contemplate nell'articolo 22° della convenzione, egli possa allora stabilire delle condizioni nuove.

Questo è completamente, precisamente, nettamente contrario al testo dell'articolo 23. Le sue parole esprimeranno un'intenzione buona di un onest'uomo, ma non avranno ragione nessuna nè davanti alla società, nè davanti al paese. I 40 e più milioni di cui ha ragionato l'onorevole Torrigiani saranno in quel modo con una nuova concessione un'aggiunta ai pesi dello Stato a favore della società, la quale avrà in quel modo doppiamente pagato l'interesse durante la sottoscrizione del capitale; lo avrà pagato cioè nel conto fatto che servì a stabilire la cifra su cui si fecero i calcoli del Ministero e della Commissione; e lo avrà pagato un'altra volta perchè questa somma sarà pagata loro in anticipazione dell'apertura delle linee concesse.

Questo è lo stato delle cose e le parole dell'onorevole ministro non hanno potuto cambiarlo.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Io mi permetto solamente di far osservare all'onorevole Valerio che il Governo, non ha l'obbligo di concedere questa diramazione alle romane, ha solo la facoltà di concedergliela a determinati patti, ma, ripeto, non ne ha l'obbligo.

Ora all'atto pratico nasce il dubbio che, se il Governo intende promuovere prontamente la costruzione della ferrovia da Parma a Spezia, possa darla alle romane, avendo queste già altri impegni gravi assai a soddisfare contemporaneamente. Insomma resta una questione riservata.

Per conseguenza l'osservazione dell'onorevole Valerio mi sembra che abbia pochissima portata pratica.

PRESIDENTE. Invito dunque la Camera a deliberare sull'articolo 1° secondo le modificazioni. Prego l'onorevole Zanardelli di darne lettura.

ZANARDELLI. (Legge):

« È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fusione in un'unica compagnia delle società delle strade ferrate Livornesi, Maremmane, Centrale-Toscana e Romane, e per la concessione alla medesima compagnia delle nuove linee indicate nella convenzione succitata (Allegato A).

« Quest'approvazione è vincolata all'esecuzione dei patti contenuti negli atti addizionali 23 novembre 1864 (Allegato B), 6 febbraio 1865 (Allegato B²) e 17 dello stesso mese ed anno (Allegato B³).

« Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole società che entrano nella fusione.

« La società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi quanto alla

prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia, a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada, e semprechè questa mutazione sia giustificata da ostacoli non superabili nel limite di tempo appresso indicato.

« Il tronco di strada tra Levanto e la Spezia dovrà essere al più tardi aperto entro il 1870 ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, e della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando si mantenesse la traccia attuale. Mantenuti fermi pel restante della linea del litorale ligure i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori. »

PRESIDENTE. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

« Art. 2. Sono pure approvate le seguenti convenzioni:

« a) Quella conchiusa il 30 giugno 1864 tra i ministri della finanza e dei lavori pubblici ed i rappresentanti delle strade ferrate lombarde, e dell'Italia centrale per la cessione delle linee dello Stato, del servizio di navigazione sui laghi, e dell'esercizio di diverse linee sociali, sotto le condizioni dichiarate nel capitolato annesso alla convenzione (Allegato C).

« b) Quella conchiusa nel predetto giorno 30 giugno colla società cessionaria degli eredi Ferrante per la costruzione di una ferrovia da Vigevano a Milano per Abbiategrasso, con rinuncia alla già ottenuta concessione della linea Mortara-Vercelli (Allegato D).

« c) Quella pur conchiusa nel giorno suddetto colla società anonima concessionaria della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria per la costruzione di una strada ferrata che diramandosi dalla linea già concessa giunge a Mortara per Asti e Casale (Allegato E).

« d) Quella conchiusa il giorno 21 maggio 1864 e completata colle dichiarazioni 30 giugno stesso anno coll'ingegnere Gaetano Capuccio, per la quale si concede la costruzione e l'esercizio d'una linea di ferrovia da Torino a Ciriè (Allegato F). »

SELLA, ministro per le finanze. Per ciò che riguarda l'ordine della discussione, comincerò a far osservare che, quantunque l'articolo testè letto sia un articolo unico, tuttavia, siccome si riferisce a quattro distinti contratti, è cosa evidente che torna utile alla discussione ed alla votazione che si discuta e si voti separatamente sopra ciascuno dei contratti medesimi.

Dopo avere accennato a questa distinzione che si presenta evidentemente necessaria, faccio osservare che il primo contratto, il quale cadrebbe ora in discussione, si riferisce alla cessione delle linee dello Stato alla società delle ferrovie lombarde e delle ferrovie dell'Italia centrale. Ora, siccome nel corso della settimana si è saputo che a Londra sopra questo contratto erano state fatte alcune lagnanze dai detentori delle cartelle Hambro, il Governo ha creduto debito suo di invitare coloro i quali hanno mosso queste lagnanze a volerne

formolare le ragioni; e siamo avvisati che giungeranno entr'oggi al Governo. Chiederei quindi il permesso di presentarle appena giunte alla Commissione, affinché la medesima ne possa riferire alla Camera con quella ampiezza e con quella pubblicità che si addice ad un argomento di tanta delicatezza.

Chiedo quindi alla Camera di voler anticipare la discussione e la votazione sopra i contratti che vengono dopo questo, aspettando per discutere il contratto accennato pel primo nell'articolo che la Commissione abbia riferito sui documenti, dei quali ho testè parlato.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Mi rincresce che il ministro di finanze, il quale nella tornata del 6 aprile dichiarava che la parte della legge relativa alla vendita delle ferrovie dello Stato si connetta dall'un canto con tutto il rimanente di questa legge, e dall'altro colle provvisori finanziarie, non abbia creduto opportuno di fare questa comunicazione prima che si venisse alla votazione che si è compiuta momenti fa.

SELLA, ministro per le finanze. Come poteva prevederla?

BOGGIO. Oh! non pretendo che il ministro delle finanze abbia il dono della prescienza; io sono molto meno esigente: mi bastano molto minori qualità in un ministro di finanze, ma credo che, un quarto d'ora fa, la comunicazione che ci ha or ora formolata egli già fosse in grado di farla, e mi par che gliene corresse l'obbligo perchè la questione dell'articolo secondo è connessa colla votazione dell'articolo primo. Cosicchè sarebbe stato più utile e più conveniente di sospendere la deliberazione non solo sopra il primo comma dell'articolo 2°, ma sì ancora sull'articolo 1°, come certo avremmo fatto se avessimo avuto cognizione dell'incidente di cui or mi parla il ministro prima di venire alla votazione sul primo articolo della legge.

Io faccio questa avvertenza senza volerla concretare in nessuna formale proposta; bensì ho creduto diritto e dover mio di esprimere il rincrescimento che una comunicazione che può avere un influsso sul complesso intiero della legge ci sia stata fatta dopo votato il primo articolo, mentre pare a me, lo ripeto, che infinite considerazioni di convenienza consigliassero a farla prima.

SELLA, ministro per le finanze. Io non sono disposto ad accettare la lezione che parrebbe volermi dare l'onorevole deputato Boggio con le sue parole.

La questione del contratto, relativo alla concessione di questa strada ferrata, è una questione separata dalla discussione e dalla votazione del contratto per la fusione delle strade romane e toscane.

Appena io ebbi conoscenza che nella giornata avremmo potuto avere questi documenti, io mi rivolsi alla Commissione pregandola di voler domani tenere una seduta acciò si potesse esaminarli.

Essi giungeranno; e già sono stati diramati gl'inviti ai componenti di questa Commissione; se per conseguenza la discussione relativamente al contratto fatto colla società delle romane e delle toscane non si fosse

TORNATA DELL'8 APRILE

potuto esaurire che più tardi, forse nella tornata di domani, la Commissione avrebbe già potuto riferire sopra questo argomento.

Io non vedo, per conseguenza, quale scopo avrebbe potuto avere una comunicazione come quella che ho fatta adesso, la quale ho creduto mio dovere di fare appunto per lasciare impregiudicate tutte le questioni; fatta questa comunicazione in mezzo al fervore della discussione sulle ferrovie romane e toscane.

Epperò io non accetto alcun biasimo sulla mancanza di prescienza, o di riguardi, in certo modo, verso la Camera, come potrebbe risultare dalle parole dette dall'onorevole Boggio.

BOGGIO. Non mi lagno della comunicazione, mi lagno che sia venuta troppo tardi. Ho dinanzi a me il discorso del signor ministro del 6 aprile nel quale egli ci ha dichiarato che tutte le parti di questa legge sono connesse; e siccome la questione che si solleva ora, e che entra in una nuova fase per questi incidenti, poteva influire su molti di noi nel voto intorno all'articolo 1°, persisto nel credere che sarebbe stato più regolare che la comunicazione si fosse fatta prima del voto.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta in contrario vuol dire che si discuterebbero ora le lettere *b*, *c*, *d* dell'articolo 2, sospesa la discussione sulla lettera *a*, ove cioè sarebbe approvata la convenzione conchiusa il 30 giugno 1864 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, ed i rappresentanti delle strade ferrate lombarde, e dell'Italia Centrale per la cessione delle linee dello Stato, ecc.

Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Io intendo occuparmi della prima parte dell'articolo, e mi riservo la parola a quando verrà in discussione quella parte.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Boddi.

BODDI. Rinunzio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Nisco.

NISCO. Io parlerò quando vi sia qualcuno che faccia delle osservazioni in contrario.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi osservazioni...

BOGGIO. Come si possono ora fare osservazioni? La discussione non è seria. (*Rumori*).

SELLA, ministro per le finanze. (*Con forza*) Io domando che l'onorevole Boggio spieghi che cosa intenda dire con quelle parole: *la discussione non è seria*. Se egli ha delle opposizioni a fare sul contratto relativo alla società concessionaria degli eredi Ferrante per la concessione di una ferrovia da Vigevano a Milano per Abbiategrosso, le faccia pure; ma io non comprendo come possa dire che una discussione relativamente a questo punto non è seria.

Io penso che il Ministero in questa circostanza meriti una lode per un riguardo di delicatezza che egli ebbe. Appena ha udito che si erano elevate delle lagnanze sopra la questione Hambro, egli ha creduto di dover telegrafare immediatamente, perchè siano inviati al più presto possibile questi richiami, acciò possano

essere esaminati e discussi apertamente, liberamente in tutta la loro estensione. Ebbene adesso sono giunti i testi di queste lagnanze, e nella giornata saranno presentati alla Commissione. Essa ne riferirà nella prossima seduta, epperò non vi sono ritardi.

Io lascio pertanto che la Camera giudichi se sia stata o no opportuna la mia comunicazione, e se sia giusta e conveniente la mia istanza.

BOGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

SELLA, ministro per le finanze. Io quindi ripeto, che si potrebbe passare alla discussione di questi contratti, lasciando in sospenso quello che si riferisce alla lettera *a*.

BOGGIO. Io credo che tutte le altre parti dell'articolo sono connesse anche colla prima (*No! no!*), e mi pare più naturale che si discuta tutt'insieme.

RATTAZZI. Dacchè l'onorevole ministro delle finanze dice che non si può discutere sul paragrafo che porta la lettera *a*, e che tutte le altre concessioni si connettono insieme, mi pare che si potrebbe, per non perdere tempo, lasciare in disparte, pel momento, gli articoli 2 e 3, che si riferiscono alla questione relativa al prestito Hambro, e passare alla discussione dell'articolo 4, salvo poi, votato l'articolo 4, venire alla discussione di questi altri articoli.

SELLA, ministro per le finanze. Veramente non vi è alcuna connessione tra questa concessione e le altre, a meno che non si voglia intendere per concessione quella di essere questa ferrovia, di cui si darebbe la concessione, nella stessa parte del regno.

Del resto, se la Camera crede che sia più utile di entrare nella discussione della questione delle ferrovie meridionali, per parte del Ministero non vi è difficoltà alcuna.

BOGGIO. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in contrario, si passerà all'articolo 4, lasciando in sospenso gli articoli 2 e 3.

« Art. 4. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente con la Società italiana per le strade ferrate meridionali la convenzione 28 novembre 1864 annessa alla presente legge (Allegato G) con le modificazioni ed aggiunte accettate con atto del 9 febbraio 1860 (Allegato G²). »

Darò inoltre lettura dell'aggiunta oggi proposta d'accordo dal Ministero e dalla Commissione, e distribuita alla Camera, e che debb'essere collocata appunto in fine dell'articolo 4.

« La sorveglianza esercitata dall'amministrazione superiore, finchè l'annuo prodotto non raggiunga il limite necessario per isgravare il Governo del pagamento di qualsivoglia sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle stazioni, quanto lungo la via, ed occorrendo l'amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la società, e quegli aumenti e cambiamenti nel personale medesimo, quelle disposizioni e modificazioni negli or-

dini di servizio e nelle tariffe che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento ed un aumento nel prodotto. »

La parola spetta al deputato D'Errico.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora spetta al deputato Berardi.

BERARDI. Io pregherei l'onorevole presidente di darla prima ad alcuno che parli contro, giacchè io difendo il progetto.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco.

NISCO. Anch'io lo stesso.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare.

DE CESARE. Mi ero proposto, o signori, di esaminare il presente progetto di legge sotto l'aspetto economico nell'interesse della ricchezza italiana. Volevo esaminarlo pure sotto l'aspetto finanziario nell'interesse del pubblico tesoro, non foss'altro che per seguire il concetto dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale affermò dinanzi a voi che le società concessionarie delle ferrovie si aggirano nell'atmosfera del pubblico erario.

Ma poichè la discussione generale si è chiusa prima di arrivare al mio turno, io sono perciò chiamato dal regolamento a restringermi sopra una sola questione speciale, qual'è quella racchiusa nell'articolo 4 della presente legge.

Sotto quali influenze fu stabilita la convenzione Bastogi? Perchè si accordò un grosso donativo alla società? Perchè si garantirono lire 29,000 a chilometro? Furono due le considerazioni da cui mosse la Camera nell'accettare quei gravissimi oneri: la prima politica, la seconda economica.

La ragione politica consisteva nel congiungere rapidamente le provincie meridionali, e soprattutto Napoli col centro e col settentrione del regno; la ragione economica risguardava le difficoltà del varco degli Appennini meridionali, e massime il traforo di Conza, pel quale si diceva dovevansi consumare milioni e milioni.

Furono queste in breve le principali considerazioni che spinsero la Camera ad approvare la convenzione Bastogi.

Ora, dopo tre anni, dopo lavori condotti molto innanzi, Governo e Parlamento si fanno a dire alle popolazioni: i nostri studi furono sbagliati; i nostri calcoli non furono esatti; noi vogliamo correggere l'errore, abbandonare l'antica linea, pagare dei compensi alla società concessionaria; pagare l'errore in cui precipitammo, e chiediamo da voi novelli sacrifici. Per far che? Per disfare il già fatto!

A questa condizione vi accordiamo altre linee più importanti e più lunghe. Ma avete studiato coteste nuove linee sotto l'aspetto tecnico, economico e finanziario? Le studieremo in seguito. Per ora non sentiamo altro bisogno che di concederle. E se sbagliate una seconda volta? Governo e Parlamento correggeranno i nuovi errori; ma voi li pagherete.

Tutto ciò non solo riesce dannoso moralmente al credito del Governo e del Parlamento, ma offende eziandio

gl'interessi speciali delle popolazioni collocate sul corso della ferrovia già decretata, o nelle sue vicinanze. Imperocchè non bisogna dimenticare quello che accade sotto l'aspetto economico appena è decretata una strada ferrata per designate località.

I municipi incominciano a trovare i mezzi per costruire le strade vicinali o comunali che conducono sul tracciato della strada ferrata: le provincie fanno la stessa cosa. I piccoli industriali ritirano i loro capitali per versarli in talune speciali imprese che si riattaccano alla rapidità delle ferrovie; i proprietari già stimano che il valore dei loro fondi sia raddoppiato e triplicato; i grandi capitalisti impiegano i loro capitali nell'acquisto di beni immobili colla speranza di migliorarli e di vantaggiarne il prezzo; altri occupano le somme disponibili in diverse industrie che possono essere agevolate dalla velocità delle locomotive. Lungo il tracciato della decretata ferrovia comincia un movimento di uomini e cose qual non fu visto mai: una vita novella nei sensi economici che in gran parte rivela il fenomeno produttivo e inciviltore delle strade ferrate.

Dopo tanto movimento, tanto apparecchio, tante speranze, tanto spostamento di capitali ed interessi, credete voi che sopprimere la cagione benefica di cotanta trasformazione industriale non debba recare alcun danno alle popolazioni collocate sulla linea, per la quale dovea passare la strada ferrata?

Capisco che quando si è commesso un errore è virtù correggerlo, soprattutto quando si è in tempo di farlo. Ma prima che il Governo corregga l'errore in simili affari conviene che pensi a ricompensare diversamente le popolazioni tradite nelle loro aspettative e danneggiate; conviene che formoli un progetto che ristori in parte le frustrate speranze di città e paesi confidenti nell'autorità del Governo e del Parlamento, ed assai più nell'autorità della legge.

Sinchè il Governo avesse riattaccata la linea di Candela a Melfi, Venosa, Lavello, Palazzo, Spinazzola, Gravina, Altamura, Sant'Eramo e Gioia; sinchè la linea da Napoli ad Eboli, da Eboli a Contursi, da Contursi a Potenza, da Potenza a Gravina, da Gravina ad Altamura, e da Sant'Eramo a Gioia si fosse congiunta a quella di Taranto e Brindisi ponendo in diretta comunicazione Potenza colla popolosa e ricca provincia di Bari, favorendo numerosi paesi agricoli e industriali, e città cospicue e importanti come sono Altamura, Gravina, Sant'Eramo, Gioia, Bari e Taranto; allora intendo che si poteva accettare il sacrificio della soppressione della linea di Conza.

Il ministro Jacini ha detto che sin da due anni fa pensava che la linea di Conza fosse sbagliata e dovesse sopprimersi; poteva pensare anche sin d'allora a sostituire qualche cosa di meglio nell'interesse delle Puglie, della Basilicata e dei due Principati.

Ma sento dire da parecchi che non conoscono bene le condizioni economiche delle provincie meridionali: noi non vogliamo soltanto correggere l'errore del tracciato della linea di Conza col sopprimerla, ma vogliamo

TORNATA DELL'8 APRILE

rendere un servizio all'avvenire, alle finanze dello Stato; perciocchè la linea di Conza traversando per lungo tratto valli selvaggie e deserte, montagne difficili e sterili, non potrà mai dare più di 6000 lire di prodotto a chilometro. Danneggiando il pubblico erario in tal guisa, a chi renderemo benefizi con la linea di Conza? A nessuno, disse il presidente del Consiglio, od al più favoriremo uno scarso numero di pastori dei due Principati e della Basilicata.

Ma chi sono cotesti pastori erranti per nuovi deserti? Gli abitatori dei circondari di Bovino, di Sant'Angelo dei Lombardi, di Campagna, di Melfi; in breve 440,000 abitanti, i quali fanno parte delle provincie di Foggia, Avellino, Salerno e Basilicata che numerano un milione e mezzo di anime!

Quali sono le deserte valli, i sublimi picchi boscosi pei quali passa la linea di Conza? C'è il Vulture, una folta boscaglia seminata di malviventi!

L'onorevole presidente del Consiglio saprà certamente che cosa è il Vulture. Intorno ad esso ci sono Atella, Barile, Lavello, Maschito, Forenza, Rapolla, Rionero, Venosa, Palazzo, Melfi...

LA MARMORA, presidente del Consiglio dei ministri. C'è Ripa-Candida.

DE CESARE. C'è Ripa-Candida, ci sono undici città di antica fama storica, popolate da 103,000 abitanti.

Non dirò una, ma se anche due o tre linee di strade ferrate intersecassero la sola provincia di Basilicata sarebbe sempre un gran beneficio per lo Stato. Quante ricchezze non si ascondono in quella vasta provincia! Quivi boschi di faggio, di abete, di quercia, di cerro, di carpini, di elci, di castagni; quivi acque sorgive purissime in gran volume, e fonti perenni d'acque termominerali; quivi miniere di marmo e di gesso; quivi valli amenissime e montagne gigantesche; pasture aperte e soleggiate, e boschi folti ed ombrosi. Non havvi produzione che non provi eccellentemente. Le migliori qualità di grano e di vini sono di Basilicata, la quale produce eziandio eccellenti formaggi, olii, cotone, lino, aranci, lane, frutta e pelli.

Da una statistica del 1855, e non esatta, rilevo che ella possedeva:

In bestiame vaccino	Capi	12,000
Cavalli e muli	Lire	9,000
Pecore e capre	»	140,000
Maiali piccoli e grandi	»	21,000
Ella produceva in grano	Quint.	150,000
In orzo ed avena	»	40,000
In civaie	»	16,000
In olio	»	110,000
In formaggio	»	18,000

Ecco i miseri pastori della Lucania!

Oltre a ciò, io guardo le cose stesse anche sotto altro punto di vista. Le provincie meridionali sperarono dall'unione delle forze italiane strade rotabili, strade ferrate, scuole e miglioramenti d'ogni sorta. Il Governo non diede nulla di tutto questo alle provincie meridionali;

anzi, colla legge di unificazione amministrativa testè votata, noi gettammo addosso alle provincie e le scuole primarie e secondarie, e gl'instituti tecnici, e le strade provinciali, e le arginature dei fiumi e torrenti; in breve gettammo lorò addosso la maggior parte delle spese dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

Eppure, mentre le popolazioni delle provincie meridionali si affrettano a far debiti per costruire strade comunali e provinciali, col disegno di congiungerle ai tracciati delle ferrovie, noi diciamo ad esse: l'unica ferrovia, la quale a quest'ora dovrebbe già essere in esercizio, noi la sopprimiamo, ed in luogo di essa vi promettiamo di farne altre di maggior considerazione.

Io desidero ardentemente che si facciano tutte le linee ferroviarie che la Camera voterà, ma temo che scorrono ben lunghi anni prima che le ferrovie novelle siano compiute. Intanto guastiamo il già fatto per quello che dovrà farsi!

Un'altra osservazione fa il Governo nell'interesse della finanza, e la Commissione lo segue in questo. Esso dice: le ferrovie meridionali non potranno dare per lunghissimi anni che un prodotto medio di 6000 lire al chilometro. E questo calcolo vien fatto sulla linea adriatica, per fermo assai migliore di quella di Conza. La linea di Conza soprattutto, in concorrenza dell'altra di Benevento-Napoli, non frutterebbe neanche lire 4000 al chilometro.

Vediamo un po' se questo è vero. Io ho trascorso nel mese di ottobre passato la ferrovia adriatica da Ancona a Trani; essa era in condizioni tali da non potersi assolutamente esercitare nei sensi di completo esercizio. Non ci erano magazzini, non materiale mobile sufficiente, non officine, non stazioni, non case per gli stessi vigilatori della strada; il servizio a piccola velocità non si faceva affatto. Or come si può dire con esattezza e calcolo ben fondato che le ferrovie adriatiche meridionali non danno e non possono dare per lunghissimi anni che un prodotto di lire 6000? È ormai giustificato perchè le ferrovie meridionali producono poco; esse sono male amministrate, e peggio esercitate. Quindi mi meraviglio come fruttino 6000 lire a chilometro; dovrebbero, per fermo, fruttare assai meno.

Conosco, per lunghi studi, le condizioni economiche delle provincie napoletane, e posso liberamente affermare che allorchè saranno costrutte le strade nazionali e provinciali le ferrovie meridionali frutteranno il doppio in breve tempo dei presenti prodotti chilometrici.

Non si faccia dunque questione di cento chilometri di più o di meno di ferrovie nelle provincie meridionali; e ricordiamo soltanto che sopra 90,221 chilometri di strade rotabili che vanta il regno italiano, le provincie napoletane e siciliane che formano metà dello Stato non entrano che per soli 13,687, val dire per la settima parte.

In quanto a ferrovie, la statistica diventa più dolorosa. Sopra 3986 chilometri di strade ferrate in esercizio, le provincie meridionali non figurano che per soli chilometri 494, cioè per l'ottava parte. Furono votate due concessioni dal Parlamento, furono decretati 2540

chilometri di ferrovie per Napoli e Sicilia, sono trascorsi tre anni dalle concessioni, e non se ne sono fatti che 400 chilometri appena, appartenendo gli altri alle antiche ferrovie napoletane.

— Laonde, se si dovrà sacrificare la linea di Conza, facciamo almeno che i quaranta chilometri di Candela, già costruiti, tornino utili al Melfese, accennando sempre alla linea che dovrà ricongiungere la Basilicata alla Terra di Bari per la via di Gravina ed Altamura. La qual linea, favorendo gli interessi di numerose popolazioni agricole e industriali come sono quelle in particolar modo dei circondari di Melfi, Altamura e Bartolotta affretterà la trasformazione agraria alla quale aspiriamo nell'interesse di tutta quanta la Nazione. Giova ricordare, o signori, che la concorrenza delle granaglie estere c'incalza da tutti i lati, e le Puglie non hanno che soli grani da vendere!

In vista di tutte codeste considerazioni, io ho creduto utile formulare un emendamento, al quale ha fatto adesione l'onorevole collega Nisco, che parlò eziandio in eguali sensi allorchè combattè contro la linea di Conza.

Hanno resa più autorevole poi la mia proposta le firme e l'appoggio di altri miei onorevoli amici, i quali non meno di me s'interessano vivamente delle condizioni economiche delle provincie meridionali che pur sono tanta e sì importante parte del regno italiano.

È inutile di far notare l'utilità della linea da Taranto a Brindisi, la quale compirà le grandi arterie adriatica e centrale delle ferrovie italiane destinate a congiungere i tre mari che bagnano la penisola.

Spingere poi il tronco di Candela sino a Melfi per la fiumana di Atella, e studiare il prolungamento della linea per Gravina ed Altamura sino a Gioia e Taranto è tal cosa che potrà produrre immensi vantaggi politici ed economici nelle provincie di Basilicata, Foggia, Bari e Lecce.

Mi auguro e spero che il Ministero e la Commissione vorranno benevolmente accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini ha la parola.

CAMERINI. La cedo all'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha la parola.

MANCINI. Siccome io sono per il progetto di legge e veggio un gran numero di emendamenti, i quali si propongono di combattere le conclusioni della Commissione, io pregherei il signor presidente a riservarmi la parola dopo che qualcuno degli oppositori abbia parlato, altrimenti faremo una discussione accademica.

PRESIDENTE. Andrò cercando un oppositore. (*ilarità*)

Il deputato Cannavina in che senso parla?

Una voce. In favore.....

PRESIDENTE. Il deputato Tabassi?

TABASSI. Vorrei riservarmi la parola per svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Può, se lo crede, svilupparlo adesso. È un emendamento aggiuntivo, ch'ella avrebbe proposto a pagina 8^a del fascicolo 15° degli emendamenti; esso è così concepito:

« Senza però sopprimersi le linee concesse colla legge 21 agosto 1862, e senza le modificazioni relative alla soppressione di quelle linee. »

La parola è al deputato Tabassi.

TABASSI. Quando ho proposto un emendamento all'articolo 4° del progetto della Commissione, l'ho proposto a fine di unire la mia voce a quella di tutti gli onorevoli miei colleghi che hanno parlato contro questo progetto di riordinamento delle ferrovie.

Io, signori, sarò non breve, ma brevissimo, e procurerò, per quanto mi sembri pure impossibile, di non replicare tutti quegli argomenti che finora furono sviluppati contro questo riordinamento. Riordinamento che, oltre a gravi perturbazioni negli interessi, non potrà non turbare profondamente quella fede, che molte popolazioni, sia pure che altre ne sieno invece vantaggiose, perderanno nel Governo, che oggi toglie ciò che ieri aveva loro concesso.

Io, signori, vi propongo che sieno mantenute le linee concesse colla legge 21 agosto 1862. Vi parlerò di quella da Pescara a Ceperano, essendosi dell'altra per Conza assai più diffusamente parlato, e sostenuta con maggior insistenza. Vi propongo che sia mantenuta quale con quella legge venne per la seconda volta decretata per *Popoli, Solmona, Celano e Sora*.

E non vi nascondo che grande, che immensa sia l'ansietà di quelle popolazioni, le quali a buon dritto fecero calcolo su tutti quei vantaggi che il passaggio della ferrovia avrebbe loro arrecati.

E quindi la sia pure che vogliasi ritenere come questione di campanile, io a nome di quelle popolazioni vi domando non una concessione, ma l'esecuzione di ciò che voi avete loro per ben due volte solennemente promesso. Non si tratta di implorare grazia, ma di reclamare giustizia. E lo domando con maggior premura a nome della dignità nostra, del Governo e dell'Italia che noi rappresentiamo. (*Conversazioni*)

Credete voi che sia lieve cosa il disfare una legge? No, o signori, e la stessa Commissione che ve ne fa la proposta giustamente se ne preoccupa quando vi dice nella relazione: « essere dura cosa il dover rinvocare la legge, e togliere alle popolazioni in aspettativa i vantaggi di una ferrovia, come pel Governo, e pel Parlamento il dover confessare disfacendo il già fatto, di aver agito senza riflessione la prima volta; » e qui si sarebbe agito senza riflessione per ben due volte.

Ebbene, signori, io sono così convinto della gravità della cosa, dei pericoli e delle conseguenze del triste esempio che verremmo a dare alle popolazioni revocando concessioni già accordate, che quando poco fa vi diceva che avrei accettato che si fosse ritenuto la mia questione come questione di campanile, ho errato. Se in luogo di rappresentare popolazioni danneggiate dal nuovo progetto, io invece rappresentassi popolazioni favorite, io, o signori, a costo di attirarmi l'odio dei miei elettori, io voterei contro, a meno che accordandosi novelle concessioni fossero lasciate in pieno vigore le antiche.

TORNATA DELL'8 APRILE

La stessa nostra Commissione nella pagina 71 della citata sua relazione, quando vi dice, e notate bene, a nome della maggioranza « che non ritiene non potervi essere caso in cui il Governo ed il Parlamento abbiano a correggere una loro determinazione » continua « che primo di tutto esclude l'idea che i paesi favoriti dalla scelta di una linea vi acquistino quasi un diritto all'esecuzione, » e questa opinione della maggioranza non viene convalidata da alcuna ragione, poichè dice solo « che non si ferma a confutare questa idea, » quasi che non meritasse l'onore della di lei attenzione; pure come diceva, non ha negato che ciò possa « solo farsi per evidenti ragioni di necessità. »

L'onorevole senatore Menabrea, allora ministro dei lavori pubblici, nella tornata del 21 maggio 1864, ad un'interpellanza dell'onorevole Cadolini, rispondeva in questo recinto le seguenti precise parole: « quando una strada ferrata è stata decretata da una legge, si deve compiere a meno che difficoltà insuperabili non vi si oppongano. »

Ora, dove è questa evidente ragione di necessità? dove sono le insuperabili difficoltà per giustificare una cosiffatta determinazione?

E qui vorrei permettermi di fare un dilemma: o le difficoltà per l'esecuzione di questa linea sono veramente gravi, immense, dispendiosissime, e non saprei come giudicare il Ministero, e noi, rappresentanti del paese che, o non le abbiamo sapute, o non le abbiamo volute riconoscere quando di questa linea fu questione; non erano così gravi, così immense, così dispendiosissime, e non constandomi che una grande rivoluzione geologica si sia verificata sollevando nuove montagne, chiudendo valli, sprofondando città, aprendo voragini, ed io non comprendo il motivo di questo cambiamento, restando le località quali erano, allorchè vennero prescelte pel passaggio della vaporiera.

Nè vi spaventi il parere che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ci ha regalato del genio civile, che forse non senza ragione, l'onorevole Leopardi chiamò genio malefico, tanto più che, come dice l'onorevole Fabricatore, è quella un'opera postuma. E molto meno la nera descrizione fatta anche in questo recinto del piano di Solmona che si disse giacere come dentro in un imbuto di altissime montagne, senza poterne uscire che per di sotto al piano di Cinque Miglia per mezzo di una galleria di enorme lunghezza proporzionata alla base di un monte che ha nel suo vertice un ripiano di cinque miglia e ciò in opposizione allo stesso onorevole Leopardi, che l'aveva chiamata un oasis.

Fortunatamente il tracciato da voi segnato pel corso della locomotiva fra Popoli ad Avezzano per Solmona e Celano volge per tutt'altra direzione lasciando alle spalle il piano di Cinque Miglia, e percorrendo non molti chilometri di luoghi montuosi, è vero, ma tutti coltivati, e senza boschi s'immette nell'amena e fertile pianura della Marsica, la quale all'attuale sua non piccola estensione congiungerà quella ben presto che ora è sommersa dalle acque del lago di Celano, o il Fucino che si sta

prosciugando di ben oltre 40 miglia napolitane di circuito.

E son certo che non si sarebbero descritte quelle località con tinte così oscure da coloro che pur volendo favorire le nuove linee proposte colla presente legge, vogliono nel tempo stesso sopprime le antiche se per poco avessero gittato uno sguardo alla pagina xxxv, volume 1° del censimento generale del 1861 redatto a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e quindi opera non sospetta di parzialità, ove nella parte descrittiva leggonsi le seguenti parole :

« Anche l'Appennino povero, e brullo in più luoghi è poco benigno alla vita umana, principalmente nelle alte valli della Nera, del Chienti, del Turano, e dell'Atterno, nel più aspro e rinterrato nodo dell'Appennino centrale, dove gli abitanti si ragguagliano in ragione di 45 a 46 per chilometro quadrato. »

E queste sono le località che si preferiscono.

Questa osservazione non s'intenda in alcun modo fatta a screditare le nuove linee proposte, poichè il mio emendamento non tende certamente a far escludere le nuove linee proposte, ma solo a non vedere abbandonate le antiche senza una plausibile causa; e per dimostrare solo nella peggior lettura che se gravi difficoltà presenta l'antico tracciato, se non maggiori almeno uguali ne presentano i novellamente proposti, quindi non esservi difficoltà insuperabili a giustificare la soppressione di quel tratto.

Si è parlato e si parla solo di difficoltà di esecuzione, e di spesa maggiore. E signori, permettetemi di parlarvi francamente, e di cose di fatto. Fu in mia casa dove per non breve tempo si trattennero gl'ingegneri incaricati dalla società di quegli studi; ebbi occasione di vederne i risultati; nè mai mi venne dato di sentir parlare di gravi difficoltà. Mi consta pur così, che nella revisione ultima fattavi eseguire per conto della società delle meridionali venne aumentato è vero il numero delle gallerie nel tratto fra Popoli ad Avezzano per Solmona e Celano, senza però neppure per ombra accostarsi al numero esageratamente riportatoci dagli oppositori di esse, e della estensione chilometrica cumulativamente, e ciò si fece per migliorarne il tracciato e diminuirne la spesa.

Diffatti si diede così più comodo sviluppo alle linee, si diminuirono le pendenze e si abbassarono e quasi soppressero opere d'arte d'importanza, e non è certo il numero delle gallerie che spaventi, è la loro lunghezza. Ebbene, signori, meglio che gallerie, la maggior parte di esse si devono chiamare ponti, non oltrepassando i cento metri, e qualcuna ha 60, e fino ha 50 metri. Questi studi ciò nonostante dobbiamo ritenerli per sospetti anzichè no, perchè era interesse della società di esagerarne le difficoltà per giustificare la maggiore spesa che pretendeva. Eppure insuperabili difficoltà non presentano quegli studi, e l'onorevole Leopardi vi diceva che la società delle meridionali aveva fatto conoscere al pubblico che l'intera linea Ceprano-Pescara, di 228 chilometri, l'avrebbe costrutta per lire 300 mila a chilo-

tro, ed ecco anche svanita la difficoltà della spesa, specialmente quando si osserva che siasi consentito alla società romana il prezzo chilometrico di lire 390 mila da Terni ad Avezzano, e di 350 mila da Avezzano a Ceprano. E qui mi permetterò dirvi dippiù, constarmi cioè che vi sono costruttori che eseguirebbero i lavori della ferrovia Pescara-Ceprano nell'intera sua lunghezza di chilometri 228 al prezzo di lire 250 mila a chilometro, e forse anche 240 mila; cosicchè avvalendosi l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle facoltà che gli accorda l'articolo 17 del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, di farne cioè eseguire a conto dello Stato la costruzione, verrebbe a fare per la finanza un incasso non preveduto di 2,280,000 lire dalle tasche della società.

Signori, per non mancare alla promessavi brevità non aggiungo altro. Credo d'avervi detto abbastanza per concludere che il rinvocarsi la legge 21 agosto 1862 sarebbe ingiusto, perchè non sostenuto da alcun valido argomento che ne provasse la necessità, o la impossibilità dell'esecuzione. Che sarebbe immensamente nocivo alla dignità del Governo, e dei rappresentanti della nazione italiana. Che produrrebbe una grave perturbazione negli interessi di quelle popolazioni cui bruscamente si ritoglierebbero i vantaggi per ben due volte accordatigli per legge, e che perciò vorrete far buon viso al mio emendamento. Da quel che ho esposto è chiaro che io abbia parlato meno nell'interesse di alcune popolazioni, che nel nostro comune interesse pel decoro e per la dignità del Parlamento italiano.

Diversamente, o signori, non si avrà più fiducia alle nostre libere istituzioni; le leggi che voteremo non avranno più forza morale, e cadranno in disprezzo. Signori, permetteremo noi che le nostre popolazioni abbiano potuto meglio affidarsi alle promesse che loro facevano i loro antichi despoti, che a quelle del Parlamento italiano? Lo deciderete col vostro voto.

PRESIDENTE. Ora verrebbe il deputato Marsico.

(Non è presente.)

BONGHI. Oramai ha parlato uno contro; si può sentire qualcheduno in favore.

PRESIDENTE. Finora nessuno ha parlato contro.

FIORENZI. Domando la parola sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima bisogna che si esauriscano le iscrizioni sull'articolo 4°; certamente quelli che hanno la parola sull'articolo, se hanno proposti emendamenti li possono svolgere al loro turno di iscrizione come appunto ha fatto testè l'onorevole Tabassi.

La parola ora spetterebbe all'onorevole Depretis. Se egli consente, come pare accenni, la darò all'onorevole Fiorenzi, ed ella l'avrà poi dopo.

DEPRETIS. Consento per la fisica impossibilità di parlare.

D'ERRICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

D'ERRICO. Io mi trovava assente quando dall'articolo primo si è passato all'articolo quarto; quindi non ho potuto allora prendere la parola; adesso potrei svol-

gere poche idee a favore del progetto, per ciò che riguarda l'interessante sviluppo della linea da Contursi a Potenza.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ERRICO. Non si tratta di un lungo discorso; sono poche idee soltanto. La Camera è rimasta in certo modo sotto l'impressione di talune conclusioni che mi sembrano alquanto inesatte, sulla difficoltà del passaggio degli Appennini, procedendo da Contursi a Potenza.

Questa difficoltà mi sembra che sia stata ingenerata dallo sviluppo irregolare e ben definito dalla Commissione inesattissimo, delle strade rotabili; poichè servendosi un tempo alle velleità degli amici e dei satelliti del partito borbonico, si usava costruire le strade con delle irregolarissime pendenze e si strano andamento da far dubitare che esistesse negli ingegneri alcun principio elementare di arte.

Laonde la strada, che da Salerno si spiega per penetrare nell'interno della provincia della Basilicata, è così fantasticamente sviluppata, che veramente lascia dei forti dubbi a primo aspetto, come si possano per essa superare le straordinarie altezze degli Appennini; ma per chiunque sia versato per poco nella scienza geologica e nella topografia dei luoghi, è facile vedere come seguendo taluni alvei, talune sinuosità, e gli avvallamenti naturali dei monti, si possa penetrare colà dove sulle prime sembrava impossibile di poter accedere. Esiste di fatto un confluente del Sele chiamato il Tanagro, che decorre per una larghissima valle, e che rimontando sempre nella direzione nord-est arriva al fiume Bianco e quindi al Platino, dove una naturale fenditura offre facile e libero il passaggio attraverso degli Appennini. Questa fenditura, o naturale avvallamento, permette lo sviluppo della ferrovia, press'a poco nel modo che sarò per cennar brevemente.

Da Contursi, procedendo verso Potenza, si percorre una linea di 75 chilometri circa: il punto obbligato di partenza a Contursi, è già a 98 metri sul livello del mare, il punto obbiettivo della massima altezza degli Appennini, dato planimetrico culminante, raggiunge l'altezza di 800 metri sul livello del mare, e quindi bisognerebbe guadagnare quest'elevazione per tutto lo sviluppo dei 75 chilometri, vale a dire svolgendo proporzionalmente una pendenza poco più che al dieci e mezzo per mille. La stazione poi di Potenza si eleva sul livello del mare, dalla parte del Jonio, a 650 metri, e dividendola quindi per 110 chilometri che sono tutta la lunghezza della linea ferroviaria, procedendo dalla stazione di Potenza alla foce del Basento sul Jonio, avremo una pendenza di circa sette e mezzo per mille. E così le difficoltà per questa parte più non esistono. Se si legge a pagina 347 della relazione il rapporto dell'ingegnere Fabris, si vedrà dal medesimo quali siano le conclusioni nelle quali lo stesso è venuto, val quanto dire, che questo passaggio è il più facile di quanti ne esistono attraverso degli Appennini. Ed in questa convenzione venimmo perfettamente noi pure, che ci siamo dedicati fin

dai primi anni agli studi geologici, e che abbiamo percorse quelle regioni, e le conosciamo perfettamente in ogni loro parte.

Io mi auguro che il Governo possa valersi ancora di altre comunicazioni molto più sufficienti al proposito, e che finalmente questa prevenzione strana possa essere del tutto bandita.

In quanto alle condizioni geologiche e topografiche, le quali potrebbero per avventura opporsi alla costruzione di una strada, sono del tutto in tali regioni non da temere. È conosciuto siccome gli Appennini nel loro nucleo sono tutti quasi di natura calcarea con appendici di transizione. Per ciò che riguarda il nucleo calcarea che si mostra a nudo degli scoscendimenti appenninici, esso permette facilmente, tanto il passaggio delle gallerie, quanto i tagli longitudinali lunghesso i margini delle montagne. Per ciò che riguarda poi il passaggio dei terreni di transizione, io non trovo altra difficoltà in tutto lo sviluppo di questa magnifica linea di comunicazione tra i due versanti opposti, che nelle adiacenze di Picerno, dove degli smottamenti ed una frana di una certa considerazione si sono testè prodotti, ma che sarebbe facilissimo di poter superare passando alla sinistra sponda del rio chiamato il *Marmo*.

Ma a prescindere da tutte queste cose, dalla facilità di sviluppare le curve, e di conseguire le pendenze come abbiain detto, e dalla niuna difficoltà, delle opere d'arte, e di costruzione, che richiederebbe il sito, vi è ancora un altro positivissimo vantaggio, cioè che si potrà raggiungere l'altimetria del piano di Santa Aloya senza bisogno assoluto della costruzione di alcuna galleria, cosicchè se tale galleria volesse anche costruirsi, gioverebbe in un doppio senso; prima perchè ci porrebbe nella condizione di scendere con una pendenza ancora minore del 10 1/2 per cento fino alla stazione di Potenza; in secondo luogo perchè ci porterebbe ad una congiunzione diretta tra i due versanti, per un punto che ci farebbe forse risparmiare tre o quattro chilometri di sviluppo ferroviario. Laonde la stessa costruzione della galleria servirebbe precisamente allo scopo di rendere meno costosa e più agevole la strada in discorso.

Ma quando tutte queste favorevoli condizioni topografiche e geologiche non valessero a nulla, quando le difficoltà di queste comunicazioni fossero straordinariamente difficili, io credo che sia tale l'importanza che offre la provincia di Basilicata, per le cui magnifiche valli si possono congiungere con una ferrovia tre mari e quattro porti dei più interessanti d'Italia, che tutti gli ostacoli e tutte le difficoltà dove si potessero agguagliare anche a quelle della ferrovia del Sömmering, e tutte le asperità dovrebbero assolutamente esser superate.

I vantaggi peculiari che vi presenta la provincia di Basilicata, sono di varia natura. Questa regione offre delle produzioni che diremo spontanee, e tali son i prodotti mineralogici e le produzioni silvane.

A tutti è noto come la provincia di Basilicata per due terze parti, o almeno per più che la metà della sua superficie, è coperta di boschi, dove sorgono alberi gigan-

teschi, dove sono tante e varie le produzioni silvane, che si potrebbero utilizzare non solamente in servizio delle arti, ma ancora per i cantieri militari navali. Abbiamo per esempio dei boschi di abeti di un'estensione considerevole, e di fusti così grandi, che sembrano veramente degli individui delle selve di Germania; vi abbiamo il rovere, l'acero bianco e l'acero rosso, che si possono prestare moltissimo per le costruzioni delle mobiglie, e per diventare un soggetto di grande speculazione e di molta produzione. Vi hanno poi delle miniere (prescindendo anche dalle miniere di marmo), che offrono grandissimo interesse per la qualità e la densità dei filoni; vi sono delle miniere di ferro e di rame, di cui non rivelo la giacitura, perchè ho delle ragioni per non comunicarla ancora al pubblico; vi s'incontrano eziandio delle miniere d'asfalto, ed ognuno sa quanto sia grande l'uso che fa dell'asfalto l'industria della società moderna.

Inoltre vi sono delle scaturigini, minerali e termali, delle quali ho fatto cenno in un'opera che ho non ha guari pubblicata, tra le quali sono notevoli talune sorgenti di petrolio e di nafta purissima; e queste scaturigini possono servire all'attività dell'industria, e del commercio, mentre attualmente vanno a confondersi nei torrenti, e vi si disperdono.

Ma oltre a tali prodotti, che noi diremo naturali e spontanei, ve ne ha di quelli i quali emergono dall'industria e dall'agricoltura. Ottime le lane ed in gran parte provenienti da innesti di merini, eccellenti i vini, sublimi gli olii, tanto che formano oggetto di esportazione dell'industria dei Francesi, i quali vincendo tutte le difficoltà topografiche penetrano nell'interno di quella provincia per estrarne dei prodotti che sui mercati di Francia sostengono la concorrenza vittoriosamente.

Le stesse granaglie, il *triticum sativum* vi è di tale qualità, che vince nel peso quello di tutte le altre parti d'Italia, ed io non conosco grani e biade, nemmeno nella Lombardia, che possano paragonarsi pel peso e per le qualità mercantili, con i grani della Basilicata.

Sulle spiagge del Jonio, finalmente, il cotone è quasi spontaneo, e vi raggiunge uno sviluppo ed una perfezione che è veramente invidiabile, perchè potrebbe servire di tipo alla produzione di qualsiasi altra regione d'Italia.

Nè questo basta. Noi potremmo con l'uso delle acque di cui la Basilicata abbonda moltissimo, animare degli stabilimenti e servircene come forza motrice. Ci sono dei fiumi, che alla foce sono considerevolissimi e che bagnano quelle vaste regioni ove un giorno sorgevano Eraclea, Metaponto, Sibari ed altre grandi città, che più non esistono, e che adesso sono convertite in lande selvagge, deserte ed inabitate.

La ferrovia calabro-sicula che passerà per quelle regioni si gioverà immensamente di questa naturale opportunità per animare coi suoi mezzi la costruzione di canali d'irrigazione, e nello stesso tempo per far sì che si rendano possibili le bonifiche e le irrigazioni in quei paraggi. Senza la strada ferrata ciò non si potrebbe

assolutamente ottenere: mancando le rotabili, mancando i mezzi di trasportare le macchine su di quei luoghi, manca ogni aiuto alla tecnologia ed all'arte per poterne cavare profitto. Ma io mi auguro che un giorno quelle regioni ritorneranno all'antico lustro, e che il destino di Taranto, che si collega con quello di tutta la parte meridionale d'Italia, sorga un'altra volta a sublime grandezza. (*Bene!*)

A questo proposito io fo voti e caldamente esorto il signor ministro dei lavori pubblici affinchè quanto più presto sia possibile la linea di Taranto-Brindisi sia costruita.

Io non oso sperare che subito, ed in vista delle condizioni in cui si trovano le nostre finanze questa indispensabile opera si debba raggiungere, ma vi ha degli studi a fare e quanto più presto si fanno, tanto maggiormente si renderà possibile la costruzione di quella ferrovia, e di quella stessa del Basento, perchè si otterrà da una parte e dall'altra una comunicazione cogli scali sui quali si potranno agevolmente depositare le macchine e gli elementi di costruzione che sono necessari per lo sviluppo della medesima.

Un'altra appendice però che a compimento del sistema delle calabro-sicule è assolutamente indispensabile, mi pare quella di San Severino-Salerno, poichè allora tutto intero il sistema riposerà sulle sue vere basi, ed avremo di che lodarci tanto della direzione che il Governo ha dato col suo progetto, che dello sviluppo che promette ancora di estendere alle ferrovie secondarie, quanto del concetto ideale che si è prefisso nel giovare le provincie meridionali, e con esse tutta l'Italia, che sarà grata al Ministero di aver tracciato un sistema che gioverà immensamente agl'interessi generali di tutta la nostra penisola. (*Bravo! Bene!*)

FIORENZI. Prendo la parola prima di tutto per dichiarare che io ritiro il primo mio emendamento, avendone l'onorevole Depretis presentato un altro che raggiunge lo stesso scopo, ma assai meglio sviluppato di quello da me proposto.

Mi credo poi in dovere di dare alcune dilucidazioni all'onorevole relatore per quanto ha detto a mio riguardo nel suo discorso.

Io debbo cominciare a ringraziarlo delle lusinghiere parole usate a mio riguardo e nello stesso tempo scolararmi di quella specie di rimprovero che in qualche modo ha voluto farmi di non aver fatto nel seno della Commissione quelle opposizioni che ho presentato alla Camera.

Ricorderà l'onorevole relatore che molte e di ogni genere sono state le obiezioni da me fatte nella Commissione al progetto di legge, e che per ciò che riguarda la società delle romane una delle prime cose che io richiesi fu che si domandasse il conto delle spese effettivamente sostenute da quella società.

PRESIDENTE. Onorevole Fiorenzi, non capisco bene di che cosa parli. (*Ilarità*)

FIORENZI. Io sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Sta bene, sarà brevissimo, ma bisogna che stia nella questione.

FIORENZI. Prima di entrare nella questione vorrei che mi fosse permesso di dare alcuni schiarimenti alla Camera intorno agli appunti fattimi dall'onorevole relatore.

Dico pertanto che fu appunto dietro mia istanza che la Commissione richiese il conto delle spese sostenute dalla società delle romane per l'esecuzione dei lavori. Difatti quel conto fu dato e fu consegnato in mie mani per passarlo all'onorevole Boddi. In seguito nel seno della Commissione fu varie volte cominciata la discussione su quelle spese, avendo io detto che mi sembrava esagerata la spesa di 330,000 lire al chilometro indicata dal ministro nel rapporto che precede il progetto di legge. Ma la discussione che qualche volta procedeva alquanto arruffata fu sempre interrotta, perciò quando io ho voluto mostrare alla Camera come realmente la società delle romane avesse gettato danaro nella costruzione dei suoi lavori, ho dovuto ristabilire i calcoli sugli elementi che aveva. Da questi mi risultava che di 50 milioni non sapeva rendermi conto.

Ora che mi si dice che per il servizio degl'interessi si sono spesi 77 milioni invece dei 57 da me calcolati; che per 73 chilometri di ferrovia da Roma a Civitavecchia si sono spesi 36 milioni, per i 206 da Bologna ad Ancona 57 milioni, dalle quali somme detraendo pure gl'interessi che ci sono compresi, rimane enorme l'ammontare delle spese fatte, comprendo ove si sono perduti i 50 milioni, ma mi persuado sempre più che sono stati perduti.

PRESIDENTE. La sua voce è fievole e non giunge sino a me, ma da quel che mi sembra ella è fuori della questione.

FIORENZI. Ora vengo alla questione che riguarda l'aumento di 500 lire al chilometro concesso alla società delle ferrovie Meridionali.

Io ritengo che questo compenso sia assolutamente esuberante ed al di là di qualunque calcolo anche largo che si voglia fare.

Come io diceva nel mio discorso che feci, io sono convinto che nel cambiamento di garanzia le Meridionali non solo non hanno uno svantaggio, ma un vantaggio, perchè non solo la probabilità che la rete delle Meridionali dia, dopo compiuta, un prodotto lordo superiore alle 11,000 lire è più grande di quella che lo diano inferiori; ma vi è di più che quella società che prima non aveva da offrire per garanzia delle sue obbligazioni che un prodotto netto di 15,000 lire, oggi lo avrebbe veramente di 20,000 lire, il che varrà grandemente ad aumentare il suo credito.

Non resta dunque a tener calcolo che del cambiamento delle linee con tre passaggi dell'Appennino invece di due, a cui prima era tenuta la società, e dei compensi per l'abbandono della linea di Conza, pei quali si hanno in parte lavori intrapresi, in parte appaltati.

Quanto al cambiamento delle linee osservo che la linea Napoli-Foggia per Benevento, può mettersi a paro di quella Napoli-Foggia per Conza; che la linea Pescara-Popoli-Rieti non aggrava più la società che la linea

TORNATA DELL'8 APRILE

Pescara-Sulmona-Ceprano, anche alle condizioni del contratto primitivo. Resta dunque da calcolarsi in aggravio la linea di Termoli. Per questa linea non credo possibile seguire il tracciato che si è indicato, e sono convinto per le indicazioni che ho avuto che esistono altri andamenti pei quali il costo chilometrico andrà poco disopra delle 300,000 lire. Si avrebbe perciò un compenso di tre o quattrocentomila lire annue, a cui la società potrebbe aver diritto per questa linea.

Ora, la sola cessione della linea Bologna-Ancona, dopo i primi quattro anni, e quando la garanzia sarà portata al suo stato normale, darà alla società delle Meridionali un vantaggio di 2,200,000 lire annue.

Da ciò solo dunque la società è al di là di ogni possibile previsione compensata.

Resta a tener conto dei compensi per l'abbandono della linea di Conza. Per questo la società domandava 20,000,000, noi ne diamo 27 o 28.

Di fatto, le 800,000 lire all'anno corrispondono a 11 o 12 milioni di capitale, e per i primi quattro anni, dopo l'approvazione della legge, la società ha nella cessione della Bologna-Ancona, con la diramazione di Ravenna, circa 16 milioni. Dunque noi diamo 28,000,000, mentre non ce se ne domandavano che 20.

A me pare che solo col vantaggio che hanno le Meridionali nei primi quattro anni di esercizio per la linea Ancona-Bologna esse restino sufficientemente, anzi esuberantemente compensate di qualunque danno possano ricevere dall'abbandono della linea di Conza.

Ed invero quanto ai nove milioni che si domandano per lavori non ancora eseguiti, e per i quali si è fatto solo il contratto, io non so perchè si debbano dare compensi, mentre o la società potrà offrire gli stessi vantaggi al costruttore nella linea di Benevento, o sciogliendosi dal contratto stesso restar libera di contrattare con nuovi appaltatori, senza l'enorme guadagno di 9 milioni.

Resta dunque a tenere a calcolo dei 7 milioni di lavori eseguiti e che si debbono abbandonare.

Quanto ai lavori per la linea Ancona-Bologna, la convenzione delle Romane stabilisce che debba essere data in pieno stato di esercizio e di manutenzione, e quindi non ha luogo il compenso richiesto di 4 milioni.

Voci. C'è la stazione!

FIorenzi. Per il cambiamento della stazione e la calata al porto possono ritenersi a due milioni; sette e due nove: noi ne diamo 16, e perciò compensiamo con questo solo più che largamente.

Credo pertanto che la Commissione vorrà convenire nell'emendamento che io ho proposto, e che vorrà convenirne anche il ministro delle finanze, che mi dispiace di non vedere presente, perchè i conti sono così evidenti, ed il risparmio tale che merita di essere preso in considerazione.

Ed io sono perfettamente convinto che, ove la Camera lo accetti, la società non farà alcuna difficoltà e accetterà tuttavia il contratto pure colle mani e coi piedi, rimanendole ancora un ragguardevole beneficio di due milioni e mezzo l'anno.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PER UNA PENSIONE ALLA VEDOVA PLANA.**

PRESIDENTE. Il deputato Coppino ha la parola per presentare una relazione.

Coppino, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per una pensione alla vedova del commendatore Plana.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Avverto che, secondo la deliberazione stata presa dalla Camera, domani la seduta è fissata al tocco preciso; si continuerà la discussione sul progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del regno.

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.